

NOMINE E DESIGNAZIONI IN ENTI ED ISTITUZIONI VARIE

XII Legislatura - Situazione aggiornata al 31 dicembre 2025



XII LEGISLATURA



DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE
PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Direttrice: Aurelia Jannelli

SETTORE COMMISSIONI CONSILIARI
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE
Responsabile: Federica Moi

Realizzazione a cura di:
Monica Data, Daniela Pagliano, Maria Negri, Alberto Racca

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Commissione consultiva per le Nomine:
Tel. 011– 5757/324 - 239
e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it
pec : comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

PREFAZIONE

Il presente lavoro contiene i dati essenziali relativi a tutti gli enti e istituzioni varie in cui il Consiglio regionale effettua le nomine o designazioni ai sensi della legge regionale n. 39/1995.

In particolare, per ciascun ente, sono indicati l'indirizzo, i recapiti telefonici, il sito web e l'e-mail, la finalità dell'ente stesso, i soggetti nominati o designati ed i riferimenti normativi.

È stata, inoltre, inserita un'appendice normativa contenente le disposizioni legislative che interessano maggiormente la materia delle nomine.

Si rammenta, infine, che i nominati o designati secondo le procedure di cui alla l.r. n. 39/95, sono soggetti alla legge regionale 29 novembre 2021 n. 28 e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe dei nominati presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

Il Presidente del Consiglio Regionale
Davide Nicco

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE¹

XII LEGISLATURA

Presidente: Davide NICCO Gruppo Fratelli d'Italia

Alessandra BINZONI	<i>Fratelli d'Italia</i>
Sergio EBARNABO	<i>Fratelli d'Italia</i>
Davide ZAPPALÀ	<i>Fratelli d'Italia</i>
Paolo RUZZOLA	<i>Forza Italia</i>
Francesco GRAGLIA	<i>Forza Italia</i>
Fabrizio RICCA	<i>Lega Salvini Piemonte</i>
Fabio CAROSSO	<i>Lega Salvini Piemonte</i>
Sergio BARTOLI	<i>Lista Civica Cirio Presidente</i>
Gianna PENTENERO	<i>Partito Democratico</i>
Monica CANALIS	<i>Partito Democratico</i>
Domenico ROSSI	<i>Partito Democratico</i>
Sarah DISABATO	<i>Movimento 5 Stelle</i>
Vittoria NALLO	<i>Stati Uniti d'Europa per il Piemonte</i>
Alice RAVINALE	<i>Alleanza Verdi Sinistra</i>

¹ Costituita ai sensi dell'art. 37 dello Statuto della Regione Piemonte.

INDICE DEGLI ENTI

AGRICOLTURA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE A.N.A.Bo.Ra.Pi.	pag. 12
OSSERVATORIO PIEMONTESE DI FRUTTICOLTURA “ALBERTO GEISSER”	pag. 13
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - VERCELLI	pag. 14
ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE “OVEST SESIA“ - CONSORZIO D’IRRIGAZIONE E BONIFICA	pag. 15
CONSORZIO D’IRRIGAZIONE E BONIFICA “ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA” DI NOVARA	pag. 16
COMITATO CONSULTIVO REGIONALE TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI AMBIENTI ACQUATICI E PESCA	pag. 18
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARPEA	pag. 19
TAVOLO REGIONALE DEGLI ALPEGGI	pag. 20
ENOTECA REGIONALE COLLINE ALFIERI DELL’ASTIGIANO	pag. 21
ASSOCIAZIONE "ENOTECA REGIONALE DI NIZZA"	pag. 22
ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA	pag. 23
FONDAZIONE PER LA RICERCA L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL’AGRICOLTURA PIEMONTESE (AGRION)	pag. 24
CONSORZIO CANALE DEMANIALE DI CALUSO	pag. 25
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPENSORI ALPINI (CA)	pag. 26
“ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO VITIVINICOLI DI LANGHE – ROERO E MONFERRATO”	pag. 27

COMITATI E COMMISSIONI

COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE-AUTORITA' MILITARI SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE SERVITU' MILITARI	pag. 29
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE	pag. 31
COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA	pag. 32
COMITATO REGIONALE PER I DIRITTI UMANI E CIVILI	pag. 33

COMMERCIO

PROMEKO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA - ASTI	pag. 36
--	---------

FEDORA, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE pag. 37

ASPERIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA ROMOZIONE ECONOMICA pag. 38

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO “TORINO INCONTRA” pag. 39

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO “LABORATORIO CHIMICO” pag. 40

CONTROLLI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER IL PIEMONTE pag. 42

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE pag. 43

ORECOL ORGANISMO REGIONALE PER IL CONTROLLO COLLABORATIVO pag. 45

CULTURA

RESIDENZE REALI SABAUDE pag. 48

ASSOCIAZIONE, SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO "HYDROAID" pag. 49

COMITATO CONSULTIVO DEL CENTRO "GIANNI OBERTO" pag. 50

FONDAZIONE "LUIGI EINAUDI" pag. 51

FONDAZIONE CENTRO STUDI SUL PENSIERO POLITICO "L. FIRPO" pag. 52

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI pag. 53

PREMIO INTERNAZIONALE PIEMONTESE NEL MONDO pag. 54

COMMISSIONE REGIONALE PER GLI INSEDIAMENTI D'INTERESSE STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO O DOCUMENTARIO pag. 55

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO pag. 56

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO pag. 57

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA - TPE pag. 59

FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE pag. 60

FONDAZIONE “COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI MONDIALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS TORINO 2025” pag. 61

FONDAZIONE “CESARE PAVESE” pag. 63

FONDAZIONE “NUTO REVELLI” ONLUS pag. 64

“FONDAZIONE 20 MARZO 2006” pag. 65

ASSOCIAZIONE “MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ” pag. 67

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO pag. 68

“MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE” DEI PIEMONTESI NEL MONDO	pag. 69
MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE VIGEZINA NEL MONDO	pag. 70
FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”	pag. 71
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR	pag. 72
FONDAZIONE “CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS”	pag. 73
CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E DIALETTALE DEL PIEMONTE	pag. 74
FONDAZIONE “MARCO BALLERINI” VERCELLI	pag. 75
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI	pag. 76
ASSOCIAZIONE “MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI”	pag. 77
FONDAZIONE “RADICI” PER LE MEMORIE DI LANGHE, ROERO E MONFERRATO	pag. 78
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI	pag. 79
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI “PRIMO LEVI”	pag. 80
MUSEI REALI TORINO	pag. 81
CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	pag. 82
FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVÌ ONLUS	pag. 84
INRiM - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	pag. 85
 <u>DIFENSORE CIVICO</u>	
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	pag. 87
 <u>EDILIZIA</u>	
AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA	pag. 89
 <u>ENTI STRUMENTALI</u>	
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - C.S.I. PIEMONTE	pag. 93
ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO E SOCIALI – I.R.E.S.	pag. 95
 <u>FONDAZIONI BANCARIE</u>	
FONDAZIONE C.R.T. - CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	pag. 98

COMPAGNIA DI SAN PAOLO	pag. 101
------------------------	----------

FORMAZIONE E UNIVERSITA'

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - EN.A.I.P. PIEMONTE ETS	pag. 105
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI - IUSE	pag. 106
COLLEGIO – CONVITTO MUNICIPALE TREVISO DI CASALE	pag. 107
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	pag. 108
FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS	pag. 110

GARANZIA

COMMISSIONE DI GARANZIA	pag. 112
GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE	pag. 113
GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	pag. 114
GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI	pag. 116
ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA	pag. 117

INFORMAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM.	pag. 119
COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITÀ EDITORIALI E DELL'INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE	pag. 121

LAVORO E INDUSTRIA

COMITATO REGIONALE I.N.P.S. PER IL PIEMONTE	pag. 123
CONSIGLIERE/I DI PARITÀ REGIONALI	pag. 124
CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE	pag. 126
FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA (GIÀ “TORINO WIRELESS”)	pag. 127
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	pag. 129

PARCHI E RISERVE NATURALI

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO	pag. 131
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE	pag. 132
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI	pag. 133

SANITÀ ED ASSISTENZA

CONSIGLIO REGIONALE DI SANITA' ED ASSISTENZA - CO.RE.SA.	pag. 135
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA	pag. 137
“FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA - FPO”	pag. 139
AZIENDE SANITARIE REGIONALI	pag. 141
FONDAZIONE D.O.T. - DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI ONLUS	pag. 149
OSSERVATORIO PER L'ATTUAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA	pag. 150
A.P.S.P. - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – CASA BENEFICA	pag. 151
A.P.S.P. - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - S. ANTONIO ABATE	pag. 152
FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA	pag. 153
“PERCORSI DI ACCESSO ALLO SCREENING E ALLA DIAGNOSI PRENATALE E INTRODUZIONE DEL NIPT NELL’AGENDA DI GRAVIDANZA”	pag. 154

TRASPORTI

ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	pag. 156
FONDAZIONE FUNIVIE OROPA	pag. 157

TUTELA AMBIENTE

COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLA REGIONE PIEMONTE	pag. 159
FONDAZIONE PER L’AMBIENTE “TEOBALDO FENOGLIO” – ONLUS	pag. 160
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE (ARPA)	pag. 161

APPENDICE LEGISLATIVA

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, n. 39

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE 19 MARZO 1990, n. 55

DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, n. 235

DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 1994, n. 293

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, n. 39

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976, n. 33

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, n. 28

Situazione aggiornata al 31-12-2025 - XII Legislatura

AGRICOLTURA

A.N.A.Bo.Ra.Pi.

L'Associazione promuove ed attua tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei bovini di razza piemontese.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

1

r) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea Generale.

OSSERVATORIO PIEMONTESE DI FRUTTICOLTURA “ALBERTO GEISSER”

C/o Unione Agricoltori C.so V. Emanuele, 58 – 10122 Torino – tel. 011-5741319 fax 011-546214

Sito internet: www.confagricoltura.it e-mail: l.modarelli@upatorino.it fioruccigc@libero.it

L'Istituto, fondato in Torino nel 1922, viene eretto in ente morale. Esso ha lo scopo di contribuire al progresso ed all'incremento della frutticoltura piemontese.

COLLEGIO DEI REVISORI DESIGNAZIONE DI 1 REVISORE (Art. 11 Statuto dell'Ente¹)

N.B.: non più di competenza del Consiglio regionale

¹**Art. 11**

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Esso ha il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all'anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci. Il Revisore dura in carica per il periodo stabilito dal mandato conferitogli.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - VERCELLI

Via Fratelli Bandiera n. 16 - 13100 - Vercelli – telefono 0161-283811 fax 0161-257425
e-mail: segreteria@consorziobaraggia.it

La bonifica è costituita da un complesso di attività ed azioni intersettoriali primarie che comprendono la sicurezza territoriale, ambientale, la valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente come ecosistema, la difesa del suolo, la creazione di nuove risorse idriche e l'estensione dell'irrigazione, l'esercizio degli impianti di bonifica ed irrigui esistenti e futuri, il riuso delle acque reflue, il riordino irriguo e fondiario delle proprietà frammentate, la regimazione dei corsi d'acqua naturali e della rete idrografica minore, la realizzazione e gestione degli acquedotti rurali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI UN MEMBRO EFFETTIVO E DI UN MEMBRO SUPPLENTE (Art. 31 Statuto dell'Ente¹)

RICCI ANDREA **(effettivo)** AUTOCANDIDATO
BAUCE' CRISTIANO **(supplente)** AUTOCANDIDATO
(Nominata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 203 del 10-05-2022)

Durata in carica: quanto il Consiglio dei Delegati

Scadenza: **2027**

Compensi: per il Sindaco effettivo indennità di € 5500 annui lordi.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali; non possono essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado

¹ Art. 31

Numero e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati anche tra persone estranee al Consorzio di cui un effettivo ed un supplente nominato dalla Regione Piemonte.
2. I revisori dovranno essere nominati fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
3. Il Presidente del Collegio sarà nominato dal Consiglio dei Delegati
4. Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 8 del presente statuto di esso. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei Delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. I componenti del collegio durano in carica quanto il Consiglio dei Delegati.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina i conti di previsione e consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili con cadenza trimestrale;
 - c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile;
 - d) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).
7. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
8. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo, alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
9. I revisori supplenti - con precedenza al più anziano d'età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
10. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
11. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
12. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
13. A tutti i membri effettivi del Collegio (ivi incluso quello di nomina regionale) viene corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di tutte le attività previste dal presente articolo e dalla legge e di tutti gli oneri sostenuti per l'espletamento del mandato. Il compenso è fisso per l'intero mandato.

**ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA –
CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA**

Via Duomo, 2 – 13100 Vercelli – tel. 0161-283511 fax 0161-283500
Sito internet: www.ovestsesia.it e-mail: info@ovestsesia.it pec: ovestsesia@pcert.postecert.it

Costituiscono scopi istituzionali: l'approvvigionamento, l'utilizzazione, la conservazione, la regolazione e la collaborazione per la distribuzione delle acque, la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e delle risorse naturali, la difesa e conservazione del suolo, la valorizzazione delle produzioni agricole.

Sono altresì scopi dell'Associazione gli studi per le risorse idriche e la realizzazione e gestione delle relative attività compresi il controllo degli acquiferi, la depurazione, il riutilizzo delle acque reflue, la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli acquedotti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
NOMINA DI UN MEMBRO EFFETTIVO E DI UN MEMBRO SUPPLENTE
(Art. 25 Statuto dell'Ente¹)

GASTALDI GABRIELE	(membro effettivo)	AUTOCANDIDATO
FERRARA FABIO	(membro supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 22-07-2025)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2030**

Compensi: al membro effettivo € 6000,00 lordi annui.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati ed i dipendenti dell'Associazione, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado

¹ **Art. 25**

(Composizione)

1) Il Collegio dei Revisori è composto da:

- a) tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) due membri supplenti, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
- 2) Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati ed i dipendenti dell'Associazione, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
- 3) I Revisori durano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili.

CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA
“ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA” DI NOVARA

Via Negroni, 7 – 28100 Novara tel. 0321-675211 fax 0321-398458
Sito internet: www.estsesia.it e-mail: info@estsesia.it pec: estsesia.pec@legalmail.it

L'Associazione ha lo scopo di provvedere direttamente, nell'interesse generale, alla migliore irrigazione dei terreni compresi nel perimetro consorziale, ad alimentare opifici con le acque in gestione, a favorire, promuovere, attuare iniziative ritenute atte ad incrementare la produzione agricola.

Al raggiungimento delle finalità su esposte l'Associazione provvede mediante la gestione di acque demaniali avute in concessione, di acque proprie, di acque di spettanza di Enti o singoli proprietari avute in uso o acquistate, nonché con la stipulazione di tutti gli atti e l'adozione delle provvidenze ritenute necessarie.

L'Associazione potrà pure, tenendo distinte le rispettive gestioni, assumere le funzioni di consorzio di bonifica e provvedere, direttamente o in concessione, alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle relative opere per i settori del suo comprensorio classificati ai sensi di legge.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE
(Artt. 45 e 47, Statuto dell'Ente)¹

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

Durata in carica: 5 anni

Scadenza*

Compensi: Ai membri del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi dell'art. 38 dello Statuto del Consorzio i rappresentanti di ogni Regione nell'Assemblea dei Delegati siedono di diritto nel Consiglio di Amministrazione) compete per la partecipazione a ciascuna seduta il rimborso delle spese di viaggio, computate come indennità chilometrica riferita alla distanza che intercorre tra la residenza o l'abituale domicilio del Consigliere e il luogo della riunione, nella misura e secondo le modalità deliberate dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio d'Amministrazione stesso.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

*** Nota: nomina di Commissario straordinario con d.g.r. del 30/12/2024, n. XII/3713 dalla Regione Lombardia e con d.g.r. del 30 dicembre 2024, n. 2-684/2024/XII dalla Regione Piemonte, con conseguente scioglimento del nuovo Consiglio d'Amministrazione (con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 23-12-2024 era stato individuato il rappresentante della Regione Piemonte).**

¹ Art. 45 La costituzione e la convocazione

Il Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica è costituito da tutti i membri che compongono l'Assemblea dei Delegati ed altresì da un Rappresentante che potrà essere nominato dalla Regione Piemonte e da un Rappresentante che potrà essere nominato dalla Regione Lombardia. Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente del Consorzio - che lo presiede - in riunione congiunta con l'Assemblea dei Delegati oppure separatamente. Per la convocazione del Consiglio dei Delegati valgono le norme indicate per l'Assemblea dei Delegati.

Art. 47 - Consiglio Dei Delegati e Deputazione Amministrativa per la gestione speciale bonifica

La Costituzione e la Convocazione

La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica è costituita da tutti i membri che compongono il Consiglio d'Amministrazione e dai due rappresentanti che potranno essere nominati dalle Regioni Piemonte e Lombardia a far parte del Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica (art. 45).

La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica è convocata dal Presidente del Consorzio - che la presiede - in riunione congiunta con il Consiglio di Amministrazione oppure separatamente.

Per la convocazione della Deputazione Amministrativa valgono le norme indicate per il Consiglio di Amministrazione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE
(Art. 53, Statuto dell'Ente)¹

DUTTO LORENZO	(membro effettivo)	AUTOCANDIDATO
DI GENNARO RAFFAELE	(membro supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40 del 23-12-2024)

Durata in carica: 5 anni (**1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2029**)

Scadenza: **dicembre 2029** i Revisori durano in carica sino alla scadenza dell'Assemblea dei Delegati e sono rieleggibili per una sola volta.

Compensi: € 9000 lordi annui. Il compenso è aumentato del 50% in caso di assunzione del ruolo del Presidente del Collegio dei Revisori. Nessun compenso per il Revisore supplente.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

¹ Art. 53 – *Il Collegio dei Revisori dei Conti – La composizione*

Ove non venga diversamente prescritto da norme o da provvedimenti delle Autorità competenti, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

- **tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte**, uno nominato dalla Regione Lombardia e uno nominato dall'Assemblea dei Delegati; assume la Presidenza del Collegio il Rappresentante delle Regioni più anziane di età;
- tre membri supplenti, di cui uno eletto dall'Assemblea dei Delegati, uno nominato dalla Regione Piemonte e uno nominato dalla Regione Lombardia.

Tutti i membri debbono appartenere al ruolo dei Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il competente Ministero.

Non possono essere eletti Revisori i componenti degli Organi istituzionali del Consorzio e i dipendenti del Consorzio ed altresì i parenti ed affini entro il quarto grado.

I Revisori durano in carica sino alla scadenza dell'Assemblea dei Delegati e sono rieleggibili per non più di due volte.

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI AMBIENTI ACQUATICI E PESCA

c/o Direzione Agricoltura e Cibo – Piazza Piemonte, 1 Torino TO – 10127
tel. 0114322152 Segr. 0114321507 fax 0114323801
e-mail: settore.cacciapesca@regione.piemonte.it

La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

La Regione, con la collaborazione degli enti locali, persegue i seguenti obiettivi: garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica; provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici; gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale; coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata; attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale; sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela; promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica; promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

NOMINA DI 1 ESPERTO IN ACQUACOLTURA (Art. 8, l.r. n. 37/2006¹)

RIGHERO GIANFRANCO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 29 del 23-12-2024)

Durata in carica: **termine legislatura.**

Compensi: la Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all' articolo 1 della l.r. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di € 7.75 e il rimborso delle spese di viaggio -

Requisiti: esperto in acquacoltura.

¹ Art. 8 (Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:

a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;

b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;

c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;

d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;

e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;

f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;

g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all'articolo 10;

h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'articolo 11.

3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:

a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;

b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;

c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;

d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'Unione province piemontesi;

e) un esperto in idrobiologia;

f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;

g) un esperto in ittiopatologia;

h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;

i) un esperto in acquacoltura. (nominato dalla Regione in base a quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera j della medesima legge regionale)

4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Le Università degli Studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.

6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

7. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all' articolo 1 della l.r. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARPEA

Via Bogino, 23 – 10123 Torino tel. 011/3025100 fax 011/3025199 cell. Aziendale: 366 6236108
www.arpea.piemonte.it/index2.html e-mail: info@arpea.piemonte.it direzione@arpea.piemonte.it
pec: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

(Legge regionale n. 16/2002 e s.m.i. e art. 9 Statuto dell'Ente¹)

All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. L'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale Finpiemonte SpA e subentra nei contratti in essere.

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI ED 1 MEMBRO SUPPLENTE. DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

EFFETTIVI:

MELLO RELLA GABRIELE	(Presidente)	AUTOCANDIDATO
SCAVONE SARA		AUTOCANDIDATO
MARZANO MARZIANO		AUTOCANDIDATO

SUPPLENTE:

CIRAVEGNA MARZIO		AUTOCANDIDATO
------------------	--	---------------

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 260 del 17-01-2023)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **18/01/2028**

Compensi: Al Presidente spetta un'indennità annuale pari al quindici per cento del compenso spettante al Direttore, (€ 15.871,2) mentre per i membri effettivi l'indennità annua è pari al dieci per cento del compenso del Direttore (€ 10.580,8). Il compenso del Direttore ammonta a € 105.808,10

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ Articolo 9

(Il Collegio dei Revisori)

- 1) Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio Regionale iscritti nel registro dei Revisori contabili.
- 2) Il Collegio dei Revisori, i cui membri restano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e verifica contabile sul funzionamento dell'agenzia.
- 3) Il Collegio dei Revisori:
 - a) esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
 - b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.
- 4) Tutti gli atti del Collegio sono trasmessi ai Direttori dell'Agenzia e alla Giunta regionale.
- 5) L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata nel modo seguente: al Presidente spetta una indennità annuale pari al 15 per cento del compenso spettante al direttore, mentre per i membri l'indennità annua è pari al dieci per cento del compenso del Direttore
- 6) Il Collegio dei revisori può dotarsi di un proprio regolamento, nel quale definisce ogni ulteriore aspetto riguardante il proprio funzionamento.

TAVOLO REGIONALE DEGLI ALPEGGI

C/o Assessorato Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, caccia e pesca, peste suina
Piazza Piemonte, 1 Torino TO e-mail: settore.cacciapesca@regione.piemonte.it

La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali agrosilvopastorali dei territori del Piemonte, nonché di diffonderne i relativi valori culturali e sociali. Ai fini della presente legge, sono considerati pastori e conduttori d'alpeggio gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), singoli o associati, che esercitano l'attività di pastorizia ovvero di conduzione di alpeggio, tramite la pratica dell'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante.

La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, in virtù dei servizi ecosistemici da essi offerti, quali presidi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento della biodiversità e presidio contro gli incendi, il mantenimento del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e planiziali non urbanizzate e per le aree naturali e regionali protette, quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale, anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale, storico e sociale, nonché quali elemento essenziale per la valorizzazione turistica del territorio. La salvaguardia delle aree a pascolo e il recupero delle stesse compromesse dall'abbandono e dal bosco d'invasione rivestono carattere di pubblica utilità.

NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI (Art. 7, comma 3, legge regionale n. 12/2024¹)

RUZZOLA PAOLO
CALDERONI MAURO

FORZA ITALIA
PARTITO DEMOCRATICO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 04-12-2024)

Durata in carica: Termine Legislatura

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri Regionali

Art. 7

(Istituzione del tavolo regionale degli alpeggi, della Consulta del pastoralismo e della transumanza e della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza)

1. La Regione promuove studi e ricerche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici delle alpi e delle malghe e alla biodiversità legata ai sistemi di pascolamento.
2. Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all'intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, è istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'assessore regionale all'agricoltura.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo e prevede la possibilità di partecipazione **da parte di due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Consiglio regionale.**
4. È istituita la Consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui ai commi 2 e 3, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei relativi valori culturali.
5. È istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della Consulta del pastoralismo e della transumanza.
6. La Regione riconosce il valore storico, ambientale, culturale, sociale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.
7. Al fine di diffondere i valori sociali, culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, la Regione indice un bando annuale finalizzato all'erogazione di specifici fondi e benefici economici, a sostegno delle manifestazioni aventi carattere storico culturale.
8. Per le iniziative di cui ai commi 6 e 7, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione, in particolare, con:
 - a) gli enti locali e le associazioni del territorio;
 - b) gli enti gestori dei parchi naturali e regionali, compreso il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco nazionale della Val Grande;
 - c) le unioni montane;
 - d) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
 - e) gli istituti di ricerca, nonché le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
 - f) gli enti organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali legati alla cultura del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza.

e-mail: commercio@comune.sandamiano.at.it

21

ASSOCIAZIONE “ENOTECA REGIONALE DI NIZZA”

via Crova n. 2 c/o Palazzo Baronale Crova– 14049 Nizza Monferrato (AT)
cellulare dell’Associazione: 3201414335 tel. 0141/439294 – fax 0141/724683 e-mail: segreteria@enotecanizza.it
Sito internet: www.enotecanizza.it

L’associazione opera senza fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi:

- tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese e in particolare quella del territorio rappresentato, soprattutto per le attuali D.O.C. e D.O.C.G.;
- promuovere la conoscenza e le peculiarità dei vini rappresentati e di altri derivati dalla vinificazione;
- contribuire nello sviluppo turistico complessivo del territorio, svolgendo attività di accoglienza e informazione dei turisti del vino, dell’enogastronomia, della ruralità, promuovendo il territorio vitivinicolo, agricolo e rurale.

Per la realizzazione degli scopi suddetti, l’enoteca regionale, anche in collaborazione con le altre enoteche regionali, può sviluppare iniziative e attività promozionali.

L’associazione svolge la propria attività essenzialmente nell’ambito del territorio della Regione Piemonte.

CONSIGLIO DIRETTIVO

DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

(Art. 17 Statuto dell’Ente¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

BERTA PAOLO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 332 del 26-03-2024)

Durata in carica: **3 anni dalla data della nomina**

Scadenza: **2027**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 17 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sei membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, oltre al Presidente, di cui:

- uno designato dalla Regione Piemonte;
- tre nominati dagli Enti Promotori (uno per ogni Ente Promotore);
- due nominati dai Soci Partecipanti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, fatta eccezione per quelli che rappresentano gli Enti Promotori che scadono al termine del mandato proprio o di chi li ha delegati nell’Ente di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti, salva revoca in itinere.

Vige l’istituto della prorogatio.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA

Uffici: via G.B. Giuliani, 29 – 14053 Canelli (AT) tel. 0141-820280

Sito internet: www.enotecaregionalecanelli.it e-mail: info@enotecaregionalecanelli.it

L'Enoteca Regionale di CANELLI e dell'ASTESANA, nell'esercizio delle sue funzioni, non persegue fini di lucro, svolge la funzione di Ente per la promozione dei vini regionali, in particolare del territorio rappresentato, e persegue i seguenti scopi istituzionali:

a valorizzare e promuovere l'immagine dei vini di qualità prodotti nel territorio della Regione PIEMONTE, con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine (L. 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modifiche), sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;

b) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, i suddetti vini, purché di alta qualificazione.

c) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini e degustazioni guidate da effettuare anche in apposita sala attrezzata;

d) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della regione.

e) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della regione.

f) Nella mostra permanente possono essere ammessi altresì: distillati di vini (brandy) e vinacce (grappe), prodotti alternativi derivati dall'uva, verificati dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 24 ed accettati ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica Giudicatrice di cui ai successivi art. 22 e 23; olio e prodotti agro-alimentari tipici della regione e riconosciuti da apposita legge.

L'Enoteca, eventualmente e come attività secondaria e meramente strumentale rispetto agli scopi istituzionali di cui sopra, potrà:

- vendere i prodotti esposti;

- favorire i contatti fra le ditte espositrici e gli operatori commerciali del settore, fornendo specifiche informazioni ed indicazioni;

- esercitare, anche mediante gestione concessa in affitto a terzi, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti, generi alimentari e bevande.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in imprese, consorzi ed altre associazioni, enti e altri organismi che abbiano finalità analoghe alla propria a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO (Art. 14 Statuto dell'Ente¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

VIDOTTO STEFANIA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 23-12-2024)

Durata in carica: 3 anni

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Scadenza: **2027**

Compensi: non sono previsti compensi

¹ Art. 14 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Enoteca. Esso provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa.

Esso è composto da un numero di membri compreso fra 5 (cinque) e 10 (dieci) scelti fra tutti i soci e di cui uno designato dalla Regione Piemonte e almeno 3 di nomina di Comuni e Comunità. Alle sedute del Consiglio partecipa il Revisore dei Conti. I membri del Consiglio rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In sede di elezione, se 2 membri avranno riportato lo stesso numero di voti, sarà eletto il più anziano di età. Il Consiglio, all'interno dei suoi componenti, nomina a maggioranza il Presidente, i Vice Presidenti e il Comitato di Presidenza.

FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE – AGRION

Via Falicetto, 24 – 12030 Manta (CN) - telefono: 01751953030
e-mail: fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it amministrazione@agrion.it
organizzazione@agrion.it organizzazione@agrion.it
Sito internet: www.agrion.it

La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari.

Le attività di innovazione e ricerche sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. In particolare, la fondazione si propone di:

- a) *sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;*
- b) *promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;*
- c) *favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;*
- d) *trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ELEZIONE DI 3 COMPONENTI SCELTI TRA SOGGETTI DI COMPROVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ

(Articoli 6 e 10 Statuto dell'Ente¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

BALLARI GIACOMO
GRISERI GIANLUCA
GAMBA ANDREA

AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO

(Eletti con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22-07-2025)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2029**

Requisiti: scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità

Compensi: L'emolumento annuo lordo è fissato in massimo 25.000 € su base annua al Presidente e a ciascun amministratore avente diritto, escluso il Presidente, l'emolumento annuo lordo è fissato in massimo 2.500 € su base annua.

¹Art. 6

Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea di partecipazione;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo.

2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno del mandato. I loro componenti possono essere confermati non più di due volte.

Se i componenti degli organi cessano dalla loro carica prima della scadenza del loro mandato, i nuovi nominati durano in carica fino alla scadenza dell'organo di cui sono componenti.

Art 10 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di partecipazione ed è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) Tre designati dalla Regione Piemonte;
- b) Uno designato da Unioncamere Piemonte;
- c) Uno nominato dall'Assemblea di partecipazione.

via Trieste, 22/a - 10014 Caluso (TO) - telefono: [0119832006](tel:0119832006) fax [0119831164](tel:0119831164)
Sito internet: <http://www.consorziocanalecaluso.it/site/>
e-mail: direzione@consorziocanalecaluso.it pec: protocollo@pec.consorziocanalecaluso.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE
(Articolo 43, Statuto dell'Ente¹)

Durata in carica: 5 anni
Scadenza: **novembre 2026**
Compensi: non sono previsti compensi
Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente del Consorzio e da 10 Consiglieri, di cui 2 nominati dalle utenze di forza motrice, ed un rappresentante della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 del R.D. 13-2-1933 n. 215.

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPENSORI ALPINI (CA)

C/o Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca – VIA NIZZA 330 Torino TO – 10127– 011-4321507 - 2379

Pec: assessore.protopapa@cert.regione.piemonte.it fauna@cert.regione.piemonte.it

L'“(A.T.C. o C.A)” ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvopastorale compreso nell'ambito territoriale “(sigla dell'A.T.C. o C.A.)” in relazione all'attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonché di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio dell'(A.T.C. o C.A.).

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 5 COMPONENTI DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

(art. 10 Statuto dell'Ente¹)

TROPEANO CORRADO (Presidente)	AUTOCANDIDATO
LOMBARDI MARINELLA	AUTOCANDIDATO
ROTOLO DANILLO	AUTOCANDIDATO
SCAZZOLA MARCO	AUTOCANDIDATO
SUTERA SARDO LUCIANO	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 168 del 27-10-2021)

Durata in carica: **5 anni** - la durata del Collegio coincide con quella del Comitato di gestione

Scadenza: **ottobre 2026**

Compensi: Ai Componenti viene corrisposta dalla Regione una indennità stabilita in base alle disposizioni in vigore

Requisiti Iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ “Art. 10 Controllo contabile

1. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività degli ATC e dei CA è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile sull'attività degli organismi di gestione che consiste nell'effettuazione di un numero minimo di sei verifiche per ogni anno per ciascun ATC e CA. Delle suesposte verifiche due sono relative al bilancio di previsione e al rendiconto tecnico-finanziario. A conclusione di ogni verifica, i Revisori dovranno trasmettere una dettagliata relazione all'Assessorato regionale competente in materia alle seguenti scadenze:

- entro il 30 dicembre la relazione di verifica relativa al bilancio di previsione inerente l'esercizio successivo;

- entro il 30 aprile la relazione di verifica relativa al rendiconto tecnico-finanziario inerente l'esercizio precedente;

- relazioni di verifica trimestrali: entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento.

3. In particolare il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo adottata dal Comitato di gestione. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I membri del Collegio possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione di documenti relativi alle entrate e alle spese.

6. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente alla Giunta regionale.

7. Su richiesta della Direzione regionale competente in materia il Collegio dei Revisori dei Conti fornisce ogni altra informazione relativa all'attività di controllo esercitata.

8. La regione nomina un Collegio dei Revisori dei Conti formato da cinque componenti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori, di cui uno con funzioni di Presidente. La durata del Collegio coincide con quella del Comitato di gestione.

9. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti viene corrisposta dalla Regione una indennità stabilita in base alle disposizioni in vigore; all'onere corrispondente si provvede con i proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

10. In caso di riscontrate gravi irregolarità contabili, la Giunta regionale comunica alla Provincia e alla Città metropolitana di procedere allo scioglimento del Comitato di gestione e alla contestuale nomina di un Commissario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6, commi 9 e 10.

22. Al comma 2, dell'articolo 11 dopo le parole “della Provincia” sono inserite le seguenti “o della Città metropolitana”.

23. Al comma 3, dell'articolo 11 dopo le parole “alla Provincia” sono inserite le seguenti “o alla Città metropolitana”.

“ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE – ROERO E MONFERRATO”

Sede Sociale: piazza Alfieri 30 (Palazzo della Prefettura) 14100 Asti (AT)

Sito Internet: <https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/contatti/>

E-mail: info@paesaggivitivinicoliunesco.it

L'Associazione persegue gli scopi sul territorio della Regione Piemonte e si propone la realizzazione di obiettivi e azioni come previsti dal Piano di gestione della candidatura UNESCO e dalle sue successive implementazioni. L'Associazione persegue, ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra i territori, relativamente al patrimonio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi presenti nelle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, obiettivi di sviluppo della conoscenza sui beni del patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei Territori di riferimento. L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio, anche aventi natura commerciale, comunque indispensabili e strumentali al perseguimento dei propri scopi e non prevalenti. Gli oneri finanziari di cui l'Associazione si farà carico, con le diverse modalità indicate nello Statuto, sono esclusivamente quelli relativi alla gestione delle iniziative di rete, gravando invece a carico dei singoli soggetti pubblici e/o privati gli interventi di conservazione e recupero dei propri beni o le manifestazioni che non determinano il coinvolgimento di tutti i soci fondatori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 2 MEMBRI

(Art. 8 Statuto dell'Ente¹)

Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013

BALDI GIANFRANCO

AUTOCANDIDATO

ROSSETTO GIUSEPPE

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 236 del 27 luglio 2022)

Durata: 4 anni

Scadenza: **16/02/2027**

Requisiti: nessun requisito richiesto

Compensi: Le cariche ricoperte sono a titolo gratuito. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

¹ Articolo 8 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da 5 membri così designati:

due dalla Regione Piemonte;

uno dal Presidente della Provincia di Alessandria;

uno dal Presidente della Provincia di Asti;

uno dal Presidente della Provincia di Cuneo.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni.

La carica di Presidente e di Vicepresidente è individuato tra i componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono ricoperte a titolo gratuito. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente oppure dal consigliere più anziano, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo dell'adunanza che potrà essere la sede legale o altra località. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

a) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b) proposizione all'Assemblea dei soci della quota di adesione e delle quote di associazione annuali;

c) proposta di nomina del Presidente e del Vicepresidente

d) approvazione del regolamento interno dei criteri generali in materia di organizzazione del personale e della relativa pianta organica, nonché di assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza od utilizzo di personale interno secondo gli accordi intervenuti fra i soci;

e) redazione dei programmi di attività;

f) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;

g) nomina di un Direttore per l'adozione degli atti di gestione in base agli indirizzi degli organi;

h) eventuale istituzione di sedi operative sul territorio regionale.

———— **COMITATI E COMMISSIONI** ————

COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE-AUTORITA' MILITARI SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE SERVITU' MILITARI

Esercito Italiano - Comando Regione Militare Nord – Ufficio Logistico – C.so Vinzaglio, 6 – 10121 Torino
tel. 011-56034358 e-mail: uadsezloginfrsm@cmeto.esercito.difesa.it sucorpo@cmeto.esercito.difesa.it

In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

DESIGNAZIONE DI 7 MEMBRI EFFETTIVI (Art. 322, Decreto Legislativo n. 66 del 15/03/2010¹)

GALAVOTTI GUIDO	AUTOCANDIDATO
LIGUORI ANDREA	AUTOCANDIDATO
PAPURELLO NICOLO'	AUTOCANDIDATO
TRAVERSA GRAZIANO	AUTOCANDIDATO
VACCARINO FIORENZO	AUTOCANDIDATO
CINAGLIA LUIGI	AUTOCANDIDATO
LAINA EMANUELE	AUTOCANDIDATO

DESIGNAZIONE DI 7 MEMBRI SUPPLENTI (Art. 322, Decreto Legislativo n. 66 del 15/03/2010)

FENILI MAURO	AUTOCANDIDATO
D'ELIA CARMINE	AUTOCANDIDATO
VILLATA PAOLA	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 56 del 23-12-2024)
(Nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 gennaio 2025, n. 7)

¹ Art. 322

Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari

1. In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.
3. Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplente.
4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva. 5. Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.
6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.
8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.
9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
10. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.
11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei ministri.
12. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei ministri. 13. Il Consiglio dei ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
14. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

GOTTARDO LORENZO	AUTOCANDIDATO
SCARZELLO MARIELLA	AUTOCANDIDATO
NARZISI FRANCESCO	AUTOCANDIDATO
PINO FABRIZIO	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 80 del 13-05-2025)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

c/o Regione Piemonte Assessorato Attività produttive Piazza Piemonte, 1 Torino TO – 10127 tel. 011-4321700 – fax 011-4323862
(Art. 9, legge regionale n. 23/04¹)

Alla Commissione Regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti: studiare la cooperazione , in relazione alle cause che ne generano l'esigenza e agli effetti che essa determina nell'economia regionale; proporre alla Giunta indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative; formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui disegni di legge della Giunta Regionale in tema di cooperazione; esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di cooperazione al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse; esprimere parere sui programmi e sui criteri regionali di concessione dei contributi secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge regionale 15 maggio 1978, n. 24; esprimere parere su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta Regionale.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI DUE IN RAPPRESENTANZA DELLA MAGGIORANZA ED UNO DELLA MINORANZA

BECCARIA ANNALISA
BINZONI ALESSANDRA
CANALIS MONICA

FORZA ITALIA
FRATELLI D'ITALIA
PARTITO DEMOCRATICO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 04-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura
Compensi: non sono previsti compensi
Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ Art. 9 (Composizione e funzionamento)

1. La Commissione regionale della cooperazione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato che la presiede;
 - b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato dalle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
 - c) **tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;**
 - d) un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);
 - e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).
2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.
3. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.
4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA

c/o Direzione Sanità e Welfare - Piazza Piemonte, 1 Torino TO - tel. 011-4325971 – 011- 4323339 e-mail: crpo@regione.piemonte.it

La Commissione Regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Piemonte, istituita dalla Regione Piemonte con legge regionale 12 novembre 1986 n° 46, prevista dalla Commissione Europea, ha come finalità quella di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

ELEZIONE DI 15 MEMBRI (Art. 3, legge regionale n. 46/86¹ e s.m.i.)

ALESSI PATRIZIA MARIA	AUTOCANDIDATO
BONIFACIO-GIANZANA ELENA	AUTOCANDIDATO
FIORINO SALVATORE	AUTOCANDIDATO
LA VECCHIA LUISA	AUTOCANDIDATO
ODARDA BARBARA	AUTOCANDIDATO
PANETTA ILARIA	AUTOCANDIDATO
PORTA MARIA ROSA ASSUNTA	AUTOCANDIDATO
ROSSI MARTINA	AUTOCANDIDATO
CHIABOTTO ELISA	AUTOCANDIDATO
FTEITA FIRIAL CHERIMA	AUTOCANDIDATO
BERZANO PAOLA	AUTOCANDIDATO
GRIMALDI ANGELA	AUTOCANDIDATO
LORENZINO SILVIA	AUTOCANDIDATO
TODROS TULLIA	AUTOCANDIDATO
GIACCHELLO ERIKA	

(Elette con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 23-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: L.r. n. 33/76 - € 7.75 a seduta ai componenti - € 10.33 a seduta al Presidente

Requisiti: riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

¹ **Art. 3.** (Composizione della Commissione)

La Commissione è composta da **15 membri eletti dal Consiglio Regionale**, con voto limitato, fra persone che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le Consigliere e le Assessore regionali in carica. **Per ciò che attiene alle modalità di nomina valgono in quanto applicabili le norme previste dagli articoli 3, 7, 10 della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10.***

La presentazione di ogni candidatura deve essere accompagnata da un curriculum dal quale risultino la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti, di cui all'art. 2 della presente legge.

In caso di dimissioni di uno dei membri della Commissione, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione entro il termine di 60 giorni dalla data delle dimissioni, con le stesse modalità previste dai commi precedenti.

Della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti designate dalle Confederazioni sindacali regionali.

* La legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 è stata sostituita dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

COMITATO REGIONALE PER I DIRITTI UMANI E CIVILI

C/o Consiglio Regionale del Piemonte – Settore Organismi consultivi e osservatori
via Alfieri, 15 – Torino 10121 - tel. 011-5757347 fax 011-5757365
e-mail: diritti.umani@cr.piemonte.it

La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, comma 3, e 11 dello Statuto regionale nonché in armonia con i principi della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.

INDIVIDUAZIONE DI 2 COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(articoli 1, 2, 3, 4 e 6, Legge regionale n. 4/2020¹)

CASTELLO MARIO SALVATORE

CERA VALENTINA

(Individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nella seduta n. 2 del 15-01-2025)

NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI 1 ESPRESSIONE DELLA MINORANZA

(articoli 1, 2, 3, 4 e 6, Legge regionale n. 4/2020)

MAGLIANO SILVIO

LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE PIEMONTE MODERATO E LIBERALE

PENTENERO GIOVANNA

PARTITO DEMOCRATICO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 04-12-2024)

NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI DAL MANDATO

(articoli 1, 2, 3, 4 e 6, Legge regionale n. 4/2020)

ZAMBAIA SARA

AUTOCANDIDATO

BARICCO ENRICA

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 23-12-2024)

¹Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, comma 3, e 11 dello Statuto regionale nonché in armonia con i principi della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.

Art. 2. (Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per i diritti umani e civili, di seguito Comitato, quale organismo di consultazione e partecipazione in ordine alle politiche in tema di diritti umani e civili.

Art. 3. (Funzioni)

1. Il Comitato:

a) promuove il rispetto e la tutela dei diritti umani e civili;

b) formula al Consiglio regionale proposte relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani e civili e alle iniziative relative alle celebrazioni per la giornata di cui all'articolo 8;

c) collabora con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano della salvaguardia dei diritti umani e civili.

Art. 4. (Composizione)

1. Il Comitato è composto:

a) dal Presidente del Consiglio regionale;

b) dall'assessore competente;

c) da due componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

d) da due consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza;

e) da due consiglieri regionali cessati dal mandato;

f) da venti esperti in materia di diritti umani e civili nominati dal Consiglio regionale.

2. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o emolumento.

Art. 6. (Insediamento e durata in carica)

1. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

NOMINA DI 20 ESPERTI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E CIVILI
(articoli 1, 2, 3, 4 e 6, Legge regionale n. 4/2020)

ARTUSI MARIA FRANCESCA	AUTOCANDIDATO
BALAGIZI SIFA MARIAJEN	AUTOCANDIDATO
BOGGERO GIOVANNI	AUTOCANDIDATO
GERACI BRUNO	AUTOCANDIDATO
LAMBERTI DAVIDE CARLO	AUTOCANDIDATO
LEO GIAMPIERO	AUTOCANDIDATO
LESANI SAHELI YOOSEF	AUTOCANDIDATO
MARCHETTI LORENZO	AUTOCANDIDATO
MILANESIO DEBORAH	AUTOCANDIDATO
MURICA ROSSELLA	AUTOCANDIDATO
NUZZO SALVATORE	AUTOCANDIDATO
SACCO RACHELE	AUTOCANDIDATO
SGROI ANTONIO	AUTOCANDIDATO
BOSSUTO IURI GILBERTO	AUTOCANDIDATO
FERRARA ELENA	AUTOCANDIDATO
DI MAURO DAVIDE	AUTOCANDIDATO
REQUENA MARIA DE JESUS	AUTOCANDIDATO
RUGGIERO MICHELE	AUTOCANDIDATO
SCIRETTI MARCO	AUTOCANDIDATO
TAWFIK JOUNIS	AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 23-12-2024)	

Durata in carica: Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo Comitato

Compensi: ai componenti il Comitato non spetta alcun compenso o emolumento.

Requisiti per la nomina dei 20 esperti: esperienza in materia di diritti umani e civili.

COMMERCIO

PROMEKO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI

(GIA' AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO)

c/o Camera di Commercio di Asti – Palazzo Borello Piazza Medici, 8 – 14100 Asti - tel. 0141-535211 fax 0141-535234 0141535200
e-mail: aziendaspeciale@at.camcom.it pec aziendaspeciale@at.legalmail.camcom.it info@pec.aa.camcom.it
Sito internet: www.at.camcom.gov.it

L'Azienda persegue lo scopo di armonizzare e attuare le attività promozionali dell'Ente, in Italia e dall'estero, nei seguenti settori:

- a) *promozione e sviluppo della produzione agricola, artigianale, industriale e commerciale della provincia;*
- b) *promozione territoriale e turistica;*
- c) *promozione di servizi alle imprese.*

L'Azienda persegue altresì lo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale e di promuovere il rilancio dell'occupazione qualificata in attività innovative di ricerca, produzione, commercializzazione, servizi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE
(Art. 8, Statuto dell'Ente¹)

DUTTO LORENZO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO (Del. n. 333 del 26/03/2024)
VERRINO ALESSANDRO	(supplente)	AUTOCANDIDATO (Del. n. 334 del 27/03/2024)

Durata in carica: 5 anni a decorrere dalla data della deliberazione del **23 ottobre 2024**

Scadenza: **23 ottobre 2029**

Compensi: indennità annua lorda di € 2500,00 più rimborso spese per lo svolgimento dell'incarico, per il membro supplente non sono previsti compensi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

N.B.: Fusione per incorporazione di ASPERIA nell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del Mercato e nuova denominazione in "PROMEKO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI"

¹Art 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività produttive;

un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Piemonte;

un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività produttive è il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli in custodia;

b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamenti;

c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lett. A), b), c), e d) dell'articolo 55 del D.M. 23.7.1997, n. 287.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti indicati con deliberazione del Consiglio Camerale.

FEDORA, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

c/o Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola – Villa Fedora – 28831 Baveno - Strada del Sempione n. 4 –
tel. 0323-912811 – Direttore: Cristina D’Ercole 0321338252 mob: 3395882976 telefax 0323-922054 e-mail: fedora@pno.camcom.it
pec: aziendaspecialefedora@pec.it
Sito internet: www.vb.camcom.it/

L’Azienda persegue lo scopo di attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, le attività promozionali della Camera di Commercio nei seguenti settori:

- a) *promozione e sviluppo dei prodotti e dei distretti-filiere produttive;*
- b) *promozione territoriale e turistica;*
- c) *formazione;*
- d) *creazione e sviluppo d’impresa;*
- e) *promozione di servizi alle imprese;*
- f) *studi e ricerche economiche*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE (Art. 8 Statuto dell’Ente¹)

MELONE MASSIMO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
CAVIGLIOLI MARCO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 240 del 28-07-2022)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2027**

Compensi: Importo di € 3.000,00 per il Presidente e di € 2.500,00 per i componenti al lordo di ritenute e oneri fiscali.

Nessun compenso spetta al componente supplente.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Art 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

- un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività produttive;
- un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione;
- un membro effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività Produttive è il presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell’Azienda ed in particolare:

- a) effettuano periodici controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull’esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi al D.P.R. 2 novembre 2005.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dalla Giunta Camerale.

**ASPERIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA**

Via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria – signora Simona Gallo tel. 0131-313209 / 3292106797 fax 0131313250 - 013143186 - 01313131
e-mail: asperia@al.camcom.it info@al.camcom.it Pec: asperia@al.legalmail.camcom.it
Sito internet: www.asperia.it

L'Azienda persegue lo scopo di armonizzare e attuare le attività promozionali della Camera di Commercio nei seguenti settori:

- a) *promozione e sviluppo dei prodotti agricoli e alimentari;*
- b) *promozione territoriale e turistica;*
- c) *promozione di servizi alle imprese;*

A tali fini l'Azienda potrà: partecipare a mostre, fiere, organizzare manifestazioni svolte allo sviluppo del settore economici alessandrini, promuovere prodotti agro-alimentari, effettuare studi e ricerche relative a novi processi produttivi, promuovere la valorizzazione turistica del territorio, attribuire borse di studi e premi. Inoltre, l'Azienda potrà coinvolgere altri soggetti nella realizzazione della sua attività, coordinandone gli apporti finanziari ed operativi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

(Art. 8 Statuto dell'Ente¹)

DUTTO LORENZO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
RIZZELLO PAOLO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 267 del 04-04-2023)

Durata in carica: 5 anni - la durata del Collegio dei Revisori dei Conti è fissata in cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione n. 62 del 28.04.2023

Scadenza: **28 aprile 2028**

Compensi: indennità annua lorda per il membro effettivo di € 2500. Nulla viene riconosciuto al membro supplente

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

N.B.: Fusione per incorporazione di ASPERIA nell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del Mercato e nuova denominazione in "PROMECA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI" (estinta per incorporazione)

¹Art 8 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

- un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività produttive;
- un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Giunta delle Camere di Commercio;
- un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività Produttive è il presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica cinque anni dalla data della delibera della Giunta camerale di costituzione del Collegio.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) effettuano periodici controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi per le stesse, ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lettera a), b), c), e d), dell'articolo 55 del Decreto MICA 23.07.1997 n. 287.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio Camerale.

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO “TORINO INCONTRA”

“Torino Incontra” – via S. Francesco da Paola, 24 – 10123 – Torino tel. 011-5716800 011-5576800 011-5576812

e-mail: contact@torinoincontro.org protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

Sito internet: www.torinoincontro.org

L'Azienda Speciale, che svolge attività di interesse pubblico finalizzata allo sviluppo del sistema economico, ha i seguenti compiti:

- *Promuovere e sostenere direttamente attività di studio e/o di ricerca sulle problematiche che attengono lo sviluppo economico, sociale e culturale; assumere ogni altra iniziativa promozionale a favore delle imprese per conto e su richiesta specifica della Camera di Commercio; organizzare, nei settori di attività attinenti ai compiti istituzionali della Camera di commercio e degli enti aderenti, convegni, televideoconferenze, congressi, seminari di studio, mostre artistico-culturali e commerciali, corsi di formazione e di qualificazione; incontri di operatori italiani ed esteri, nonché servizi di comunicazione, immagine e relazioni esterne;*
- *Concedere ad operatori pubblici e privati, Enti e Associazioni varie l'uso delle proprie sale riunioni per incontri, convegni e manifestazioni;*
- *Gestire sia direttamente che indirettamente le diverse attrezzature, affidando a terzi l'eventuale gestione di quelle di ristorazione e bar;*
- *Pubblicare, eventualmente, atti, studi e ricerche e quanto è stato oggetto di manifestazione presso il “Centro”;*
- *Assumere in proprio o in associazione con altri la gestione di centri, svolgenti attività affine a quella dell'azienda e istituiti da altre Camere di Commercio e da altri Enti pubblici e privati;*
- *Svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

(Art. 9 Statuto dell'Ente¹)

RIGON STEFANO (effettivo)

AUTOCANDIDATO

CIRAVEGNA MARZIO (supplente)

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 286 del 27-06-2023)

Durata in carica: 5 anni – quinquennio 2023/2028

Scadenza: **28 aprile 2028**

Compensi: indennità annua lorda per il membro effettivo di € 4800,00 indennità per il membro supplente 0 €

(Emolumento determinato dal Consiglio della Camera di Commercio)

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

Il Collegio dura in carica cinque anni quanto l'organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) Effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) Verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) Vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) Esaminano il preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio della Camera di commercio, ai sensi di legge.

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO “LABORATORIO CHIMICO”

Via Ventimiglia, 165 – 10123 Torino - tel. 011-6700111 fax 011-6700100 e-mail: labchim@lab-to.camcom.it partecipazioni@to.camcom.it

Sito internet: <https://www.lab-to.camcom.it/>

L'Azienda Speciale, che svolge attività di interesse pubblico finalizzata allo sviluppo del sistema economico, ha i seguenti compiti:

- Rilasciare ad organismi nazionali ed internazionali certificati ufficialmente riconosciuti su merci e prodotti;
- Fornire al produttore, commercianti e consumatori un servizio qualificato di analisi e consulenze su merci e prodotti;
- Compiere attività di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato, con eventuale diffusione dei risultati;
- Svolgere funzioni di ricerca, di carattere applicativo nell'ambito della chimica, della microbiologia della biologia molecolare e della tecnica, soprattutto per quanto concerne i nuovi processi produttivi e nuovi prodotti;
- Svolgere un'azione di consulenza/servizio, nei campi dell'igiene e delle tecnologie alimentari ed in quelli dell'ecologia e della sicurezza dell'ambiente di lavoro o in altri campi attinenti l'attività del Laboratorio, nei confronti di Enti pubblici e/o privati, aziende, consorzi, associazioni, singoli operatori economici, ecc.
- Tenere corsi di formazione e pubblicare testi nei settori attinenti ai servizi offerti, sia per iniziativa propria o delle Camere di commercio aderenti, sia a seguito di richiesta di Associazioni di categoria, Enti pubblici e/o privati;
- Svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.

Possono partecipare all'attività aziendale le altre Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le loro Unioni Regionali e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

(Art. 9 Statuto dell'Ente¹)

PRUNAI STEFANO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
FORNERO MARINA	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 285 del 27-06-2023)

Durata in carica: 5 anni - quinquennio 2023/2028

Scadenza: **luglio 2028**

Compensi: indennità annua lorda per il membro effettivo di € 4800,00 indennità per il membro supplente 0 € (Emolumento determinato dal Consiglio della Camera di Commercio)

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

Il Collegio dura in carica cinque anni quanto l'organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

a) Effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;

b) Verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;

c) Vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

d) Esaminano il preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio della Camera di commercio, ai sensi di legge.

CONTROLLI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER IL PIEMONTE

Via Bertola, 28 - 10121 Torino telefono: 011-5608671 fax 011-5608603
Sito Internet: www.controllo.piemonte@corteconti.it- mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.

DESIGNAZIONE DI 1 COMPONENTE* (Art. 7, comma 8 bis, legge 5 giugno 2003 n. 131¹)

Durata in carica: **5 anni**

Compensi: vedi art. 7 in calce riportato

Requisiti: scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili.

Inoltre, devono essere accertati i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in almeno una delle discipline di seguito elencate:

- a) economia e commercio
- b) scienze statistiche
- c) giurisprudenza
- d) altro titolo di studio ad esse equipollente

2) attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche. *(Corte dei conti – deliberazione dell'8/11/2003)*

***Iter di nomina sospeso**

¹ (Art. 7, comma 8 bis)

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal consiglio regionale e dal consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; I medesimi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei Consiglieri della Corte dei conti con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, numero 385.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE

Piazza Piemonte, 1 Torino TO - Tel. 011.4323138

e-mail: collegio.revisori@regione.piemonte.it

Link: <http://www.cr.piemonte.it/web/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/collegio-dei-revisori-dei-conti>

Il Collegio opera quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

NOMINA DI 3 MEMBRI, DI CUI UNO CON FUNZIONE DI PRESIDENTE

(I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente)

(Art. 70 bis dello Statuto¹; artt. 40 bis- 40 terdecies, l.r. 7/2001²; art. 25, l.r. 8/2013¹; deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 253 del 15 ottobre 2025)

¹ Art. 70 bis Statuto

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.

² Art. 40 bis. (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito, in attuazione dell' articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell' articolo 70 bis dello Statuto , il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, che opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

(omissis)

Art. 40 ter. (Composizione e nomina del Collegio)

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 40 octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo articolo 40 octies. All'estrazione a sorte provvede l'Ufficio di Presidenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 40 septies. (Funzionamento del Collegio)

1. Le funzioni del Collegio sono esercitate collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

4. I singoli componenti possono eseguire, anche individualmente, le ispezioni e i controlli di natura contabile necessari all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 40 quinquies, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali attività, in apposita seduta collegiale, da convocarsi tempestivamente.

5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, comprensivo delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. I verbali sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente.

7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 40 octies. (Elenco regionale dei revisori dei conti)

1. Ai fini dell'articolo 40 ter, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 .

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale recepisce i criteri per l'iscrizione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e definisce le modalità di tenuta dell'elenco.

4. L'elenco è periodicamente aggiornato ed è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 40 novies. (Durata della carica)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza;
- c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40 duodecies.

5. Il componente del Collegio è revocabile per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.

Art. 40 decies. (Responsabilità)

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui acquisiscono conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 40 undecies. (Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.

2. Nei casi di cui all'articolo 40 novies, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

CAVALITTO GIORGIO
SPAGONI UMBERTO
ZOCCOLA PAOLO

AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO

Il Presidente del Consiglio regionale, preso atto delle risultanze dell'estrazione a sorte, da parte dell'Ufficio di Presidenza, dei tre nominativi iscritti nell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti, con proprio **decreto n. 7 del 2 dicembre 2025**, ha nominato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte.

Durata in carica: il Collegio dura in carica **tre anni** a decorrere dalla data di nomina ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni.

Compensi: Al Presidente del Collegio spetta una indennità annuale pari a 40.250,00 euro al netto di IVA e oneri.

Ai componenti del Collegio spetta una indennità annuale pari a 35.000,00 euro al netto di IVA e oneri.

Al Presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Scadenza: 31 dicembre 2028.

Requisiti: Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 1) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE); 2) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34); 3) approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica; 4) qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento, nell'anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

3. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 40 duodecies. (Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti di cui alla lettera a) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti di cui al comma 1, lettera a) da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti di cui al comma 1, lettera a).

4. L'incarico di revisore dei conti non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni, con popolazione superiore a quindicimila abitanti, ricadenti nel territorio regionale.

¹ Art. 41. (Norma finale in merito al Collegio dei revisori dei conti)

1. In sede di prima applicazione del Capo III Bis della l.r. n. 7/2001, come introdotto dall'articolo 25 della presente legge, ai fini della presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 40 octies della l.r. 7/2001, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet del Consiglio regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1, è costituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dall'articolo 40 octies della l.r. 7/2001

3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio, secondo le modalità di cui all'articolo 40 ter della l.r. 7/2001, entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.

4. L'insediamento del Collegio avviene entro trenta giorni dall'avvenuta nomina.

ORGANISMO REGIONALE PER IL CONTROLLO COLLABORATIVO - ORECOL

Piazza Piemonte, 1 Torino TO - Segreteria ORECOL
Telefono 0114321026 E-mail: orecol@regione.piemonte.it

L'Organismo regionale per le attività di controllo ("ORECOL") di natura collaborativa, ha il fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale previsto dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dai relativi provvedimenti attuativi, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi in house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale.

NOMINA DI 3 COMPONENTI, DI CUI UNO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE (articolo 2, l.r. n. 27/2021¹)

LIBRA LUCA (Presidente)	AUTOCANDIDATO
MOSSA MARIANO	AUTOCANDIDATO
DI BENEDETTO AURORA ANDREA	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 114 del 22/07/2025)

¹ Art. 2.

(Costituzione dell'ORECOL)

1. L'ORECOL è organismo indipendente di controllo interno, composto da cinque membri esterni all'amministrazione regionale, **di cui tre nominati dal Consiglio regionale (di cui uno con funzioni di Presidente)** e due nominati dalla Giunta regionale. La nomina è effettuata a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. I componenti dell'ORECOL restano in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento del nuovo organismo, comunque non oltre otto mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale; possono essere nominati non più di due volte consecutive previa procedura selettiva pubblica, secondo quanto previsto dalla [legge regionale 23 marzo 1995, n. 39](#) (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

3. Partecipano alle sedute dell'ORECOL, senza diritto di voto, il responsabile della struttura organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura preposta alla funzione di audit interno.

4. I componenti dell'ORECOL sono scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità, con riconosciute esperienze nel settore pubblico o privato e con accertate competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici, analisi ed organizzazione dei sistemi sanitari, diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale.

5. Al fine di garantire l'osservanza dei principi costituzionali di imparzialità, di correttezza e di lealtà, non possono rivestire il ruolo di componenti dell'ORECOL e, se già nominati, decadono, coloro i quali, al momento della domanda, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva ancorché a pena condizionatamente sospesa, per delitti, consumati o tentati, previsti nei titoli II, III e VII del [libro secondo del codice penale](#) o per delitti previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#) (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell' [articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205](#)), ovvero per ogni altro delitto, tentato o consumato, punibile con pena edittale (da sola o congiunta a pena pecuniaria) superiore, nel massimo, ad anni quattro di reclusione; ai fini del calcolo della pena occorre tenere conto anche degli eventuali aumenti conseguenti alla presenza di circostanze comunque aggravanti.

6. In occasione della nomina, il Consiglio e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, svolgono una rigorosa valutazione delle candidature, tenendo presente ogni elemento utile, conosciuto o conoscibile, che consenta di apprezzarne l'affidabilità, l'onorabilità, l'integrità, la lealtà, l'imparzialità e gli altri requisiti prescritti dal [decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#) (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' [articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)).

7. Non possono essere nominati componenti dell'ORECOL i dipendenti della Regione Piemonte, i dipendenti e i componenti degli organi degli organismi in house ed in controllo regionale, degli enti locali compresi nel territorio regionale e coloro che:

a) rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina;

b) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali o che abbiano avuto tali rapporti nei tre anni precedenti alla nomina;

c) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione regionale;

e) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;

f) siano componenti di altri organismi di valutazione o controllo dell'amministrazione regionale.

8. Qualora successivamente alla nomina sia accertata la sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità di cui ai commi 5 e 7, nonché la violazione del divieto di cui al comma 9, l'organo regionale competente alla nomina, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza dall'incarico. Nel caso di conflitto di interessi sopravvenuto, la decadenza è dichiarata, qualora l'interessato non abbia provveduto a segnalare la causa all'organo regionale competente e a rimuoverla secondo le disposizioni regionali.

9. I componenti dell'ORECOL, non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

o m i s s i s

Durata in carica: Termine legislatura e fino all'insediamento del nuovo organismo, comunque non oltre otto mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Compensi: Al Presidente dell'ORECOL compete un'indennità nella misura dell'80% (pari a euro 3.452,69 mensili) di quella stabilita dall'art. 20 della l.r. 50/1981 (Istituzione del difensore civico) e del 50% (pari a euro 2.157,93 mensili) ai restanti componenti.

Requisiti: Scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità, con riconosciute esperienze nel settore pubblico o privato e con accertate competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici, analisi ed organizzazione dei sistemi sanitari, diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale (Art. 2 comma 4, l.r. 27/2021)

CULTURA

Sede: Musei Reali di Torino - Piazzetta Reale, 1 – 10122 TORINO
Piazza della Repubblica 4 – Venaria Reale (TO) Musei Reali tel.: 0115211106
Sito internet: <https://museireali.beniculturali.it/contattaci/> e-mail: drm-pie@cultura.gov.it
pec: udcm@pec.cultura.gov.it e-mail: mr-to@cultura.gov.it PEC mr-to@pec.cultura.gov.it

ASSOCIAZIONE, SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO "HYDROAID"

Sede: Via Corte d'Appello, 16, 10122 Torino TO - Telefono: 011 0113 4600
Posta Elettronica Certificata: hydroaid@pec.it E-mail: hydroaid@hydroaid.it Sito internet: <http://www.hydroaid.org>

L'Associazione non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all'estero, e persegue esclusivamente finalità sociali di solidarietà e assistenza nel campo della formazione e della ricerca per lo sviluppo di conoscenza e di competenze (capacity building) nel settore della gestione e tutela delle risorse idriche ed argomenti ad essa correlati. Essa opera a favore di aree, paesi e regioni svantaggiate e popolazioni bisognose di sostegno allo sviluppo. Essa organizza corsi teorico-pratici di formazione sulla gestione delle risorse idriche e sugli aspetti ad essa connessi quali: la gestione dei servizi idrici, la tutela dell'ambiente e del territorio in riferimento all'acqua e alla sanitation con relativo training. Tali corsi sono destinati a tecnici-manager di paesi emergenti o in via di sviluppo o provenienti da aree o regioni svantaggiate e sono per essi gratuiti. Può tuttavia essere richiesto, se giudicato opportuno dagli organi associativi, un concorso spese ai fruitori del servizio o ai paesi o regioni di provenienza in misura da determinarsi. Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'ammissione ai corsi di allievi paganti, su richiesta di paesi o soggetti terzi che siano disposti a sostenerne i costi, fissando il contributo da richiedere e compatibilmente con il normale svolgimento dei corsi. L'associazione svolge attività di ricerca volta allo studio e al miglioramento della gestione delle risorse ambientali. L'Associazione promuove inoltre e partecipa a programmi di capacity building con riferimento ai temi della gestione delle risorse idriche e alle tematiche di gestione dei servizi idrici e della tutela dell'ambiente e del territorio in riferimento all'acqua e alla sanitation, finalizzate alla solidarietà ed assistenza a favore di paesi emergenti o in via di sviluppo o aree o regioni svantaggiate. L'Associazione potrà inoltre: a) organizzare conferenze, spettacoli e manifestazioni che abbiano attinenza con le sue finalità; b) allacciare relazioni con altri soggetti, pubblici o privati, che siano ritenute utili al migliore svolgimento dei compiti statutari; c) realizzare pubblicazioni funzionali ai suoi scopi; d) organizzare iniziative associative di carattere collaterale, senza fini di lucro; e) intraprendere ogni iniziativa che il Consiglio di Amministrazione giudichi opportuna e utile ad un migliore svolgimento dei compiti statutari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO (Art. 12, Statuto dell'Ente¹)

Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013

BIANCARDI ROBERTO (riconfermato) AUTOCANDIDATO
(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 135 del 16-12-2025)

Durata in carica: 3 anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, con possibilità di essere riconfermati

Scadenza: **dicembre 2028**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: non sono previsti compensi

¹Art. 12 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, con possibilità di essere riconfermati. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio dei revisori dei conti, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi amministratori nominati da parte dell'Assemblea restano in carica per la residua durata del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'assemblea dei soci. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o audio/teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi gli atti espressamente riservati dallo Statuto all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione deve avvalersi di un Comitato Scientifico in grado di fornire il proprio avviso e consiglio. 5 Il Consiglio di Amministrazione può accogliere contributi, pubblici o privati, a sostegno delle attività della Scuola e può stipulare accordi con soggetti interessati ad offrire contributi destinati alla formazione di tecnici di specifici paesi. Può inoltre stipulare accordi di collaborazione con soggetti la cui attività abbia attinenza con le finalità associative e deliberare l'adesione dell'Associazione a organismi o strutture associative affini, qualora lo ritenga utile per dette finalità.

COMITATO CONSULTIVO DEL CENTRO "GIANNI OBERTO"

c/o Biblioteca del Consiglio Regionale Via Confienza, 14 - 10121 Torino - tel. 011-5757376 fax 011-5757304
e-mail: centro.oberto@cr.piemonte.it

Il Centro collabora con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con le associazioni storico-culturali, nell'individuazione di un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni e figure significative che hanno caratterizzato la storia del Piemonte e per individuare nuove personalità di spicco che portano alti i valori del Piemonte nel mondo.

Il Centro svolge, inoltre, i compiti di:

- a) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere editate di scrittori piemontesi;*
 - b) tenere in deposito a titolo gratuito i materiali di cui alla lettera a) di proprietà di enti pubblici o di privati che ne affidano la custodia, nonché le tesi e i contributi scientifici di cui alla lettera e);*
 - c) custodire e catalogare i materiali di cui alle lettere a) e b);*
 - d) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui alle lettere a) e b) per la consultazione nella sede del Centro;*
 - e) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuire a laureati in discipline letterarie ed umanistiche presso le università piemontesi per tesi e contributi scientifici relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese;*
 - f) proporre incontri volti alla divulgazione e all'approfondimento delle tesi e dei contributi scientifici di cui alla lettera e);*
 - g) organizzare e promuovere convegni e incontri informativi finalizzati alla divulgazione della storia, della letteratura e del patrimonio culturale e linguistico piemontese;*
 - h) proporre l'istituzione di premi di studio rivolti a studenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado per elaborati o iniziative relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese.*
- Le attività di cui al comma 1 e alle lettere a), b), c), e) del comma 2 sono approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3.*
- Il Centro ha sede presso la biblioteca della Regione Piemonte.*

NOMINA DI 8 MEMBRI SCELTI FRA PERSONE DI PROVATA COMPETENZA

(Art. 4, legge regionale n. 15/2022¹)

GAIA GIULIANA	AUTOCANDIDATO
MERLA LARA	AUTOCANDIDATO
NUCERA FABRIZIO	AUTOCANDIDATO
PENNINI ANDREA	AUTOCANDIDATO
VISCA GIANFRANCO	AUTOCANDIDATO
FIRERA GIANNI	AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 23-12-2024)	
BERTOLOTTO CLAUDIO	AUTOCANDIDATO
SERRA VALTER	AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79 del 13-05-2025)	

Durata in carica: **Termine legislatura**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: scelti fra persone di provata competenza

NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI

(Art. 4, legge regionale n. 15/2022)

CERUTTI ANDREA	LEGA SALVINI PIEMONTE
CONTICELLI NADIA	PARTITO DEMOCRATICO
(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 04-12-2024).	

Durata in carica: **Termine legislatura**

¹ Art. 4. (Comitato consultivo)

1. Il Comitato consultivo è composto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, che lo convoca e presiede, dall'Assessore regionale alla cultura, turismo, commercio o da un suo delegato, **da otto componenti di nomina consiliare con voto limitato, da due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di opposizione.**

2. I componenti di nomina consiliare di cui al comma 1 sono scelti fra esperti in discipline umanistiche di comprovata competenza ed esperienza nella conservazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.

3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Comitato sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Il Comitato rimane in carica quanto il Consiglio regionale.

5. La partecipazione al Comitato è resa a titolo gratuito e non prevede alcun rimborso spese o altre tipologie di ristoro.

FONDAZIONE "LUIGI EINAUDI"

Via Principe Amedeo, 34 10123 Torino - tel. 011- 835656 fax 011-8179093
Sito internet: www.fondazioneeinaudi.it e-mail: segreteria@fondazioneeinaudi.it
PEC: fondazioneeinaudionlus@cert.ruparpiemonte.it

Scopo della Fondazione è quello di formare nel campo degli studi economici, politici e storici giovani studiosi e di allestire strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna.

In collaborazione con l'Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere sarà compito della Fondazione di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui scambi di idee, condizioni favorevoli di ricerca.

Inoltre, la Fondazione dovrà:

- 1) *continuare ad incrementare le collezioni della Biblioteca Luigi Einaudi, rendendola strumento di lavoro sempre più adatto ai suoi programmi;*
- 2) *raccogliere materiali manoscritti lettere di e su Luigi Einaudi ed altri eminenti personalità o Enti e curarne la catalogazione ed eventuale pubblicazione;*
- 3) *promuovere la stampa del catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi e di quelle altre pubblicazioni che la Fondazione riterrà opportune.*

Le predette finalità sono perseguite senza fine di lucro.

COMITATO DI INDIRIZZO NOMINA DI 1 MEMBRO (Art. 7 Statuto della Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

TRAVERSO ALESSANDRO (**dimissionario**) AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 23-12-2024)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2027**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹Art. 7 - Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo è composto da 11 membri.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto e Presidente del Comitato di indirizzo.

Gli altri 10 membri sono nominati rispettivamente dalla famiglia Einaudi, dalla Provincia di Torino, dal Comune di Torino, dalla Fondazione CRT, dalla Compagnia di San Paolo di Torino, dalla Fiat SpA, **dalla Regione Piemonte**, dall'Università di Torino, dall'Accademia delle Scienze di Torino, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Spetta al Comitato formulare le linee generali delle attività della Fondazione, tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione delle attività stesse. Il Comitato dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro il 31 ottobre di ogni anno, onde consentire la redazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

È compito del Comitato provvedere alla nomina dei membri facenti parte del Comitato Scientifico, secondo le disposizioni dell'art. 8.

La partecipazione a tale organo collegiale è onorifica e non dà luogo a compensi. Alle sedute del Comitato di indirizzo può assistere, su invito del Presidente, il Presidente del Comitato scientifico o, in caso di sua assenza, il Vicepresidente.

FONDAZIONE CENTRO STUDI SUL PENSIERO POLITICO "L. FIRPO"

Piazza Carlo Alberto, 3 - 10123 Torino c/o Biblioteca Nazionale Universitaria - tel. 011-8129020 cell. 3202492605

Sito internet: <http://www.fondazionefirpo.it>/e-mail: segreteria@fondazionefirpo.it

Pec: fondazionefirpo@pec.it

Scopo della Fondazione è quello di promuovere gli studi politici senza limitazioni di tempo e di luogo e di partecipare, per mezzo di borse e contributi di ricerca, alla formazione di giovani studiosi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

(Art. 7 Statuto dell'Ente¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

PERENO MONICA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 103 del 22-07-2025)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 1 REVISORE

(Art. 17 Statuto dell'Ente²)

FERRARA FABIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 22-07-2025)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: compenso di € 2500,00 lordi annui

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ Art. 7 Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui:

a. uno nominato dal Ministero della Cultura;

b. uno nominato dalla Regione Piemonte;

c. uno nominato dalla Città di Torino;

d. uno nominato dall'Università di Torino;

2. e. uno nominato dall'Assemblea dei Fondatori e scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra professionalità di comprovata esperienza e competenza nell'amministrazione culturale per garantire il necessario equilibrio tra gestione amministrativa e gestione scientifica.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all'insediamento. Entro tale termine deve essere ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di mancata ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione nel termine sopraindicato, il Consiglio di amministrazione uscente è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine. Nel periodo in cui è prorogato, il Consiglio di Amministrazione scaduto può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica delle ragioni di urgenza ed indifferibilità.

5. I Consiglieri possono ricoprire la carica per un massimo di due mandati.

6. Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente o l'organo che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.

² Art. 17 Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Regione Piemonte.

2. Il Revisore dei Conti controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, compie le verifiche di cassa, redige la relazione annuale al bilancio consuntivo. Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla nomina.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Regione Piemonte provvede alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, che resterà in carica sino alla scadenza del triennio originario.

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

Via Giolitti 36 - 10123 Torino - tel. 011-4326316 fax 011-4325914

Sito internet: www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali e-mail: museo.mrsn@regione.piemonte.it

Il Comitato Scientifico esprime il suo parere in relazione al piano di attività ordinaria e straordinaria del Museo. Il Comitato Scientifico ha altresì il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attività del Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.

COMITATO SCIENTIFICO DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI (Art. 4, legge regionale n. 37/78 e s.m.i.¹)

DELFINO MASSIMO

AUTOCANDIDATO

GIARDINO MARCO

AUTOCANDIDATO

BILLO' MARCO

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 85 del 27-05-2025)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: non sono previsti compensi, salvo rimborsi spese

Requisiti: scelti fra docenti e ricercatori della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività.

¹Art. 4 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri scelti fra docenti e ricercatori della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione del Consiglio Regionale, che ne designa tre con voto limitato a due, del Consiglio Comunale di Torino che ne designa uno, del Rettore dell'Università di Torino che ne designa uno, sentito il Rettore del Politecnico di Torino.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall'incarico, entro trenta giorni dovrà essere nominato un sostituto dallo stesso Ente dal quale era stato nominato il membro cessato e con le stesse modalità previste per la prima nomina; il sostituto dura in carica soltanto fino alla scadenza del triennio.

Nella sua prima seduta il Comitato Scientifico nomina, fra i suoi membri, il Presidente che lo rappresenta nei rapporti con l'Assessore competente, la Giunta Regionale e gli Enti terzi.

Il Presidente convoca, quando necessario, il Comitato Scientifico e ne coordina i lavori.

Il Comitato Scientifico esprime il suo parere sul piano di cui all'art. 5, 1° comma, ed alle proposte di attività di cui al 3° comma dello stesso articolo, presentate dal Direttore del Museo.

Il Comitato Scientifico ha altresì il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attività del Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.

Alle riunioni del Comitato Scientifico prende parte il Direttore del Museo. Ad esse possono essere invitati specialisti con particolare competenza scientifica sui temi in discussione.

PREMIO INTERNAZIONALE “PIEMONTESE NEL MONDO”

C/o Gabinetto Presidenza - Ufficio Emigrazione – Piazza Piemonte, 1 Torino TO
Tel. 011-4324444 / 3358 fax 0114323147

La Commissione assegna il premio internazionale denominato: “Piemontese nel mondo”, da attribuire con cadenza biennale a persone, di natura anche giuridica, comunità o associazioni operanti all'estero e che abbiano significativamente ed in senso positivo illustrato con la loro attività il nome del Piemonte ed i valori sociali, culturali e scientifici di cui la Regione è portatrice.

COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINA DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI (Art. 2, legge regionale n. 46/92¹)

Si rinnova ad ogni edizione del Premio

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri Regionali

N.B.: Il Premio non è più stato rinnovato.

¹ Art. 2

1. L'attribuzione del riconoscimento è decisa da apposita Commissione formata da nove membri e costituita per ciascuna edizione del premio come segue:
 - a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede;
 - b) gli Assessori regionali con competenze in materia di cultura ed emigrazione
 - c) **tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio;**
 - d) due componenti designati dalla Consulta Regionale dell'Emigrazione;
 - e) un componente designato dall'Associazione Internazionale Piemontesi nel mondo.
2. La Segreteria della Commissione è assicurata dalla Segreteria della Giunta regionale.
3. La consegna del riconoscimento verrà effettuata ai premiati in occasione di apposita cerimonia alla presenza delle principali autorità del Piemonte preferibilmente nel periodo fissato per la celebrazione della festa del Piemonte.
4. Il riconoscimento consiste in un diploma di onore ed in una opera di alto valore simbolico appositamente realizzata per degnamente manifestare il rilievo ed il valore morale del premio.

COMMISSIONE REGIONALE PER GLI INSEDIAMENTI D'INTERESSE STORICO-ARTISTICO, PAESAGGISTICO O DOCUMENTARIO

c/o Regione Piemonte – e-mail: valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it Direzione Ambiente, Energia e territorio (A1600)
Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio Piazza Piemonte n.1 10127 Torino tel: 0114325786
A1610C - Pianificazione regionale per il governo del territorio

La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionale in materia di beni culturali e ambientali.

NOMINA DI 3 ESPERTI NELLA MATERIA DI COMPETENZA

(Art. 91 bis, legge regionale n. 56/1977 come modificata dalla l.r. n. 3/2013 e dalla l.r. n. 17/2013)¹

UGAZIO EMANUELE	AUTOCANDIDATO
VIETTI NICLOT MARIA MADDALENA	AUTOCANDIDATO
ROSTAGNO ELVIO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 19-11-2019)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **maggio 2025**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: comprovata specifica esperienza scientifica e professionale

La Commissione è stata costituita con DPGR n. 53 del 02/05/2020

Per effetto dell'intervenuta modifica legislativa (legge regionale 13/2020 art. 76 quater) la Commissione non svolge più le sue funzioni

¹ Art. 91 bis. **Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario**

1. È istituita la Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula, altresì, i pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della presente legge e all'articolo 6 della l.r. 18/1996, nonché, in assenza della commissione locale per il paesaggio di cui alla l.r. 32/2008, i pareri di cui all'articolo 49, comma 7, della presente legge.

2. La Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e ha sede nel capoluogo della Regione; anche dopo la scadenza essa esercita, fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. **I componenti sono rieleggibili per una sola volta.**

3. La Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il presidente della commissione tecnica urbanistica o suo delegato;

c) tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;

d) il responsabile della struttura regionale competente in materia;

e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;

f) il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio o suo delegato;

g) il soprintendente per i beni archeologici o suo delegato. 4. La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

5. Il presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste e agricole e da associazioni e sodalizi culturali.

6. Le riunioni della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Alle spese di funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede a norma della l.r. 48/1997.

8. Le modalità di funzionamento della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sono previste da apposito regolamento.

P.zza Castello, 215 - 10122 Torino - tel. 011-88151 fax 011-8815214
Sito internet: www.teatroregio.torino.it/ e-mail: sovrintendenza@teatroregio.torino.it
Pec: amministrazioneteatroregio@pecsocioiui.torino.it

La Fondazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

56

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO

Via Rossini 12 - 10124 Torino - tel. 011-5169411 – 5169481 fax 011-5169410

Sito internet: www.teatrostabiletorino.it/ e-mail: info@teatrostabiletorino.it

Pec: presidenza@pec.teatrostabiletorino.it

La Fondazione ha finalità artistiche, culturali e sociali e, in particolare, persegue i seguenti scopi: produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali che siano espressione della migliore tradizione del teatro d'arte; provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale anche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione, commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi; produrre e/o coprodurre spettacoli per ragazzi e per i giovani, anche su incarico dei competenti settori comunali, provinciali e regionali.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di associazioni o enti con finalità analoghe promuovendone e favorendone l'attività e lo sviluppo. La Fondazione non ha finalità di lucro.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 COMPONENTE

(Art. 9 Statuto della Fondazione¹)

MESSINA CRISTIAN

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 299 del 24-10-2023)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **ottobre 2027**

Compensi: gettone a seduta di € 270,00 lordi

Requisiti: devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera.

Ciascun componente può essere confermato per non più di due volte (art. 6 Statuto).

Rispetto nella parità di genere

¹ Art. 9 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato nel rispetto delle disposizioni che seguono. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, previa determinazione del numero da parte del Consiglio degli Aderenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati: - **n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte**; - n. 1 componente designato dal Sindaco del Comune di Torino, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - almeno n. 1 componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; - n. 1 componente designato dal Presidente della Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino; - n. 1 componente designato dal Presidente della Compagnia di San Paolo. **La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.** Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina da parte di almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo Organo di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica. Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il Consiglio degli Aderenti avrà facoltà di provvedere alle relative nomine. Il Consiglio di Amministrazione: - propone al Consiglio degli Aderenti le linee strategiche a cui si deve ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici e dei reparti; - predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in base al programma redatto dal Direttore; - predispone il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, con le relative relazioni di corredo; - definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività; - nomina su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto d'opera professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, all'occorrenza, la decadenza; - delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione; - delibera sulle materie indicate nell'art. 5 del presente statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contributi e quanto comunque previsto dalla medesima disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione; - predispone e approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il Regolamento interno di cui all'art. 18 del presente statuto. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è responsabile nei confronti dell'Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui un componente del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente o, in alternativa, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Ente titolare del relativo potere di designazione, fermo restando in caso di mancata tempestiva designazione l'esercizio della facoltà di nomina da parte del Consiglio degli Aderenti. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del mandato del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita gli Aderenti alle designazioni di rispettiva competenza.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE
(Art. 12 Statuto della Fondazione¹)

CISOTTO DESIR **(effettivo)** AUTOCANDIDATO (secondo mandato)
RICCI ANDREA **(supplente)** AUTOCANDIDATO
(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 288 del 27-06-2023)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: 2027

Compensi: compenso annuo di € 6750,00 lordi; l'emolumento viene stabilito per ciascun mandato dal Consiglio degli Aderenti, il membro supplente non percepisce alcun emolumento

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili. Rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere (legge 12 luglio 2011 n. 120). Ciascun componente può essere confermato per non più di due volte (art. 6 Statuto).

¹ **Art. 12 (Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente, che provvede:

- a) al riscontro della gestione finanziaria dell'Ente;
- b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dal Consiglio degli Aderenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Uno dei tre membri, che assume la qualifica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

La composizione del Collegio dei Revisori dei Conti deve tenere conto delle disposizioni in materia di parità di accesso, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Per ogni membro effettivo è nominato - con le medesime modalità - un membro supplente, che subentra nei casi previsti dall'art. 2401 del Codice civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro o modulo debitamente validato. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Aderenti senza diritto di voto.

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA – T.P.E.

Via Santa Teresa, 23 – Torino 10121 - tel. 011-5119409 0110869769 fax 011-5184711

e-mail: roberta.romoli@fondazionetpe.it pec: amministrazione.fondazionetpe@pec.it Sito internet: www.fondazionetpe.it

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone lo scopo di: essere un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli nazionali ed internazionali, gestendo a tal fine spazi teatrali in modo esclusivo o non, permanente o temporaneo, scritturando artisti e tecnici del palcoscenico italiani e stranieri (con particolare attenzione ai cittadini dell'Unione Europea) per creare teatro insieme in lingue straniere o comunque mescolando insieme esperienze e metodi professionali ed artistici diversi; organizzare rassegne e festival in varie località del territorio piemontese, anche potenziando e sviluppando l'esperienza in ambito di produzione teatrale, di ospitalità, di formazione del pubblico, dell'Associazione "Teatro Europeo" e della Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata". Nell'ambito ed in conformità ai propri scopi istituzionali la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, accessorie e connesse con ricadute significative nella comunicazione e nella promozione, adeguandosi ai criteri di imprenditorialità ed efficienza, operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, purché tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 2 MEMBRI DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

(Art. 14 Statuto Fondazione¹)

GRAGLIA GIULIO (**Presidente**)

AUTOCANDIDATO

FERRERO PIERUMBERTO

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 319 del 27-02-2024)

Durata in carica: **3 anni** - fino all'approvazione del bilancio consuntivo (tutti i componenti sono riconfermabili)

Scadenza: **2027** Compensi: non sono previsti compensi.

Requisiti: La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di **parità di accesso** agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

(Art. 18 Statuto Fondazione²)

DAMILANO ANDREA

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 8-05-2025)

Durata in carica: 3 anni - Scadenza: **2028 - con l'approvazione del Bilancio**

Compensi: il compenso lordo previsto per le funzioni di revisore è pari a € 2.857,00

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

1 (Articolo 14) – Consiglio di Amministrazione

14.1 La Fondazione è gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 così designati: - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo"; - un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata. - **due membri designati dal Fondatore Regione Piemonte, di cui uno con funzioni di Presidente** del Consiglio di Amministrazione; - un membro designato dal Fondatore Comune di Torino 14.2. La qualità di componente dell'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente. 14.3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili. 14.4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluso dal computo l'interessato). In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto avente diritto deve provvedere ad una nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il componente mancante viene cooptato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno 3 dei suoi componenti. 14.5 **La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.**

2 (Articolo 18) - Collegio dei Revisori dei conti

18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori composto da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli scritti nel registro dei Revisori Legali, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente riservato a specifica autorità, di cui:

- un membro designato dalla Regione Piemonte
- un membro designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente
- un membro designato dalla Città di Torino

18.2 I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE

Via Cagliari, 42 – 10153 Torino tel. 011-2379201 fax 011-2379299

Sito internet: www.filmcommittorinopiemonte.it e-mail: info@fctp.it amministrazione@fctp.it

Pec. fctp@legalmail.it

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche e altresì promuovere la cultura e l'arte cinematografica e audiovisiva in Piemonte, nonché le risorse professionali tecniche e artistiche attive sul territorio regionale. Nel quadro delle sue finalità la Fondazione svolge attività di sostegno a produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive che siano girate in tutto o in parte in Piemonte. Il sostegno consiste nella prestazione di servizi, nella fornitura di beni o in altre utilità destinate ad agevolare le produzioni cinematografiche e nell'eventuale attribuzione di somme di denaro. La Fondazione può altresì istituire premi di qualsivoglia natura da attribuire a sceneggiatori, registi e/o a società di produzione e/o di distribuzione. La Fondazione individua le procedure di attribuzione dei premi, stabilendo criteri e modalità di partecipazione e criteri e modalità di valutazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 2 MEMBRI

(Art. 11, Statuto della Fondazione¹)

GATTO PAOLA

AUTOCANDIDATO

ROVETTI DIEGO

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 289 del 27-06-2023)

Durata: 4 anni

Scadenza: **giugno 2027**

Compensi: percepiscono un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 COMPONENTI

(Art. 8, Statuto Fondazione²)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

BORGIA BEATRICE

AUTOCANDIDATO

OLIVETTI LUCA

AUTOCANDIDATO

SCIANKA GIORGIO

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 104 del 22-07-2025)

Durata: 4 anni

Scadenza: **2029**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito richiesto

¹Art. 11 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che dovranno necessariamente appartenere all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992 e dei quali due saranno nominati dalla Regione Piemonte e uno dalla Città di Torino. I componenti del Collegio sceglieranno al proprio interno il Presidente.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consultivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori redigono regolare verbale delle operazioni da essi svolte.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui debbono essere invitati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consultivo all'ultimo esercizio ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del Collegio percepiscono un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

Statuto approvato in data 30/10/2013

² Art. 8 (Consiglio di Amministrazione)

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, secondo la seguente articolazione:

- tre componenti nominati dalla Regione Piemonte, di cui uno assume la carica di Presidente;
- due componenti nominati dalla Città di Torino, di cui uno assume la carica di Vicepresidente.

8.2. I consiglieri durano in carica quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consultivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

8.3. I Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo.

(omissis)

FONDAZIONE “COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI MONDIALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS TORINO 2025”

Sito internet: <https://www.specialolympics.it/events/giochi-mondiali-invernali-2025/> (La Sede è a Torino)

La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili e opera quale soggetto di diritto privato. Ha come scopo l'organizzazione, la gestione, la promozione e la comunicazione dei Giochi mondiali invernali “Special Olympics del 2025 (Giochi)”, attivando eventuali sinergie con gli uffici della comunicazione della Regione Piemonte ed il reperimento delle risorse economiche necessarie a tal fine.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE (Art. 7 Statuto Fondazione)¹

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

NOCETTI GIANLUCA (dimissionario) AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 314 del 6-02-2024)
Durata: fino al raggiungimento dello scopo della Fondazione - Scadenza: **2027**
Compensi: La Carica di Consigliere è a titolo onorifico, salvo il diritto al rimborso spese sostenute per l'espletamento della carica e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura stabilita dal Comitato dei Partecipanti – Requisiti: nessun requisito richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI NOMINA DI 1 COMPONENTE (Art. 13 Statuto Fondazione)²

COLLIDA' GIANPIERO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 6-02-2024)
Durata: 3 anni - Scadenza: **2027**
Compensi: Corrispettivo determinato con l'atto di conferimento dell'incarico.
Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ Art. 7 Statuto Fondazione)

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici Consiglieri designati come segue:

- a. tre rappresentanti nominati da Speciali Olympics Italia, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente;
- b. due rappresentanti nominati dal Ministero dello sport e i Giovani;
- c. due rappresentanti nominati dal Ministro per le disabilità;
- d. due rappresentanti nominati dalla Regione Piemonte, uno dei quali con funzioni di vicepresidente vicario;**
- e. un rappresentante nominato dal comitato italiano Paralimpico;
- f. un rappresentante nominato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

7.2 oltre alle riunioni plenarie, in relazione ai temi da trattare, il presidente può convocare anche dei tavoli di lavoro, per le specifiche esigenze che dovessero emergere, con funzioni istruttorie, di supporto e consultive, rispettando la rappresentatività dei membri del Consiglio di Amministrazione.

7.3 i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altri motivi di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il sostituto sarà nominato dall'Ente che aveva designato il membro cessato.

7.4 il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, che è anche Presidente della Fondazione, che dovrà essere scelto tra i Consiglieri nominati da Special Olympics Italia.

Il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Vicepresidente Vicario, il quale avrà la funzione di sostituire il Presidente nelle sue funzioni e nell'esercizio dei poteri in caso di suo impedimento temporaneo o, eventualmente, fino alla nomina di un nuovo Presidente.

Il Vicepresidente Vicario dovrà essere scelto tra i Consiglieri nominati dalla Regione Piemonte.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Vicepresidente, che dovrà essere scelto tra i Consiglieri indicati da Special Olympics Italia e che sostituirà il Vicepresidente Vicario in caso di suo impedimento temporaneo o, eventualmente, fino alla nomina di un nuovo Vicepresidente Vicario.

² Art. 13 Statuto Fondazione)

13.1 Il controllo contabile della Fondazione è affidato a un Collegio dei Revisori costituito da 3 componenti iscritti nell'apposito registro, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010, due nominati, di cui 1 con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sport e i Giovani e **uno nominato dalla Regione Piemonte.**

13.2 L'incarico al Collegio dei Revisori è conferito entro 30 giorni dalla costituzione. Al rinnovo si procederà su proposta motivata del Collegio Sindacale, con decisione assunta dal Comitato dei Partecipanti, secondo i criteri sopra indicati, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente, previo invio della proposta motivata del Collegio Sindacale, e con determinazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'invio, anche con mezzi telematici della risposta alla consultazione per iscritto.

13.3 **La durata dell'incarico al Collegio dei Revisori è di tre esercizi**, salvo diversa durata stabilita da norme inderogabile di legge, tempo per tempo vigenti. I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amm.ne.

13.4 Unitamente al conferimento dell'incarico al Collegio dei Revisori, la medesima decisione così assunta determina altresì il corrispettivo spettante al Collegio per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

13.5 La revisione legale è svolta in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 39/2010, che trova applicazione, mutatis mutandis, per tutto quanto non disposto nello Statuto

COLLEGIO SINDACALE
NOMINA DI 1 COMPONENTE
(Art. 12 Statuto Fondazione¹)

VACHA MONICA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 316 del 27-02-2024)

Durata: 3 anni

Scadenza: **2027**

Compensi Corrispettivo determinato con l'atto di nomina.

Requisiti: Scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità (artt. 2397 e 2398 Cod. Civile DM 29 dicembre 2004 n. 320)

Art. 12 Statuto Fondazione¹

- 12.1 La vigilanza sull'attività della Fondazione è affidata ad un Collegio Sindacale, composto da cinque Sindaci effettivi, di cui uno con la carica di Presidente, e due sindaci supplenti.
- 12.2 I membri del Collegio Sindacale saranno nominati dai Fondatori in sede di atto costitutivo e in seguito dal Comitato dei Partecipanti, con deliberazione a maggioranza, e saranno **scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità**.
- 12.3 **I componenti del Collegio Sindacale durano in carica 3 esercizi e possono essere confermati alla scadenza.**
- 12.4 **All'atto della nomina viene stabilita la remunerazione del Collegio Sindacale per tutta la durata dell'incarico**
- 12.5 Il collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul corretto e puntuale proseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento

O m i s s i s

FONDAZIONE “CESARE PAVESE”

Piazza Confraternita, 1 - 12058 – Santo Stefano Belbo – tel. 0141-840894 – 01411849000 fax: 0141844649
Sito internet: www.fondazionecesarepavese.it e-mail: info@fondazionecesarepavese.it
direzione@fondazionecesarepavese.it

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone i seguenti scopi essenziali:

- a) consentire, agevolare e promuovere la divulgazione, la valorizzazione e lo studio delle opere letterarie di Cesare Pavese, sia in ambito nazionale che internazionale;*
- b) diffondere la conoscenza, in particolare, del pensiero e dell'opera di Cesare Pavese;*
- c) promuovere studi storici, etno-antropologici, economici, sociali legati al territorio d'origine di Cesare Pavese ed in particolare sulle tradizioni della Langa intese nell'accezione più ampia del termine al fine di promuovere lo sviluppo del territorio in termini culturali, sociali ed economici.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

(Art. 11 Statuto della Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

LORENZONI CLAUDIO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 111 del 22-12-2020)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: il Consiglio di Amministrazione decade con la decadenza dalla carica di Sindaco di Santo Stefano Belbo, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: possesso di requisiti di professionalità ed esperienza

¹ Articolo 11 - Il Consiglio d'Amministrazione - composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri (due di diritto e tre nominati), come individuati di seguito. Membri di diritto:

- 1. Presidente della Fondazione, che ricopre la carica di Presidente del C.d.A.;
- 2. Rappresentante della famiglia di Cesare Pavese, individuato nella persona del Sig. Maurizio Cossa Majno di Capriglio, congiunto di Cesare Pavese o un altro congiunto dello scrittore designato dal predetto Sig. Maurizio Cossa Majno di Capriglio.

Membri nominati:

3. uno designato dalla Regione Piemonte;

4. uno designato dalla Provincia di Cuneo,

5. uno designato dal Comune di Santo Stefano Belbo;

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza. Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri e svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta

riservatezza in merito a fatti e informazioni in genere di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni dalla data di costituzione e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione decade con la decadenza dalla carica del Sindaco di Santo Stefano Belbo, che lo presiede e deve essere rinominato. Il Consiglio di Amministrazione decaduto rimane in carica, per i soli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le dimissioni spontanee, i singoli Consiglieri possono essere revocati dal soggetto che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca inviata al Consigliere stesso e al Presidente della Fondazione.

Qualora un Consigliere per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza, l'Ente che lo aveva designato provvederà alla nomina del nuovo rappresentante il cui mandato scadrà contestualmente alla scadenza naturale o anticipata del Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE “NUTO REVELLI” ONLUS

Corso Brunet, 1 – 12100 Cuneo – tel 0171- 692789

Sito Internet: www.nutorevelli.org e-mail: info@nutorevelli.org direttore@nutorevelli.org
[PEC: nutorevelli@pec.it](mailto:PEC:nutorevelli@pec.it)

La Fondazione non ha scopi di lucro, è apartitica, ed è ispirata ai valori della democrazia e dell'antifascismo; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico e della ricerca storico-scientifica di particolare interesse sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE

(Art. 9 dello Statuto della Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

MANFREDI RICCARDO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 207 del 10-05-2022)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza organo: **2025***

Compensi: non sono previsti compensi, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

***N.B.: nomina non più di competenza regionale per intervenuta modifica statutaria.**

¹¹ Art. 9 (Amministrazione della Fondazione)

L'Amministrazione della Fondazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione di un numero variabile da 10 (dieci) a 15 (quindici) membri, composto, inizialmente oltre che dal Presidente, da 7 (sette) membri nominati anche nel proprio seno, dai soci fondatori, uno dal sindaco pro-tempore della città di Cuneo, uno dall'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo scelto di concerto con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, **uno dalla Regione Piemonte**. L'ulteriore eventuale designazione di Consiglieri di Amministrazione competerà ai Soci Fondatori.

La designazione degli ultimi tre membri deve avere, per essere efficace, la previa approvazione scritta dei soci fondatori maggiori di età.

Salvo revoca e sostituzione da parte dei soci fondatori o degli enti terzi gli amministratori durano in carica un triennio e sono rinnovabili. Nel caso di rinuncia o di morte di uno di essi si procederà alla sua sostituzione, con durata per il periodo residuale del triennio, secondo gli stessi criteri previsti per la nomina.

“FONDAZIONE 20 MARZO 2006”

via Giordano Bruno, 191 – 10134 Torino – tel 011-19885138 fax 011-19885139

pec: fondazione20marzo@legalmail.it

Sito internet: <http://www.torinolympicpark.org/>

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all'esclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

L'attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio.

Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive e/o ricettive- culturali ovunque ubicati.

La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliare, nonché attività editoriale nei limiti e con le eventuali autorizzazioni di legge. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo strumentale e/o sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice civile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

(Artt. 11 Statuto Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CAPRA FRANCO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 dell'8-05-2025)

Durata in carica: 3 anni finanziari

Scadenza: 2028

Compensi: non sono previsti compensi. Ai sensi dell'Art. 9, comma f. dello Statuto, il Collegio dei Fondatori, con deliberazione del 29/03/2019, ha stabilito di riconoscere, ai componenti del Consiglio di Amministrazione: il rimborso delle spese relative ai mezzi di trasporto per presenziare alle sedute, nel caso di residenza fuori sede, il rimborso delle spese sostenute per trasferte fuori sede in rappresentanza della Fondazione.

Requisiti: i candidati debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali opera la Fondazione

Rispetto nella parità di genere

¹**Art. 11 – Consiglio di Amministrazione - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 5 membri, eletti dal Collegio dei Fondatori, **nel rispetto del principio della parità di genere e individuati come segue:**

- **fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Regione Piemonte;**

- fino a n. 1 (uno) componente designato dal Comune di Torino;

- fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Città Metropolitana già Provincia di Torino;

- fino a n. 1 (uno) componente designato dal CONI;

- fino a n. 1 (uno) componente designato dai Comuni sedi olimpiche (di cui alla L. 285/2000).

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà.

2. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. In considerazione della facoltatività della costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente e validamente costituito anche nel caso in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dall'Assemblea dei Partecipanti non possano essere indicati. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale reiterata della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero organo amministrativo.

Omissis.

ORGANO DI CONTROLLO (REVISORE UNICO*)
DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO EFFETTIVO IN ACCORDO CON ENTI FONDATORI
(articolo 13 Statuto Fondazione¹)

DEMICHELIS DANIELA (CITTÀ METROPOLITANA TORINO)

Durata in carica: **3 anni**

Scadenza: **primavera 2025 (in carica fino all'approvazione del bilancio)**

Compensi: al Presidente € 7000 lordi annui, al componente effettivo € 4000 lordi annui

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Rispetto nella parità di genere

*** Dal 2018, è previsto un Revisore unico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, la designazione non spetta più al Consiglio regionale.**

¹ *Articolo 13 Statuto dell'Ente - L'Organo di Controllo*

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione.

L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile. In particolare, esso provvede:

a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;

b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, essere monocratico o collegiale

2. L'Organo di Controllo, qualora sia collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti), si compone di 3 (tre) membri effettivi e di massimo 2 (due) membri supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori **nel rispetto del principio della parità di genere**, previa designazione di un componente effettivo ciascuno da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Città Metropolitana già Provincia di Torino, e di un componente supplente da parte del CONI e di un componente supplente eventuale da parte dell'Assemblea dei Partecipanti. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. **Qualora l'Organo di Controllo sia monocratico (Revisore Unico), questi è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione congiunta del Presidente della Regione Piemonte, del Sindaco della Città di Torino, del Sindaco della Città Metropolitana già Provincia di Torino e del Presidente del CONI. Il Revisore Unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.**

3. L'Organo di Controllo collegiale deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti dall'art. 2401 c.c., il membro supplente.

5. Qualora l'Organo di Controllo sia monocratico, il Revisore Unico deve esercitare i propri compiti di vigilanza trimestralmente, dandone atto in apposito registro debitamente validato.

6. I membri dell'Organo di Controllo, sia monocratico sia collegiale, restano in carica tre esercizi come meglio precisato nell'articolo 8 del presente Statuto.

ASSOCIAZIONE “MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ”

Corso Valdocco, n. 4/a Torino tel. 011-4420780 fax 011-4362034 e-mail: info@museodiffusotorino.it

Sito Internet: <http://www.museodiffusotorino.it/>

L'Associazione non ha fini di lucro e opera nell'ambito della Regione Piemonte, ha lo scopo di:

- *gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;*
- *realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio della sua provincia durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;*
- *promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e della sua provincia, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;*
- *sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;*
- *favorire forme di collegamenti e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità inserite in un articolato ma coerente percorso*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE (Art. 13 Statuto dell'Ente¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

ROSSOTTO RICCARDO AUTOCANDIDATO
(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 264 del 4-04-2023)

Durata in carica: 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili

Scadenza: 2027

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: non sono previsti compensi, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica

¹ Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri: **uno designato dalla Regione Piemonte**; uno designato Città metropolitana di Torino; uno designato dalla Città di Torino; uno designato dall'Istituto piemontese per la storia della Resistenza; uno designato dall'ANCR-Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza 13.2 Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. 13.3 Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare: a) definisce le linee guida, di ricerca e le attività culturali dell'ente e i piani annuale e pluriennale di gestione b) nomina il Direttore, individuato con le modalità di cui al successivo art.15.1, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell'Associazione, le cui attribuzioni sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento; c) nomina il Comitato Scientifico d) esamina e definisce i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; e) delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili; f) delibera gli atti di straordinaria amministrazione; approva i Regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione; g) delibera sulle spese e sui contratti 13.4 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurare la prova della ricezione), con almeno quattro giorni di anticipo, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. 13.5 Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. 13.6 Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione assiste, senza diritto di voto, il Direttore che ne cura la verbalizzazione. 13.7 Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Comitato Scientifico, che opera nei modi di cui al successivo art. 14.

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO

e-mail: info@museoegizio.it pec: fme.torino@pec.museoegizio.it

Via dell'Accademia delle Scienze, 6 – Torino - 10123 – tel. 011-5617776 Sito web: www.museoegizio.it

La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività. Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, in particolare: l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del Museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; la migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle attività e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione; l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali ed organi competenti per il turismo ed, in particolare, con la Regione Piemonte.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

(art. 7, comma 1 lettera B) e comma 3 Statuto della Fondazione¹)

GEUNA GUIDO

AUTOCANDIDATO

Organo sottoposto alla

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 123 del 07-10-2025)

disciplina del d.lgs. 39/2013

Durata in carica: 4 anni (i loro componenti possono essere confermati una sola volta)

Scadenza: **2029**

Compensi: Indennità di carica prevista dall'articolo 5, comma 3, dello Statuto (determinata dal Collegio dei Fondatori), più rimborso spese occasionate dalla carica stessa – Il designato ha rinunciato al compenso.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

UN MEMBRO EFFETTIVO DESIGNATO CONGIUNTAMENTE DALLA REGIONE PIEMONTE E DAL COMUNE DI TORINO

(art. 12 Statuto della Fondazione²)

STOPPONI MASSIMO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Decreto del Sindaco di Torino del 24-10-2025)

Durata in carica: 4 anni Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Scadenza: **2029** – Compensi: Presidente € 12.000 annui e membri effettivi € 8.000 annui (oltre a Iva e contributi previdenziali)

¹ Art. 7 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da 5 membri, di cui: a) Il Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali; b) **uno designato dalla Regione Piemonte**; c) uno designato dal Sindaco di Torino; d) uno designato dalla Fondazione CRT; e) **UNO DESIGNATO DALLA Compagnia di San Paolo**.

2. In caso di cessazione dalla carica durante l'espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.

3. Possono essere designati a far parte del Consiglio di amministrazione coloro che hanno incarichi di amministrazione attiva nell'ambito dei singoli Fondatori.

4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alla designazione di rispettiva competenza.

5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre all'indennità di carica prevista dall'articolo 5 comma 3 dello Statuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

² Articolo 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo e uno supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, se non iscritti in tale registro, comunque esperti nella materia, così designati:

a) un membro effettivo con funzioni di Presidente, designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) un membro effettivo designato congiuntamente da Regione Piemonte e Comune di Torino;

c) un membro effettivo designato congiuntamente dalla Fondazione CRT e dalla Compagnia di San Paolo;

d) un membro supplente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e) un membro supplente designato congiuntamente dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT.

2. Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori e al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della fondazione.

“MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE” DEI PIEMONTESI NEL MONDO

C/o Assessorato Welfare, Lavoro – Piazza Piemonte, 1 Torino TO

Piazza Donatori di Sangue n. 1 - 10060 Frossasco –telefono: 371 116 5506 e-mail: info@museoemigrazionepiemontese.org
emigrazione@regione.piemonte.it PEC: museoemigrazione@pec.it Sito internet: www.museoemigrazionepiemontese.org

Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese al fine di conservarne la memoria.

Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

- *il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d’ambientazione;*
- *la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei “Quaderni del Museo”, mostre itineranti, incontri internazionali.*

COMITATO DI GESTIONE DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI (art. 4, l.r. n. 13/2009¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

ZAMBON RENATO

AUTOCANDIDATO

RE CHANTAL

AUTOCANDIDATA

ROSSO DAVIDE

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 129 del 28-10-2025)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2030**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 4 (Comitato di gestione)

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui **tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte**, uno dal Comune di Frossasco, uno dall'Associazione Piemontesi nel Mondo.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.

4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.

5. A tal fine elabora un programma annuale di attività, approvato dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

“MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE VIGEZZINA NEL MONDO”

Piazza Risorgimento, 28 28857 Santa Maria Maggiore (VB)
<http://www.museospazzacamino.it> e-mail: info@museospazzacamino.it

Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese, con particolare riferimento a quello vigezzino, al fine di conservarne la memoria.

Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

- a) *il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d’ambientazione raccolte in un apposito Centro di documentazione;*
- b) *la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei “Quaderni del Museo”, mostre itineranti, incontri internazionali;*
- c) *il sostegno all’organizzazione del raduno internazionale degli spazzacamini ed ad altri eventi celebrativi della creazione dell’Acqua di Colonia.*

COMITATO DI GESTIONE DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI (art. 4, L.r. n. 6/2011¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CRISTOFORI CHIARA	AUTOCANDIDATO
PELLEGRINO LUIGI	AUTOCANDIDATO
VANDONI SANDRA	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 170 del 27-10-2021)

Durata in carica: 5 anni

Compensi: non sono previsti compensi

Scadenza: **26 dicembre 2026**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 4 (Comitato di gestione)

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui **tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte**, uno dal Comune di Santa Maria Maggiore ed uno dall’Associazione nazionale Spazzacamini con sede presso il Comune di Santa Maria Maggiore.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.

4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.

5. Il Comitato propone alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre, il programma annuale di attività da realizzarsi nell’anno successivo. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il programma entro il 31 dicembre.

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”

Via XX Settembre 18 – 10078 – Venaria Reale tel. 011-4993011 fax 011-4993033 e-mail: info@centrorestaurovenaria.it
daniela.lovera@centrorestaurovenaria.it protocollo@pec-lavenariareale.it sito internet: www.centrorestaurovenaria.it
PEC: direzione@pec.ccrvenaria.it

La Fondazione si occupa della conservazione e del restauro del patrimonio culturale, provvedendo in particolare a: l'organizzazione di un Laboratorio per la Conservazione e il restauro dei Beni Culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, conservazione, manutenzione restauro di beni culturali; l'organizzazione di Laboratori scientifici di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali; c) l'organizzazione e la gestione di una Scuola di Alta Formazione e Studio, anche ai fini del rilascio, mediante convenzione con l'Università degli Studi di Torino, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali; l'organizzazione, anche mediante la medesima “Scuola” di cui alla lettera c) di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione; la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro; la documentazione, la raccolta, l'organizzazione e la diffusione dei risultati delle proprie attività; la promozione di studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

(Art. 10 Statuto Fondazione¹)

CIRAVEGNA MARZIO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 del 10-05-2022)

Durata in carica: 4 anni **(sono rieleggibili per una sola volta)** Scadenza: **2026**

Compensi: compenso annuale di € 3.750,00 - Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Iter avviato per nuova nomina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

(Art. 7 Statuto Fondazione²)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

FIORETTI KATIA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 270 del 04-04-2023)

Durata in carica: 4 anni **(sono rieleggibili per una sola volta)** - Scadenza: **2027** Compensi: La carica di Presidente e quella di membro del Consiglio di Amministrazione non comportano il riconoscimento di indennità o gettoni di presenza, ferma la legge di tempo in tempo vigente, cui la Fondazione si adegua. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

¹ **Art. 10 (Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:

a) **un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;**

b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;

c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo. Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori. **Almeno uno dei membri effettivi deve possedere i requisiti indicati dall'art. 2397, comma 2, Codice civile.**

2. Il Collegio dei Revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice civile; in particolare opera ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

omissis

² **Art. 7 (Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto dal Presidente, nonché dai 6 (sei) membri di seguito indicati, a) da un membro designato dal Ministro dei beni e le attività Culturali; b) **un membro designato dalla Regione Piemonte;** c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo; d) un membro designato dall'Università degli Studi di Torino; e) un membro designato dalla Città di Torino; f) un membro designato dalla Città di Venaria Reale.

2. Il Presidente, non meno di centoventi giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.

3. La carica di Presidente e quella di **membro del Consiglio di Amministrazione non comportano il riconoscimento di indennità o gettoni di presenza, ferma la legge di tempo in tempo vigente, cui la Fondazione si adegua. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.**

4. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di Fondatori, il Collegio dei Fondatori, al momento della delibera di ammissione, decide se e quanti Consiglieri di Amministrazione far designare dai nuovi Fondatori; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di otto, oltre al Presidente.

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR

Sede: piazza Visconti Venosta n. 2 – Castello Benso di Santena, poi Marchesi di Cavour - 10026 Santena Torino
tel. e fax: 011-597373 e-mail: info@fondazionecavour.it; e-mail: fond.Cavour@gmail.com; pec: fondazionecavour@pec.it
Sito internet: www.fondazionecavour.it

La fondazione non ha fini di lucro. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione del legato del Marchese Giovanni Visconti Venosta alla Città di Torino. Promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza dell'opera del Conte Benso Camillo di Cavour e dei suoi insegnamenti.

Valorizzare il Castello già dei Benso, assicurando un'adeguata conservazione dei culturali e ambientali conferiti, incrementando i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità.

Nell'ambito delle sue finalità la fondazione persegue in particolare:

La pubblica fruizione del complesso, ivi compreso il parco, in tutte le sue funzioni;

L'organizzazione, nell'ambito delle finalità della Fondazione, del Museo Cavouriano, di mostre, eventi culturali e convegni nonché di studi ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

(Artt. 5 e 13 Statuto dell'ente¹)

PERSICO MARCELLO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 237 del 27-07-2022)

Durata in carica: 4 anni dalla data di insediamento

Scadenza: **27 marzo 2027**

Compensi: il compenso lordo spettante ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è di € 2700 al netto degli oneri fiscali e previdenziali
Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori legali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI

(Artt. 5 e 7 Statuto dell'ente²)

SEPPILLI LUDOVICO MARIA

AUTOCANDIDATO

D'ANGELO DOMENICO

AUTOCANDIDATO

TAMAGNONE EDOARDO

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 248 del 22-11-2022)

Durata in carica: 4 anni dalla data di insediamento - Scadenza: **27 marzo 2027**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito previsto

¹ Articolo 5 Organi e loro durata

1. Sono organi della Fondazione: a) L'Assemblea dei Fondatori b) Il Consiglio di Amministrazione c) Il Presidente d) Il Comitato Scientifico e) Il Collegio dei Revisori dei conti. 2. Gli organi della Fondazione diversi dall'Assemblea dei Fondatori e dal Comitato Scientifico **durano in carica quattro anni dal loro insediamento**

o m i s s i s

Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei fondatori scelti tra gli scritti all' Albo dei Revisori Contabili, di cui:

a) un membro con funzioni di Presidente, designato dalla Città di Torino;

b) **un membro designato dalla Regione Piemonte;**

c) un membro designato dall'Assemblea dei Fondatori.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere confermati e, se nominati prima del termine, restano in carica sino alla scadenza del Collegio.

o m i s s i s

² Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed è composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, da dieci membri, di cui sei sono designati dai Soci Fondatori di natura pubblica, quattro sono designati dai Soci Fondatori di natura privata. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati e, se nominati prima del termine, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Statuto deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Cavour il 30/04/2014 e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino il 19/6/2014 al n. 675. 4 2. In caso di vacanza, durante l'espletamento del loro mandato i Consiglieri sono sostituiti dai Fondatori che li hanno designati. 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno due Vice Presidenti, di cui uno fra i suoi membri designati dai Soci Fondatori di natura pubblica, l'altro fra i suoi membri designati dai Soci Fondatori di natura privata. 4. Il Presidente e i due Vice Presidenti compongono l'Ufficio di Presidenza che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. 5. Gli incarichi del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito.

C/o Consiglio Regionale del Piemonte – Piazza Solferino, 22 – Torino tel. 0115757057
Pec: fondazionemutuosoccorso@pec.it mail: fondacionesosm@regione.piemonte.it
Sito internet: www.fondazionemutuosoccorso.it

Le sedi operative della Fondazione sono dislocate sul territorio regionale presso la sede dell'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte a Torino, la "Società degli Operai" a Borgomanero e la "Società Operaia di Mutuo Soccorso" a Castellazzo Bormida. La Fondazione, dando continuità agli interventi sviluppati dal "Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso", costituisce il punto di riferimento per gli oltre quattrocento sodalizi ancora attivi in tutte le province piemontesi e svolge attività legate alla conoscenza, valorizzazione, acquisizione e conservazione del patrimonio storico-documentale ed artistico del mutualismo piemontese.

73

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E DIALETTALE DEL PIEMONTE

C/o Assessorato alla Cultura e Turismo – Settore Promozione delle Attività Culturali del Patrimonio Linguistico
Piazza Piemonte, 1 Torino TO

La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 6, 9 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza.

La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI 1 ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

(Articolo 38 ter della legge regionale 11/2018¹)

BORDESE MARINA
BARBERO FEDERICA
UNIA ALBERTO

FRATELLI D'ITALIA
FRATELLI D'ITALIA
MOVIMENTO 5 STELLE

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 04-12-2024)

Durata in carica: la Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale e, all'atto dello scioglimento dello stesso, decade inderogabilmente.

Requisiti: tre Consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze.

Compensi: componenti della Consulta partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

¹ **Art. 38 ter.** (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa, in conformità all'articolo 8, alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, per quanto attiene alle materie di cui al presente Capo.

2. **La Consulta di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura ed è composta da:**

a) il Presidente della Giunta regionale, o altra persona delegata, con funzioni di Presidente;

b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio stesso, di cui uno espressione delle minoranze;

c) sei persone esperte in materia di patrimonio linguistico e dialettale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa, previo parere della commissione consiliare competente, di cui una indicata dalle associazioni degli enti locali piemontesi e precisamente: l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci), l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem), le Autonomie locali italiane -Lega delle autonomie locali (Ali) e l'Unione province italiane (Upi).

3. Possono far parte della Consulta di cui al comma 1, su designazione dell'ente di appartenenza, un rappresentante dell'Università degli studi di Torino, uno del Politecnico di Torino e uno dell'Università del Piemonte orientale.

4. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale e, all'atto dello scioglimento dello stesso, decade inderogabilmente.

5. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

6. **I componenti della Consulta partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito e senza rimborso spese.**

La sede legale è: c/o Azienda Sanitaria locale n. 11 di Vercelli - Corso Mario Abbiate, 21 – 13100 Vercelli tel. 0161.593785 fax n. 0161.210284
e-mail: fondazione.ballerini@aslvc.piemonte.it fondazioni.associazioni@regione.piemonte.it

Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013

75

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI

C/o Assessorato Cultura Turismo e dello Sport Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale Musei e Siti Unesco
Piazza Piemonte, 1 Torino TO 10127 (in attesa che venga costituito l'Ente) pec: musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it

Gli ecomusei, nel loro percorso evolutivo, collegano la comprensione dei valori di un territorio con l'elaborazione di una visione per il suo futuro. A tal fine essi valorizzano l'identità locale in un processo partecipato finalizzato alla creazione di una coscienza di luogo diretta a rafforzare il senso di appartenenza delle popolazioni locali verso i beni comuni, costituiti dal patrimonio culturale e dal paesaggio come definito dall'articolo 1 della Convenzione europea del paesaggio. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:

- a) custodire, salvaguardare, promuovere l'identità materiale e immateriale di singole comunità territoriali come valore aggiunto delle differenze dei territori piemontesi;*
- b) favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, con particolare riguardo alle istituzioni culturali e scolastiche, promuovendo laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti efficaci nell'integrare i diversi punti di vista in un percorso condiviso di riconoscimento, comprensione, cura e rigenerazione coerente e sostenibile dei patrimoni materiali e immateriali peculiari di ogni luogo;*
- c) sviluppare attività di ricerca riferite a tutte le tematiche peculiari del territorio considerato, dal punto di vista culturale, ambientale, storico, sociale, artistico, delle tradizioni, delle pratiche e delle tecniche locali, con particolare attenzione alle competenze tramandate oralmente che costituiscono il patrimonio immateriale direttamente connesso all'identità locale;*
- d) tradurre le ricerche sul territorio in strumenti di divulgazione e approfondimento orientati alla conoscenza e alla trasmissione dei suoi specifici caratteri e valori, rivolti alla popolazione locale, ai visitatori e, in particolare, alle nuove generazioni e ai nuovi abitanti attraverso percorsi didattici ed educativi integrati, che coinvolgono le istituzioni scolastiche, gli enti formativi locali e le strutture regionali competenti;*
- e) recuperare gli ambienti di vita e di lavoro ereditati, attraverso laboratori tematici volti a ricomporre le competenze interne ed esterne, il sapere comune e il sapere esperto, che hanno generato, mantenuto e fatto evolvere le attività pastorali, agricole, silvicole, artigianali e industriali locali, per promuoverne la trasmissione non solo come testimonianza, ma anche come nuove forme sostenibili in relazione all'attuale tessuto socio-economico;*
- f) conservare e valorizzare, anche in chiave turistico-culturale, i caratteri costruttivi del patrimonio diffuso, tutelato e non, costituito dalle testimonianze materiali delle attività antropiche nelle diverse epoche storiche e connesso ai diversi usi abitativi, simbolici, strategici e produttivi del territorio e alle relative infrastrutture di servizio e collegamento;*
- g) salvaguardare e valorizzare il patrimonio industriale di interesse storico-culturale in quanto espressione qualificata delle diverse culture tecnologiche, economiche e produttive.*

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO CON ESPERIENZA IN MATERIA DI BENI CULTURALI

(art. 5, L.r. n. 13 del 3 agosto 2018¹)

MURTAS DONATELLA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 317 del 27-02-2024) - Riconfermata

Durata in carica: 5 anni **Scadenza: febbraio 2029**

Compensi: non sono previsti compensi.

Requisiti: esperienza in materia di beni culturali, basata sulla presentazione di un curriculum attestante la qualifica, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale in ambito di ecomusei.

¹ Art. 5, L.r. n. 13/2018 (Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico è istituito presso la struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza della Giunta regionale ai fini del riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, della promozione e dell'attuazione della presente legge ed è composto da:

- a) l'assessore o l'assessora regionale con delega in materia di ecomusei, o in sua vece altra persona delegata con funzioni di presidente;
- b) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, o altra persona delegata;
- c) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di paesaggio, ambiente, governo e tutela del territorio, o altra persona delegata;
- d) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o altra persona delegata;
- e) il o la referente del Laboratorio ecomusei di cui all'articolo 6, o altra persona indicata dalla struttura regionale competente;
- f) un o una rappresentante indicato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). g) una persona esperta in materia di beni culturali **designata dal Consiglio regionale** sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualifica, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale in ambito di ecomusei.

3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del o della presidente e alle riunioni partecipa una o un rappresentante designato congiuntamente dagli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3.

4. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati altri funzionari o funzionarie regionali competenti nelle materie incidenti nell'ambito ecomuseale.

5. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono svolte da un funzionario o una funzionaria regionale su designazione della struttura regionale competente in materia di ecomusei.

6. Il Comitato tecnico-scientifico resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.

7. La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito.

ASSOCIAZIONE “MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI” – abbreviabile in “MAUTO”

Corso Unità d'Italia, 40 – 10100 Torino Tel. 011677666 /67– Fax 0116647148 info@museoauto.it sito internet: www.museoauto.it

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, nonché raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;
- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;
- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione. L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, anche assumendo partecipazioni in enti e/o società anche con scopo affine al proprio.

L'Associazione può inoltre:

- compiere tutte le attività mobiliari, anche commerciali, ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative; collaborare con altri Enti aventi scopi analoghi ed eventualmente parteciparvi, nei limiti delle disposizioni di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO (Articolo 10 Statuto dell'Ente) *

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

TRIONE GRAZIANO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 290 del 27-06-2023)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: 31 dicembre 2026

Compensi: non sono previsti compensi salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

*** Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione**

Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; alla data di approvazione del presente statuto, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea secondo i seguenti criteri:

- un membro designato dalla Regione Piemonte;
- un membro designato dalla Città di Torino;
- un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;
- un membro designato da "Fiat Chrysler Automobiles N.V.";

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge. In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla prima successiva assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.

omissis

FONDAZIONE “RADICI” PER LE MEMORIE DI LANGHE, ROERO E MONFERRATO

c/o Castello Grinzane Cavour via Castello, 5 tel. 3335704194 e-mail: info@fondazioneradici.it sito internet: https://fondazioneradici.it/

La Fondazione che è apolitica, non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue le seguenti finalità secondo le linee guida e gli indirizzi assunti dai Soci Fondatori: a) raccolta di materiale audiovisivo finalizzato alla creazione di una grande banca dati di storia del territorio; b) realizzazione di libri, film, audiovisivi, raccolte fotografiche, monografiche, biografiche a tutto quanto attenga alla salvaguardia e alla promozione della conoscenza di Langhe Monferrato e Roero; c) raccolta e catalogazione di materiale storico e contemporaneo con il fine di mettere a disposizione di soggetti ed istituzioni pubbliche e private una memoria che diventi conoscenza e strada da perseguire per il futuro del territorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO (Art. 10 Statuto della Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

ZERRILLO ANTONIO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 130 del 18-11-2025)

Durata in carica: 5 anni **(i suoi membri sono rieleggibili non più di due volte)**

Scadenza: 2030

Compensi: La carica di componente del consiglio di amministrazione è a titolo gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio della carica

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ **Articolo 10 - Consiglio di amministrazione**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati, salvo quanto infra stabilito per il primo Consiglio di Amministrazione, come segue:

a) Il Presidente, ai sensi dell'art. 5.1

b) **Un componente in rappresentanza dalla Regione Piemonte**, nominato dalla Giunta Regionale,

c) non più di due componenti in rappresentanza dei Soci Partecipanti, nominati dall'Assemblea dei partecipanti, a condizione che i Soci Partecipanti siano almeno cinque,

d) i restanti componenti in rappresentanza dei Soci Fondatori, nominati dal Collegio dei Fondatori. Il primo Consiglio di Amministrazione sarà nominato nell'atto costitutivo.

10.2 – Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo revoca o dimissioni e i suoi membri sono rieleggibili non più di due volte.

10.3 – Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e alla straordinaria gestione della Fondazione

10.4 – Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione, a titolo semplificativo e non esaustivo:

a) la nomina e la revoca del Vicepresidente con il voto favorevole dei suoi componenti secondo quanto previsto dall'articolo 5.3;

b) la redazione del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale;

c) la predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art. 16, e del Documento programmatico finanziario pluriennale di cui dall'art. 17; entrambi da sottoporre al Collegio dei Fondatori;

d) la redazione del Bilancio d'esercizio (o Conto Consuntivo) e della relativa relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;

e) la redazione, entro novanta giorni dal proprio insediamento, del Regolamento Interno di funzionamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, nonché la vigilanza sull'attuazione e sul rispetto del medesimo;

f) l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, la determinazione delle mansioni e del corrispettivo;

g) l'intrattenimento di rapporti con istituti di credito, l'apertura e la chiusura dei conti correnti e l'operatività sui medesimi, la prestazione di fidejussioni a garanzia di pagamenti individuati, in generale il compimento di tutte le operazioni bancarie che si rendano necessarie in relazione ai poteri conferiti;

h) la nomina di consulenti;

i) l'istituzione di eventuali comitati operativi o gruppi di lavoro;

j) la trasmissione ai Soci di documenti da essi eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;

k) la proposta al Collegio dei Fondatori e quindi ai soci fondatori e partecipanti di eventuale reintegrazione del Fondo di dotazione;

l) l'eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, da scegliersi al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attribuzione, sempre su proposta del Presidente del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;

m) la nomina e la revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti;

n) la determinazione di eventuali contributi annui a carico di chi riveste la qualifica di Socio, di importo non superiore alla quota di adesione versata dai fondatori in sede di atto costitutivo.

o) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato Scientifico.

10.5 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri o attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti

10.6 – **la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio della carica.**

ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI

Sito internet: www.abbonamentomusei.it

Sede: via Assarotti n. 9 – Torino tel. 011-19527000 pec: abbonamentomusei@legalmail.it

L'Associazione ha per scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei Musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane. L'Associazione ha tra i propri scopi lo sviluppo dell'abbonamento Musei, progetto marchio registrato. L'Associazione non ha scopo di lucro

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO (Art. 15 Statuto della Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

RADOSTA PAOLO (secondo mandato) AUTOCANDIDATO
(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 287 del 27-06-2023)

Durata in carica: **3 anni**

Scadenza: giugno/agosto 2026 - con l'approvazione nel bilancio consuntivo quindi verosimilmente in occasione dell'Assemblea dei Soci.

Compensi: l'incarico è a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto - **possono essere confermati una sola volta** (art. 10.2 dello Statuto).

Iter avviato per nuova nomina

¹ **Art. 15**

15.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di cinque a un massimo di nove, di cui:

a) il Presidente dell'Associazione designato dai soci fondatori

b) un componente designato dalla Regione Piemonte

c) un componente designato dalla Giunta della Città di Torino.

15.2. La determinazione del numero e l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sono riservati all'Assemblea, la quale può anche procedere senza tenere conto delle designazioni di cui all'art. 15.1, lettere b) e c).

15.3. Possono essere designati ed eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro per i quali non ricorrono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

15.4. Gli incarichi nel Consiglio Direttivo e l'incarico di Presidente sono a titolo gratuito.

Ai membri del Consiglio e al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del relativo incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti.

15.5. Il Consiglio Direttivo, in occasione della prima seduta, elegge, tra i suoi membri, un Vicepresidente.

Via del Carmine, 13 – 10122 Torino telefono: 0114369940
e- mail info@primolevi.it; Sito internet: www.primolevi.it

CONSIGLIO DIRETTIVO
DESIGNAZIONE DI UN CONSIGLIERE
(Art. 16 Statuto dell'Ente¹)

MUSEI REALI DI TORINO

Musei Reali di Torino – Piazzetta Reale, 1 – 10122 Torino – Tel. +39 011 521 11 06

e-mail: mr-to@beniculturali.it Sito internet: www.museireali.beniculturali.it

pec: mr-to@pec.cultura.gov.it

I Musei Reali (così denominati dal DM 23 gennaio 2016) sono un istituto del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa). La missione dei Musei Reali è preservare e valorizzare il patrimonio di monumenti, opere e spazi che ha avuto origine dalla storia dinastica dei Savoia, e collocati nel centro di Torino, con lo scopo di favorire la più ampia accessibilità ai visitatori sviluppando opportunità di conoscenza, creatività e diletto.

In attuazione della loro missione, i Musei Reali assicurano la conservazione, l'incremento, l'ordinamento, lo studio, l'esposizione, la fruizione pubblica e la comunicazione del proprio patrimonio, costituito dai beni mobili e immobili attraverso diverse e specifiche attività.

COMITATO SCIENTIFICO DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE (Art. 7 Statuto dell'Ente¹)

ROGGERO COSTANZA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 128 del 18-05-2021)

Durata in carica: **5 anni**

Scadenza: **27 giugno 2026**

Requisiti: professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Compensi: non dà titolo a compenso, gettone, indennità di alcun tipo; è fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato Scientifico.

Iter avviato per nuova nomina

¹ **Art. 7 Comitato scientifico**

1. Il Comitato scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza dei Musei Reali, in particolare il Comitato

2. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore dei Musei Reali che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, **un membro designato dalla Regione Piemonte** e uno dal Comune di Torino. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Fatta eccezione per il Direttore, i componenti del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del MIBACT per una **durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta**; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Comitato Scientifico non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali dei Musei Reali e **non dà titolo a compenso, gettone, indennità di alcun tipo**; è fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato Scientifico. I componenti del Comitato Scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con i Musei Reali né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, sia a carico dei Musei Reali.

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

C/o La Reggia di Venaria Reale piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale (TO) Tel. +39 011 4992494 0114992381

pec: protocollo@pec-lavenariareale.it segreteria generale: segreteria.generale@lavenariareale.it

Sito web: <https://residenzerealisabaude.com/>

Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale e all'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude;*
- b) progettare, realizzare e gestire attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, con le modalità stabilite dal CBCP ovvero dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali;*
- c) progettare, realizzare e gestire l'erogazione di servizi comuni al sistema delle Residenze Reali Sabaude, anche di quelle non conferite o affidate al Consorzio, quali ad esempio: dislocazione dei diversi servizi e del personale, centrale acquisti, stesura dei bandi, gestione aggregata di funzioni strutturali quali quelle legali, tecniche e progettuali, servizi specialistici ed editoriali, raccordo organizzativo fra le sedi coinvolte, sistema comunicativo e di marketing;*
- d) promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale, sviluppare la comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre Residenze Reali Sabaude non conferite o affidate al Consorzio assicurandone il coordinamento e la collaborazione anche al fine di sviluppare il piano di gestione del sito Unesco, in qualità di referente dello stesso;*
- e) promuovere intese e stipulare accordi con realtà europee che svolgano attività di conservazione e valorizzazione di patrimoni analoghi a quelli del Consorzio e, più in generale, con altri soggetti, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio o alla qualificazione della propria attività;*
- f) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;*
- g) concorrere, mediante accordi o intese con le Amministrazioni pubbliche e con altri soggetti interessati, alla predisposizione e all'attuazione di progetti e interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio di ubicazione delle Residenze Reali Sabaude;*
- h) provvedere alla conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione programmata ed il restauro del patrimonio stesso, avvalendosi, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, del Centro per la Conservazione ed il Restauro "La Venaria Reale", nel quadro degli atti che regolano i rapporti fra i due enti ed alla luce della finalità formativa caratterizzante il Centro;*
- i) istituire premi e borse di studio, organizzare mostre, convegni, iniziative ed eventi culturali nonché studi, ricerche, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

(Art. 7 Statuto dell'Ente¹)

Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013

MARCHIORI RITA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 3-11-2021)

Durata in carica: 5 anni.

Scadenza: **2026**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

Compensi: al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni.

¹ **Art. 7 Statuto dell'ente - - Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da 6 (sei) membri e più segnatamente da:

- a) il Presidente nominato con le modalità di cui al precedente articolo 6;
- b) un membro designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- c) un membro designato dalla Regione Piemonte;**
- d) un membro designato dalla Città di Venaria;
- e) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;
- e) un membro designato dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.

2. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato per qualunque motivo, l'Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.

3. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, invita i Consorziati alle designazioni di rispettiva competenza.

4. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO
(Art. 10 Statuto dell'Ente¹)

MOGNI STEFANO AUTOCANDIDATO
(Designato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 3-11-2021)
Durata in carica: 5 anni
Scadenza: **2026**

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili
Compensi: ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dall'Assemblea dei Consorziati - € 8000 lordi annui

¹ *Art. 10 Statuto dell'ente - Collegio dei Revisori dei Conti*

- a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
 - b) **un membro designato dalla Regione Piemonte;**
 - c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.
2. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato con le modalità definite nel precedente art. 5 comma 5.
 3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco di società per azioni.
 4. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dall'Assemblea dei Consorziati.
 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del Codice civile.
 6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.
 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente i Consorziati e il Consiglio di Amministrazione di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio.
 8. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, nominata dall'Assemblea dei Consorziati.
 9. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato per qualunque motivo, l'Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del/i nuovi/i Revisore/i nel rispetto delle modalità di designazione di cui al precedente comma 1.

FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVÌ ONLUS

Piazza Maggiore, 1 c/o Palazzo Fauzone di Germagnano– 12084 - Mondovì (CN)

Tel. 0174-330358 int. 3 - 0174481519

Sito Internet: <https://www.museoceramicamondovi.it/>

Pec: museoceramicamondovi@pec.it E-mail: fondazione@museoceramicamondovi.it

Dietro il Museo della Ceramica sta una Fondazione che ha quale scopo primario “la realizzazione e la gestione artistica, culturale e scientifica e, in collaborazione con il Comune di Mondovì, anche organizzativa del Museo, allestito nel Palazzo Fauzone di Germagnano e avente come nucleo originario la donazione da parte del dr. Marco Levi della Collezione Ceramica Baggioli e della sua collezione personale”. Il Museo è stato appunto inaugurato il 12 dicembre 2010.

La Fondazione “Museo della Ceramica Vecchia Mondovì -ONLUS “, costituita nel 1999 dal Fondatore Marco Levi (1910-2011) e riconosciuta dalla Regione Piemonte quale persona giuridica privata, è un felice esempio di sinergia tra Iniziativa privata e enti pubblici. Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione: il Soprintendente pro-tempore al Patrimonio Storico, Artistico ed etnoantropologico del Piemonte, che assicura il livello scientifico della gestione artistica e culturale del Museo, l'Assessore alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, il Presidente pro-tempore della Provincia di Cuneo, che ha concesso in comodato gratuito al Comune di Mondovì il Palazzo Fauzone di Germagnano, il Sindaco e l'Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Mondovì che concorre alla gestione organizzativa del Museo. Il CdA della Fondazione è integrato da un minimo di sette a un massimo di undici soggetti privati, designati nell'atto costitutivo dal fondatore e successivamente nominati per cooptazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE (Art. 7 Statuto della Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

ISNARDI CRISTIANO AUTOCANDIDATO
(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 208 del 10/05/2022)

Durata in carica: 4 anni e sono rieleggibili

Scadenza: **30 giugno 2026**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: non sono previsti compensi

Iter avviato per nuova nomina

¹ **Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione – Composizione e nomina**

Sono componenti di diritto del Consiglio di amministrazione:

Il Presidente onorario vitalizio

Il Presidente della Fondazione

Un componente designato dalla Regione Piemonte

Un componente designato dalla Provincia di Cuneo

Un componente designato dalla Città di Mondovì

I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può esercitare la facoltà di cooptare a maggioranza assoluta non più di due componenti scelti tra cultori dell'arte ceramica e esponenti di rilievo del territorio monregalese. I soggetti cooptati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ove per qualsiasi causa venga a mancare uno dei due componenti e il Consiglio di Amministrazione provveda alla sua sostituzione, in tale caso continua a valere il periodo già trascorso a fini del computo dei 4 anni.

INRiM - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

Sede: Str. delle Cacce, 91, 10135 Torino, Telefono 011 39191
Posta Elettronica Certificata: inrim@pec.it Sito internet: <https://www.inrim.it/it>

L'Istituto nazionale di ricerca metrologica è un ente pubblico nazionale di ricerca scientifica vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca, che svolge per l'Italia le funzioni di istituto metrologico nazionale, costituendo il presidio di gran parte della metrologia, la scienza delle misure.

CONSIGLIO SCIENTIFICO (Art. 8 comma 2 Statuto dell'Ente¹)

DESIGNAZIONE DI 2 COMPONENTI

MO ROBERTO	AUTOCANDIDATO
PIRRI CANDIDO (nominato)	AUTOCANDIDATO
(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 276 del 03/05/2023)	

Durata in carica: 4 anni.

Scadenza: **2 maggio 2027**

Requisiti: qualificata professionalità e riconosciuta esperienza scientifica nei settori di competenza dell'INRiM. I soggetti designati possono essere confermati una sola volta.

Compensi: il gettone di presenza dei componenti del Consiglio Scientifico, sono determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - gettone di presenza di € 180,00 lordi a seduta

¹ Art. 8 (Consiglio Scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di consulenza relativo all'attività complessiva di ricerca dell'INRiM. Contribuisce alla definizione della strategia, della programmazione scientifica e della valorizzazione del ruolo dell'INRiM.

2. Il Consiglio Scientifico, costituito da sette componenti **con qualificata professionalità e riconosciuta esperienza scientifica nei settori di competenza** dell'INRiM, è nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante scelta di **un componente** su due nominativi proposti rispettivamente da:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- Ministero dello Sviluppo Economico,
- Ministero della Difesa,
- **Regione Piemonte.**

Vengono altresì nominati direttamente:

- un componente da parte del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM);
- due componenti eletti all'interno dell'INRiM dai ricercatori e dai tecnologi dell'INRiM, secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

3. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente dell'INRiM. Il Presidente, il Direttore generale e il Direttore scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio Scientifico, senza diritto di voto.

5. Il Presidente convoca le riunioni dell'organo e ne definisce l'ordine del giorno.

O-M-I-S-S-I-S-

DIFENSORE CIVICO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

c/o Consiglio Regionale – Piazza Solferino, 22 – Torino 10121 - tel. 011-5757387/389 fax 011-5757386
Pec: difensore.civico@cert.cr.piemonte.it E-mail: difensore.civico@cr.piemonte.it

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto. Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione. Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

(Artt. 1, 12, 13 e 14, l.r. n. 50 del 9 dicembre 1981 s.m.i.¹)

BALDOVINO PAOLA MARTA ANGELA AUTOCANDIDATO
(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 145 del 27-07-2021)
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 69 del 06-08-2021

Durata in carica: 5 anni – Il Difensore Civico può essere confermato per non più di una volta

Scadenza: 2026 (art. 15 c 1 legge regionale n. 50/1981 modificato dall'articolo 36 della l.r. n. 10/2024)

Compensi: al Difensore civico è corrisposta un'indennità mensile pari a € 4.315,85. Al Difensore civico è corrisposto il trattamento di missione spettante ai Consiglieri regionali.

Requisiti: per essere nominati all'ufficio del Difensore civico regionale sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

¹ Art. 1. (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico)

[1] Presso il Consiglio Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

[2] Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

[3] Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge

Art. 12. (Requisiti e disposizioni per la nomina)

[1] Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

[2] **Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.**

[3] **La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.**

[4] La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13. (Cause di impedimento alla nomina)

[1] Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;

b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;

c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14. (Cause di incompatibilità)

[1] L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15 (Durata)

[1] Il Difensore Civico **dura in carica cinque anni** e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte dal dirigente competente, su delega del Difensore civico.

omissis

EDILIZIA

AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA
(Art. 31, l.r. n. 3/2010 modificato dalla l.r. n. 11/2014¹)

Le A.T.C. sono Enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio Regionale, nonché delle aree al di fuori degli ambiti suddetti, ma limitatamente ai territori delle province confinanti, quando l'intervento della A.T.C. sia richiesto dalla Giunta Regionale, da un Comune o dalla A.T.C. delle Province confinanti. Le A.T.C. sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE

Corso Dante 14 – Torino – tel. 011-31301 fax 0131-3130425

e-mail: webmaster@atc.torino.it atc@pec.atc.torino.it

Sito internet: www.atc.torino.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 MEMBRI DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

PEDRINI MAURIZIO
TASSONE FABIO
SACCO ANDREA

AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 23-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: determinati con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 24-1254 – recante: Rideterminazione degli emolumenti spettanti agli organi delle Agenzie Territoriali per la Casa².

¹ Art. 31. (Organi delle ATC)

1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e per la nomina sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.

3. Il consiglio di amministrazione della ATC del Piemonte centrale è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. I consigli di amministrazione della ATC del Piemonte nord e della ATC del Piemonte sud sono composti ciascuno da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze.

4. La Giunta regionale nomina il presidente e il vice presidente tra i membri di cui al comma 3.

5. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono nominati il presidente e il vice presidente.

6. I consiglieri di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti qualificati in materia di edilizia sociale o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, sia pubblici che privati che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate a quella svolta dalle agenzie.

7. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

8. Il consiglio di amministrazione è tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente valutazioni della attività e della operatività dell'Agenzia. Entro trenta giorni la Giunta regionale presenta tale relazione alla commissione consiliare competente.

9. Il revisore legale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale, che provvede anche alla nomina di un revisore supplente, entrambi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

10. Al revisore legale si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibile; rimane in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del nuovo revisore.

Allegato

- AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, per l'ambito territoriale delle Province di Novara, VCO, Biella e Vercelli, con sede legale in Novara, subentra alle ATC di Novara/VCO, Biella e Vercelli.
- AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, per l'ambito territoriale della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, subentra alla ATC di Torino.
- AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD, per l'ambito territoriale delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede legale in Alessandria, subentra alle ATC di Alessandria, Asti e Cuneo.

² (omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi [...]

delibera

- a) di stabilire i seguenti emolumenti onnicomprensivi, al lordo delle ritenute di legge, spettanti ai componenti gli organi delle Agenzie Territoriali per la Casa:
- b) Presidente dell'ATC: euro 5.000,00 mensili per n. 12 mensilità;
- c) Vice Presidente dell'ATC: euro 1.000,00 mensili per n. 12 mensilità;
- d) Revisore legale dell'ATC: euro 3.000,00 mensili per n. 12 mensilità;
- e) di stabilire che ai Consiglieri di amministrazione delle ATC che non ricoprono la carica di Presidente o Vice Presidente spetti un gettone di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, pari a Euro 30,00 al lordo delle ritenute di legge;

REVISORE LEGALE
NOMINA DI 1 REVISORE EFFETTIVO E 1 REVISORE SUPPLENTE

RIGON STEFANO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
GOLIA ANDREA DOMENICO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 23-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: determinati con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 24-1254 (vedi nota al CdA A.T.C. del Piemonte centrale).

A.T.C. DEL PIEMONTE NORD

Via Boschi 2 – 28100 Novara – tel.- e fax 0321-445151

e-mail: direzione@atc.novara.it pec: protocollo@pec.atcpiemontenord.it

Sito internet: www.atcpiemontenord.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 5 MEMBRI DI CUI 2 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

MARCHIONI MARCO	AUTOCANDIDATO
DE LUCA DANIELE	AUTOCANDIDATO
TREDANARI ANGELO	AUTOCANDIDATO
MARINO EMILIANO	AUTOCANDIDATO
CAPOLUPO DANIELE	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 23-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: determinati con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 24-1254 (vedi nota al CdA A.T.C. del Piemonte centrale).

REVISORE LEGALE
NOMINA DI 1 REVISORE EFFETTIVO E 1 REVISORE SUPPLENTE

CANDELI TINO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
BAUCE' CRISTIANO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 23-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: determinati con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 24-1254 (vedi nota al CdA A.T.C. del Piemonte centrale).

-
- f) di stabilire che ai soggetti di cui al punto 2, residenti al di fuori del Comune sede dell'adunanza, spetti un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, nella misura prevista dalla disciplina vigente per le missioni dei dirigenti della Regione Piemonte, per quanto compatibile;
- g) di precisare che gli emolumenti, i gettoni di presenza e i rimborsi spese di cui ai punti 1, 2 e 3 non sono dovuti a coloro che sono soggetti alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e nella relativa Circolare interpretativa n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, ai quali
- h) spetta il solo rimborso delle spese documentate;
- i) di procedere alla revoca parziale della DGR n. 25-969 del 3 ottobre 2005, limitatamente alla parte relativa agli emolumenti, ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese dei Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri di amministrazione e organi di revisione delle ATC.

A.T.C. DEL PIEMONTE SUD

Via Milano, 79 – 15100 Alessandria tel. 01313191 fax 0131260687 Referente: Roberta Lotti 0131319357
email: segreteriaipresidenzadirezione@atcpiemontesud.it
e-mail: affarigenerali@atcalessandria.it pec: atc00@atcalessandria.legalmail.it
Sito internet: www.atcpiemontesud.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 5 MEMBRI DI CUI 2 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CAVIGLIA PAOLO	AUTOCANDIDATO
BUTTIERI MARCO	AUTOCANDIDATO
PRUNOTTO LEONARDO	AUTOCANDIDATO
ARBOCCO GIANNI	AUTOCANDIDATO
MOSSINO ALBERTO	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 36 del 23-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: determinati con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 24-1254 (vedi nota al CdA A.T.C. del Piemonte centrale).

REVISORE LEGALE

NOMINA DI 1 REVISORE EFFETTIVO E DI 1 REVISORE SUPPLENTE

CIGNA FABIO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
MANCINI RITA	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 23-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: determinati con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 24-1254 (vedi nota al CdA A.T.C. del Piemonte centrale).

— **ENTI STRUMENTALI** —

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE – C.S.I. PIEMONTE

C.so Unione Sovietica 216 – 10134 Torino – tel. 011-3168664 fax 011-3168212

Sito internet: www.csi.it e-mail: organi.istituzionali@csi.it

(Art. 2 Statuto dell'Ente¹)

Il Consorzio svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non. In particolare, il Consorzio: progetta, sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale e degli Enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione; promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche, del loro trasferimento e della formazione rivolta a tali tecnologie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 2 MEMBRI, NOMINATI DALLA REGIONE PIEMONTE, DI CUI 1 ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA C) DELLO STATUTO;
(Artt. 14 e 15 Statuto dell'Ente²)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

BOLLA EMILIO
GRACIS CAMILLA

AUTOCANDIDATO
IN RAPPR. ENTI ART. 2, C.1 LETTERA C STATUTO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 23-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura – Compensi: gettone di presenza di 30 a seduta (più rimborso spese)

Requisiti: Art. 13 dello Statuto, riportato in nota (Incompatibilità dei Consiglieri di Amministrazione ex art. 14 Statuto C.S.I.).

¹ Art. 2 Partecipazione al Consorzio

1. Gli Enti consorziati sono:

a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;
b) la Città di Torino e la Provincia di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Città di Torino e la Provincia di Torino partecipino singolarmente in via maggioritaria;

Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari:

c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, le agenzie regionali piemontesi, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Regione Piemonte partecipi in via maggioritaria;
d) i Comuni e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici e gli enti strumentali interamente pubblici, entrambi anche in forma associata; le società a totale partecipazione pubblica; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.

2. L'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a).

3. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

² Articolo 14 Consiglio di Amministrazione

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:

- **2 membri, nominati dalla Regione Piemonte**, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);
- 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), compresi gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici nei quali la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di *prorogatio*, sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di *prorogatio*, la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore Generale.

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.

Articolo 15 Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione

1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:

- a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;
- b) colui che, in qualità di libero professionista, di socio, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio, ad eccezione di colui che ricopra tali ruoli nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio;
- c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, socio, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia resa nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio.

2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché la normativa vigente, in materia di incompatibilità.

3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui all'art. 13.

4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

COLLEGIO SINDACALE
NOMINA DI 1 SINDACO EFFETTIVO E DI 1 SINDACO SUPPLENTE
(Artt. 22 e 23 Statuto dell'Ente¹)

DEMICHELIS DANIELA	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
SALADINI CLAUDIO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23-12-24)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: gettone di presenza di € 180,00 lordi a seduta. Al Presidente: indennità annua lorda di € 12.600,00. Ai

Sindaci effettivi: indennità annua lorda di € 8.400,00

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ **Articolo 22 – Costituzione del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:

- a) **un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;**
- b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;
- c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c).

2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.

4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

Articolo 23 Competenze del Collegio Sindacale

1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice civile.

2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice civile.

ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO E SOCIALI – I.R.E.S.

Via Nizza 18 – 10125 Torino – tel. 011-6666411 – fax 011-6696012

Sito internet: www.ires.piemonte.it e-mail: amministrazione@ires.piemonte.it pec: ires@pec.irespiemonte.it

L'I.R.E.S. Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche.

L'I.R.E.S. Piemonte può fornire supporto agli enti locali per quanto attiene la partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, di cui all' articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'I.R.E.S. Piemonte instaura rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed organismi nel settore della ricerca per l'adempimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Artt. 5, 6 e 9, legge regionale n. 43/1991 da ultimo modificata dalla l.r. 5/2014¹)

ELEZIONE DI 5 MEMBRI CON VOTO LIMITATO A 3

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

SCIRETTI ALESSANDRO CIRO (Presidente)	AUTOCANDIDATO
MERLO GIORGIO (Vice Presidente)	AUTOCANDIDATO
VILLARBOITO ALBERTO	AUTOCANDIDATO
FORNERO GIULIO	AUTOCANDIDATO
MERLIN ANNA	AUTOCANDIDATO

(Eletti con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 23-12-2024)

Nominati con DPGR n. 20 del 12.02.2025

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia (art. 28, l.r. 43/1991) Al Presidente: € 6.972,17 lordi annui e gettone di presenza di € 55,78 lordi a seduta; Al Vicepresidente: € 4.183,30 lordi annui e gettone di presenza di € 55,78 lordi a seduta; nessun compenso ai membri.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹Art. 5

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da **cinque membri, eletti dal Consiglio regionale** a scrutinio segreto, con voto limitato a tre.
2. I Consiglieri così eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. I Consiglieri non sono rieleggibili più di due volte consecutive. 4. Il Consiglio dura in carica cinque anni e, comunque, scade contemporaneamente al Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
5. I singoli Consiglieri, eletti nel corso del mandato in sostituzione di membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.

Art. 6

1. Il Consigliere può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione del Consiglio regionale, per gravi violazioni di legge o del regolamento dell'Istituto.
2. Il Presidente del Consiglio regionale deve comunicare le proposte di revoca all'interessato, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni, che lo stesso ha facoltà di svolgere innanzi alla competente Commissione consiliare regionale.
3. Il Consigliere decade ove, senza giustificati motivi, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
4. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S.
5. Nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di revoca o di decadenza della maggioranza dei Consiglieri - se non è possibile provvedere all'immediata sostituzione degli stessi - il Presidente della Giunta regionale per garantire la gestione dell'Istituto, previa conforme deliberazione del Consiglio regionale, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi, termine entro il quale è eletto un nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 9

1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati, in seno al Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.
3. Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di particolare urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio, che è a tal fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.

COLLEGIO DEI REVISORI

(Art. 10, legge regionale n. 43/91 da ultimo modificata dalla l.r. 5/2014¹)

DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E DI 2 SUPPLEMENTI
LA DESIGNAZIONE DI UNO DEI REVISORI EFFETTIVI E DI UNO DEI SUPPLEMENTI SPETTA ALLA
MINORANZA

DI GENNARO RAFFAELE (**Presidente**)

AUTOCANDIDATO

PORTA ANDREA (effettivo)

AUTOCANDIDATO

BONOMETTI ANGELO (effettivo)

AUTOCANDIDATO

GUGLIELMETTI ANTONELLA (supplente)

AUTOCANDIDATO

(designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 23-12-2024)

PASCHERO ANNA (supplente)

AUTOCANDIDATO

(designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 63 del 21.01.2025)

Nominati con DPGR n. 20 del 12.02.2025

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia (art. 28, l.r. 43/1991) Presidente: € 1.162.03 lordi annui e gettone di presenza di € 55,78 lordi a seduta; componenti effettivi: € 692,22 lordi annui e gettone di presenza di € 55,78 lordi a seduta; per i componenti supplenti non sono previsti compensi.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ Art. 10

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale.

2. Per il Presidente è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.

3. La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.

4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.

5. Il Collegio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro effettivo più anziano.

FONDAZIONI BANCARIE

FONDAZIONE C.R.T. – CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

Sede Legale Via XX Settembre 31 – 10121 Torino – tel. 011-5065210 - 5065100 fax 011-5065580

www.fondazionecrt.it e-mail: info@fondazionecrt.it pec: segreteria@cert.fondazionecrt.it
progetti@fondazionecrt.it

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei settori – di seguito complessivamente denominati “settori rilevanti” – della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli. Può intervenire in altri settori di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Tali finalità di cui al comma precedente saranno prevalentemente perseguite nell’ambito delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, che ne rappresentano il territorio di tradizionale operatività.

La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d’Italia e all’estero. Nella destinazione delle risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

DESIGNAZIONE DI DUE TERNE, NEL CUI AMBITO LA FONDAZIONE PROVVEDERÀ A NOMINARE DUE CONSIGLIERI

(Artt. 7, 12 e 13 Statuto Fondazione**)

1° TERNA

LEO GIAMPIERO	AUTOCANDIDATO
GENTA ANNALISA	AUTOCANDIDATO
SIVIERO ALESSANDRA*	AUTOCANDIDATA

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 322 del 27-02-2024)

2° TERNA

FRANCO DAVIDE*	AUTOCANDIDATO
GHIGO ENZO	AUTOCANDIDATA
GALLINA SEBASTIANO	AUTOCANDIDATO

Durata in carica: **5 anni**

Scadenza: **2029** I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Compensi: medaglia di presenza di € 2000,00 per la partecipazione alle riunioni consiliari

Requisiti: **artt. 8 e 9 dello Statuto (**)** – **Rispetto nella parità di genere**

Art. 7 Organi della Fondazione.

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale
- il Segretario Generale.

Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell’amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell’attività accademica.

2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse, e che le procedure di nomina siano funzionali alla salvaguardia dell’indipendenza e della terzietà dell’Ente. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l’organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell’Ente.

3. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei a garantire la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

4. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

5. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

6. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall’Autorità di Vigilanza.

7. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all’art. 9 seguente:

- coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;
- il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;

- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;
- e) coloro che ricoprono la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
- f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
- g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 4;
- i) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;
- l) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo;
- m) non possono inoltre essere designati, quali partecipanti alle terme di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designanti.
8. Le esclusioni di cui al presente articolo, comma 5 e comma 7 lettere b), e), h), l) e m), nonché l'esclusione di cui al comma 9 primo periodo, operano anche riguardo la formazione delle terme di candidature di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3 e, in caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata con applicazione di quanto previsto al successivo art. 13.
9. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria; non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.
10. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.
11. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo della Fondazione l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali territoriali. Il componente di un organo della Fondazione che sia incorso in tale decadenza non potrà essere eletto all'interno degli organi della Fondazione né con riferimento al mandato in corso al momento della decadenza né con riferimento al mandato immediatamente successivo.
12. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.
13. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.
14. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.
- In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione

Art. 9 - Decadenza

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.
2. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

Art. 12 - Consiglio di Indirizzo - Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventidue Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e di parità di genere. In particolare, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni e elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati espressivi delle realtà locali attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'organo di indirizzo e le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee a una adeguata divulgazione.
2. Fermo quanto precede, dei ventidue componenti undici sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue: **a) due nell'ambito di due terme designate dalla Regione Piemonte**; b) uno nell'ambito di una tema designata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta; c) due nell'ambito di due terme designate dal Comune di Torino; d) uno nell'ambito di una tema designata dalla Città metropolitana di Torino; e) uno nell'ambito di una tema designata dalla Provincia di Cuneo; f) uno nell'ambito di una tema designata dalla Provincia di Alessandria; g) uno nell'ambito di una tema designata dalla Provincia di Asti; h) uno nell'ambito di una tema designata di concerto dalle Province di Biella e Vercelli; i) uno nell'ambito di una tema designata di concerto dalle Province di Novara e Verbania.
3. I restanti undici Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all'apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione: a) uno nell'ambito di una tema designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino; b) uno nell'ambito di una tema designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese; c) tre nell'ambito di tre terme designate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte; d) uno nell'ambito di una tema designata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte, al fine di garantire una adeguata rappresentatività territoriale; e) uno da individuarsi, in esito alla pubblicazione di apposito bando, fra soggetti residenti in Piemonte e Valle d'Aosta con comprovata e qualificata esperienza nell'ambito della cooperazione e degli Enti del Terzo Settore (ETS), sostenuti nella loro candidatura da almeno cinque o più Enti del Terzo Settore (ETS) con sede operativa in Piemonte e Valle d'Aosta. Al bando in oggetto potranno inoltre partecipare anche Philea – Philanthropy Europe Association e EVPA – European Venture Philanthropy Association mediante la presentazione di una candidatura, anche senza necessità di sostenitori; f) quattro cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente, tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza, autorevolezza e indipendenza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell'individuazione di tali componenti **si tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato**. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati

sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. L'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica alla prima votazione, della maggioranza dei componenti in carica alla seconda ed eventuale terza votazione e della maggioranza dei Consiglieri votanti alla quarta votazione.

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo designati nell'ambito di terne formate dagli Enti, dagli Organi e dalle altre Persone giuridiche indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, esercitano le loro funzioni ed esprimono i loro voti senza vincolo di mandato. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È parimenti escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato. L'eventuale revoca della designazione del Consigliere precedentemente indicato nella terna, ad opera del designante, intervenuta successivamente alla nomina dello stesso da parte del Consiglio di Indirizzo, è priva di efficacia.
5. Ferme le competenze del Consiglio di Indirizzo, ciascun organo monitora e vigila sul rispetto della legge, dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico adottato dalla Fondazione da parte dei propri componenti. Il Presidente della Fondazione garantisce e promuove, anche all'esterno della Fondazione, l'autonomia e l'indipendenza degli organi di Indirizzo, Amministrazione e Direzione

Art. 13 - Procedura di nomina

1. Almeno 120 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, il Presidente provvede ad invitare gli enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, le sopraindicate rose di candidati per ciascun membro di loro competenza. Nel caso di enti che non abbiano provveduto entro il predetto termine, il Presidente provvede ad inviare, entro dieci giorni, la richiesta della comunicazione delle sopraindicate rose di candidati entro il termine perentorio del trentesimo giorno precedente la data di scadenza del Consiglio di Indirizzo. Nel caso di persistente mancata designazione da parte degli Enti competenti alla scadenza del suddetto ultimo termine alla designazione 14 provvede, su richiesta del Presidente, il Presidente della Corte di Appello di Torino, il quale utilizzerà i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In caso di ulteriore mancata designazione entro il termine di 60 giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina del membro subentrante, sempre utilizzando i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. 2. La comunicazione di una rosa incompleta o che non rispetti i requisiti richiesti dovrà essere integrata. In tale caso il Presidente provvede a richiedere, entro dieci giorni all'ente designante, la sostituzione del o dei candidati privi dei requisiti che dovrà avvenire nel termine di decadenza di trenta giorni. 3. Nel caso in cui ad un ente spettino più designazioni non sarà consentito l'inserimento dello stesso nominativo in più di una delle rose. 4. I Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato saranno sostituiti dallo stesso Consiglio. Nel caso in cui i Consiglieri da sostituire fossero stati nominati su designazione di un ente esterno, la nomina dei sostituti avverrà previa designazione da parte del suddetto ente, con le modalità previste rispettivamente al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. In questi casi, qualora l'ente cui compete la designazione non vi abbia provveduto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cessazione, si provvede ad una ulteriore comunicazione indicando un termine perentorio di 45 giorni; qualora l'ente non provveda neanche entro tale secondo termine, alla designazione provvede, su richiesta del Presidente, il Presidente della Corte di Appello di Torino, il quale utilizzerà i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In caso di ulteriore mancata designazione entro il termine di 60 giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina del membro subentrante, sempre utilizzando i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In ogni caso i Consiglieri subentranti dovranno essere nominati entro 120 giorni dalla cessazione dalla carica dei Consiglieri cessati e nel rispetto dell'equilibrio della composizione dell'organo sancito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

C.so Vittorio Emanuele II, 75 – 10128 Torino – tel. 011-55.96.911 fax 011-532725
Sito internet: www.compagnia.torino.it e-mail: segreteria@compagniadisanpaolo.it
segreteria.organi@compagniadisanpaolo.it pec: segreteriaorgani@pec.compagnia.torino.it

Fondazione Bancaria. La Compagnia persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico, operando in particolare nei seguenti settori: ricerca scientifica, economica e giuridica; istruzione; arte; conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali; sanità; assistenza alle categorie sociali deboli. Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti “settori rilevanti”.

CONSIGLIO GENERALE

DESIGNAZIONE DI 1 CONSIGLIERE

(Art. 8, comma 1, lettera b) e art. 9 Statuto dell'Ente**)

PICCO CARLO (dimissionario¹) AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 321 del 27-02-2024)

Durata in carica: 4 anni **quadriennio 2024/2027**

Scadenza: **2027 – con l'approvazione del bilancio d'esercizio**

Compensi: una medaglia di presenza di € 1600 lordi per partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio Generale e un gettone di € 1200 lordi per la partecipazione a ogni riunione delle Commissioni di cui fa parte, oltre al rimborso delle spese determinate dalla carica.

Requisiti: **(**) vedi pagina successiva - Rispetto nella parità di genere**

**

Art 6

2. I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Compagnia devono essere scelti fra persone che:

a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;

b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;

c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti, quanto ai componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15.2, quanto ai componenti dell'organo di controllo.

3. I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità sopra richiamati, devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, in relazione a maturate esperienze in campo amministrativo e gestionale.

4. Nella nomina dei componenti degli organi, la Compagnia adotta processi funzionali a salvaguardare la propria indipendenza e terzietà e modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi.

che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale in cui essa opera. Il Consiglio Generale definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, specificando i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definendo le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

5. Negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo è assicurata la presenza del genere meno rappresentato.

6. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.

7. I componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, compreso il Presidente, possono esercitare nella Compagnia non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

8. Fatte salve le cause di incompatibilità tempo per tempo previste dalla legge, non possono far parte degli organi della Compagnia:

a) i componenti degli organi di gestione o di controllo degli enti di cui all'art. 8.1, o coloro che rappresentano all'esterno detti enti, né i soggetti a essi legati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che parenti e affini fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli enti di cui all'art. 8.1;

c) gli amministratori ne compromettano l'indipendenza;

b) il coniuge, i dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;

¹ In data 2 luglio 2024, il Consiglio generale della Fondazione Compagnia di San Paolo ha deliberato la nomina del dott. **Antonio Mattio**, ricostituendo il plenum dell'organo.

- d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;
- e) coloro che svolgono, o abbiano svolto nei dodici mesi antecedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;
- f) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;
- g) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;
- h) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;
- i) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- l) i membri dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- m) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
9. La partecipazione agli organi della Compagnia è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica; in particolare non possono far parte degli organi della Compagnia coloro che abbiano ricoperto o che si siano candidati a ricoprire nei dodici mesi precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 8, lett. h) ed i).
10. La nomina negli organi della Compagnia è altresì preclusa a coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 8, lett. h) ed i).
11. La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina.
12. Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio Generale svolge tale verifica riguardo al Presidente e il Comitato di Gestione riguardo al Segretario Generale.
13. Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.
14. Nel caso in cui un componente dell'organo di indirizzo ovvero di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Compagnia, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.
15. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Compagnia del danno eventualmente cagionato.
16. Il componente del Consiglio Generale o del Comitato di Gestione che non partecipa senza giustificato motivo a due adunanze consecutive dell'organo di appartenenza decade dall'ufficio. La decadenza è accertata senza indugio dall'organo di appartenenza; il Presidente provvede a promuovere il procedimento di sostituzione ai sensi del presente statuto.
17. I componenti degli organi della Compagnia non possono assumere incarichi operativi nell'ambito della fondazione prima che siano decorsi almeno ventiquattro mesi dalla cessazione della carica.

Art. 8

1. Il Consiglio Generale è composto da diciassette Consiglieri, dei quali quattordici così designati:

- a) due dal Comune di Torino;
- b) uno dalla Regione Piemonte;**
- c) uno dal Comune di Genova;
- d) due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
- e) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;
- f) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
- g) uno dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte;
- h) uno dal Consiglio Regionale del Volontariato di cui alla legge della Regione Piemonte 29 agosto 1994, n.38;
- i) uno dall'Accademia delle Scienze di Torino, sentita alternativamente la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali e la classe di Scienze morali, storiche e filologiche;
- j) uno dall'Accademia Nazionale dei Lincei, sentita alternativamente la classe di Scienze morali, storiche e filologiche e la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali;
- k) uno dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna;
- l) uno dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti che non siano espressione di fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.

2. Le designazioni di cui alle lett. a) e d) devono rispettare il principio della parità di genere.

3. Almeno novanta giorni prima della data di scadenza della durata in carica del Consiglio Generale, il Presidente, come previsto dall'art. 20.2 in relazione all'art. 9.1, invita gli Enti di cui al comma 1 alle designazioni di rispettiva competenza, trasmettendo a ciascuno di essi una copia del presente statuto.

4. Gli Enti di cui al comma 1, al più tardi entro novanta giorni dalla data dell'invito di cui al comma precedente, provvedono a designare, dandone comunicazione scritta al Presidente della Compagnia, personalità dotate di capacità ed esperienza in almeno uno dei settori rilevanti, illustrando, sotto tale aspetto, le ragioni della designazione.

5. Nel caso di mancata, invalida o inefficace designazione entro il termine stabilito nel comma precedente, il Presidente sollecita gli Enti che non hanno effettuato le designazioni, o le abbiano effettuate in modo invalido o inefficace, a provvedere entro quindici giorni dalla data del nuovo invito; decorso inutilmente tale ulteriore termine, alla nomina provvede il nuovo Consiglio Generale prima di procedere alle cooptazioni di cui al successivo comma 6.

6. Del Consiglio fanno altresì parte tre componenti, che devono essere cooptati nella prima riunione.

7. La scelta dei componenti da cooptare deve avvenire tra qualificate personalità di chiara e indiscussa fama e in modo tale da assicurare l'equilibrata presenza di specifiche e riconosciute professionalità nei settori rilevanti, promuovendo altresì la presenza del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio.

8. Periodicamente la Compagnia verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Compagnia promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Compagnia.

Art. 9

1. Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di durata.
2. Il Consigliere che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Il Consigliere che cessa dalla carica per dimissioni o per altra causa viene sostituito, applicandosi l'art. 8, con la medesima procedura con la quale egli è stato designato ovvero cooptato: il Presidente provvede senza indugio ad attivare, a seconda dei casi, la designazione da parte dell'Ente che aveva designato il Consigliere dimissionario, ovvero la cooptazione da parte del Consiglio Generale.
3. Ai Consiglieri spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, le medaglie di presenza determinate dal Consiglio Generale su proposta del Presidente, udito il Collegio dei Revisori.

— **FORMAZIONE E UNIVERSITÀ** —

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE – EN.A.I.P. PIEMONTE ETS

Via del Ridotto, 5 – 10147 Torino – tel. 011-2179800 fax 011-2179899

Sito internet: www.enaip.piemonte.it pec: info@pec.enaiponline.eu e-mail: sr-torino@enaip.piemonte.it

L'Associazione ha come scopo: Valorizzare la formazione della persona come individuo, come cittadino e cittadina, come lavoratore e lavoratrice, ponendo la persona stessa al centro dei diversi processi, con particolare attenzione alla realizzazione delle pari opportunità fra uomini e donne nella società e nella realtà produttiva; rendere il soggetto un protagonista maturo, attivo e determinato nella costruzione della propria vita lavorativa;

Diffondere tra le persone e le istituzioni l'importanza della formazione lungo tutto il corso della vita; Favorire l'occupazione e la promozione della professionalità attraverso servizi di qualità, con un'attenzione costante ai bisogni e alle esigenze del mondo produttivo;

Favorire lo sviluppo locale attraverso la diffusione di una cultura imprenditoriale aperta all'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, nell'ambito della propria competenza territoriale della Regione Piemonte e sul territorio nazionale, d'intesa con le Presidenze Provinciali ACLI e con gli altri settori e servizi specifici delle ACLI Piemontesi

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 1 SINDACO EFFETTIVO E DI 1 SINDACO SUPPLENTE

(Artt. 30 e 31 Statuto dell'Ente¹)

RICCI ANDREA (sindaco effettivo) AUTOCANDIDATO
PIZZOTTI LIDIA MARIA (sindaco supplente) AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 335 del 27-03-2024)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: 2027

Compensi: indennità annua di € 4007,19 lordi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ **Articolo 30 Composizione dell'Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'Atto della Nomina, da un membro unico o da organo collegiale composto da tre membri effettivi, a uno dei quali L'Assemblea attribuisce la carica di Presidente dell'Organo di Controllo.

In caso di Nomina di un Organo di Controllo collegiale, sono nominati anche due membri supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono notizia della cessazione dalla carica di uno dei Sindaci effettivi qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso è composto da un membro unico o di un collegio (e due membri supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 31 durata in carica dell'Organo di Controllo

L'organo di controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI - IUSE

Lungo Dora Siena 100 – 10153 Torino – tel. 011-6709425/24 – fax 011-6708205

Sito internet: www.iuse.it e-mail: info@iuse.it pec: iuse@legalmail.it

L'Istituto adempie ai suoi compiti mediante l'organizzazione di corsi, ricerche e convegni, la pubblicazione di volumi, lo svolgimento di attività di informazione, nonché la gestione di una Biblioteca e di un Centro di documentazione sulle Organizzazioni internazionali.

L'Istituto svolge la sua attività di ricerca e di insegnamento post-universitario nel campo dell'integrazione europea e dei rapporti internazionali, preparando esperti e funzionari della vita internazionale e promuovendo collegamenti ed iniziative con organismi di carattere europeo ed internazionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI 2 MEMBRI (Art. 12, Statuto dell'Ente¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

MAFFEI MAURIZIO
MASCARELLA MARCO

AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 dell'08-05-2025)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile a partire da un minimo di otto fino ad un massimo di venti.

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Associazione da alcuni membri eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea. Su approvazione dell'Assemblea. Su approvazione, da alcuni membri eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea, fanno parte del Consiglio Direttivo anche rappresentanti designati da enti pubblici e privati di prestigio e di rilevanza locale e nazionale, fra i quali:

- . Un membro designato dal Comune di Torino
- . **due membri designati dalla Regione Piemonte,**
- . un membro designato dalla Provincia di Torino,
- . un membro designato dalla Compagnia di San Paolo,
- . un membro designato dalla Fondazione CRT,
- . un membro designato dalla Commissione dell'Unione Europea;
- . due membri designati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo devono essere trascritti su un apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente. Previa approvazione del Consiglio stesso, possono partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio, anche rappresentanti di Enti interessati all'attività dell'Assessore.

In caso di dimissioni o morte di Consigliere o del Presidente, si provvederà alla sua sostituzione fino alla prossima riunione dell'Assemblea.

COLLEGIO – CONVITTO MUNICIPALE TREVISIO DI CASALE

Via Trevigi n. 16 – 15033 - Casale Monf.to – tel. 0142-455888 - 347/6841590 fax 0142/422653

e-mail: segreteria.trevigio@libero.it

pec: collegiotrevigio@pec.it

Ha come scopo quello di educazione e di istruzione e assistenza fra loro integrate. Questo scopo generale si attualizza nei seguenti scopi specifici:

la concessione di borse di studio a studenti meritevoli ma di condizione disagiata residenti in Comuni della Provincia di Alessandria e frequentanti scuole di ogni ordine e grado del Comune di Casale Monferrato;

l'istituzione di convitto universitario per gli studenti universitari che frequentino l'università di Casale Monferrato e residenti nella Regione Piemonte;

Il doposcuola con biblioteca e sala lettura, per tutti gli studenti delle scuole casalesi o universitari come sopra scritto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 MEMBRO

(Art. 2 Statuto dell'Ente¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

TORCHIO VALERIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 23-12-2024)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2027**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: non possono essere eletti coloro che hanno lite con l'Ente e quelli che ne tengano in affitto i beni

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 1 REVISORE

(Art. 11 Statuto dell'Ente²)

RONDANO CARLA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 21 del 23-12-2024)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2027**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: i Revisori sono scelti fra soggetti qualificati, residenti o domiciliati nel circondario di Casale Monferrato

¹ **Art. 2**

(Consiglio di Amministrazione)

Il collegio e i beni che gli appartengono sono amministrati per mezzo di un Consiglio di Amministrazione composto di numero cinque membri, di cui quattro nominati dal Comune di Casale Monferrato, di cui uno espressione del mondo dell'istruzione o della formazione professionale, **ed uno dalla Regione Piemonte.**

² **Art. 11**

(Collegio dei Revisori)

La contabilità dell'Ente è controllata da un collegio di tre Revisori, scelti nel Registro dei Revisori contabili, residenti in Casale Monferrato o circondario di cui uno nominato dal sindaco pro tempore del Comune di Casale Monferrato, **uno dalla Regione Piemonte**, uno dal vescovo "pro tempore" della Diocesi di Casale Monferrato.

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (EDISU)

Via Madama Cristina 83 – 10126 Torino - tel. 011-6531111 fax 011-6531150
Sito Internet: www.edisu.piemonte.it pec direzione.presidenza@cert.edisu.piemonte.it
e-mail: universita.ricercainnovazione@regione.piemonte.it

La legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post-universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.

L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.

La Regione nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali collabora con gli Atenei, gli Istituti d'Istruzione Superiore, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.), L'Accademia delle Belle Arti, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 MEMBRI, DI CUI UNO IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, UNO DEI QUALI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

(Art. 19 e 25, legge regionale n. 16/1992 e s.m.i.¹ e art. 7 Statuto dell'Ente²)

Organo sottoposto alla disciplina del d.lgs. 39/2013

PIANO ROBERTA (**Presidente**)

AUTOCANDIDATO

MAZZARON FEDERICO

AUTOCANDIDATO

TOMA MICHELANGELO

AUTOCANDIDATO (2° mandato)

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 46 del 23-12-2024)

Durata in carica: **Termine legislatura**, ma rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Compensi: I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa

¹Art. 19 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) **tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;**

b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati.

5. Alla scadenza dell'organo i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

6. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti del Consiglio sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti sostituiti non può in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 (Indennità)

1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.

2. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

2 bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio.

² ART. 7 NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 16/92 e s.m.i., il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) tre membri nominati dal Consiglio regionale di cui uno con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante degli Atenei nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale con funzioni di Vicepresidente;

c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo il rappresentante degli studenti che resta in carica due anni e sei mesi, ferma in ogni caso la decadenza dell'intero CdA al termine del mandato del Consiglio regionale.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per più di due mandati.

4. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino al perfezionamento della nomina dell'intero nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

5. In caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio, gli stessi sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti subentranti non può in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione nel quale sono nominati.

6. Le cause di decadenza di cui al comma precedente sono quelle previste per i Consiglieri regionali.

nazionale in materia. Gettone di presenza di € 90,00 annui lordi a seduta. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

Requisiti: I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private. **Possono essere nominati per due mandati.**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 5 MEMBRI, DI CUI 3 EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI, ELETTI CON SEPARATE VOTAZIONI E CON VOTO LIMITATO A 2 PER GLI EFFETTIVI E 1 PER I SUPPLENTI
(Artt. 24 e 25, l.r. n. 16/1992 e s.m.i.¹ e art. 16, Statuto dell'Ente²)

Effettivi:

BARZELLONI ANGELO
CISOTTO DESIR
CHIANTIA CRISTINA

AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO

Supplenti:

MANCINI RITA
CARRERA ERNESTO (nominato con del. 64 del 21-01-2025)

AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 45 del 23-12-2024)

Durata in carica: **Termine legislatura**

Scadenza: **I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione**

Compensi: I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali. Requisiti: iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali

Non possono essere nominati Revisori dei Conti e se eletti decadono:

- i Consiglieri di Amministrazione dell'Ente;
- i parenti fino al IV grado e gli affini fino al II grado del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del Direttore;
- coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente o con la Regione Piemonte;
- coloro che hanno partecipazione, a qualsiasi titolo, in Società Appaltatrici di lavori o servizi o forniture con l'Ente;
- coloro che hanno liti pendenti con l'Ente.

N.B.: i membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

¹ Art 24 (Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni e con voto limitato a due per gli effettivi e uno per i supplenti.

2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali.

3. Il Presidente viene eletto nell'ambito dei tre membri effettivi del Collegio.

4. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esamina i bilanci ed i rendiconti dell'Ente e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità dell'amministrazione;
- controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
- trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente a corredo del bilancio consuntivo.

Art. 25(Indennità)

1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.

2. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.
2 bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio.

² ART. 16 INDENNITA'

1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.

2. Il rimborso delle spese per missioni dei componenti gli organi dell'Ente sono autorizzate dal Presidente e disciplinate dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

3. Il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle riunioni del CdA è riconosciuto ai Consiglieri di Amministrazione e ai Revisori dei Conti residenti in luogo diverso da quello in cui il CdA è convocato ed è disciplinato da apposito regolamento.

4. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso, ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste al comma 3.

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS

via Francesco Gallo, 3 - 12084 Mondovì (CN), Telefono / Fax: +39 0174 46351
E-mail: segreteria@academiamontisregalis.it amministrazione@academiamontisregalis.it
Pec: segreteria-artistica@academiamontisregalis.it
Sito internet: <https://academiamontisregalis.it/>

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue solo ed esclusivamente scopi di solidarietà sociale nel campo dell'Istruzione, formazione, promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte come successivamente precisato. Essa non può quindi svolgere attività diverse tranne quelle ad essa direttamente connesse. La Fondazione ha per scopo primario la promozione ed il progresso degli studi e delle attività musicali, in particolare quelle relative alla musica antica e barocca, alle tradizioni culturali del Monregalese e alla civiltà musicale del Piemonte nel contesto europeo nel quadro di un processo di formazione e sviluppo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO QUALORA NON VENGA COSTITUITA L'ASSEMBLEA DEI
SOSTENITORI
(Art. 12, Statuto dell'Ente¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

VIVALDA SANDRA
(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 274 del 3-05-2023)

AUTOCANDIDATO

Durata in carica: **4 anni**

Scadenza: **3/05/2027**

Compensi: non sono previsti compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute

Requisiti: Professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera o nel campo dell'amministrazione aziendale

¹ **Articolo 12, (Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, che devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera o nel campo dell'amministrazione aziendale. I membri devono avere la competenza e la possibilità di assumere la carica di Presidente e di Vicepresidente della Fondazione.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:

- a) **un componente**, che assume la carica di Presidente della Fondazione, **designato dalla Regione Piemonte** con atto deliberativo della Giunta Regionale, d'intesa con la città di Mondovì;
- b) due componenti designati dalla Città di Mondovì con proprio atto, mediante l'attivazione di procedure di selezione ad evidenza pubblica;
- c) un componente designato dall'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte;
- d) Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita. In caso di mancata costituzione dell'Assemblea dei Sostenitori, il componente vacante viene designato dalla Regione Piemonte;

3) Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando sono stati nominati almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo consiglio di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

4) Qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio o, nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Revisore, informa prontamente l'ente cui compete la designazione, affinché provveda alla sua sostituzione. Il Consigliere subentrante decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.

GARANZIA

COMMISSIONE DI GARANZIA

C/o Consiglio Regionale del Piemonte – Via Alfieri, 15 – Torino – 10121 telefono: 0115757250 – 415

e-mail: commissione.garanzia@cr.piemonte.it

Sito internet: <https://www.cr.piemonte.it/cms/assemblea/organi-istituzionali/commissione-di-garanzia>

Ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto della Regione Piemonte, la Commissione di Garanzia è organismo indipendente della Regione. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime parere:

- a) *sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;*
- b) *sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;*
- c) *sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale, di cui all'articolo 27 dello Statuto;*
- d) *sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della Giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto.*

Le Commissioni consiliari possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

La Commissione, inoltre, esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni.

La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione di cui al Titolo IV dello Statuto, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l.r. 4/1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

ELEZIONE DI 7 MEMBRI

(art. 3 legge regionale n. 25/2006¹)

CARAMELLO LAURA	(Magistrato)	AUTOCANDIDATO (Del. 266 del 04/04/2023)
MASTROMARINO ANNA	(Professore Universitario)	AUTOCANDIDATO (Del. 131 del 18/05/2021)
DE CARIA RICCARDO	(Professore Universitario)	AUTOCANDIDATO (Del. 131 del 18/05/2021)
CAPUTO ANTONIO	(Avvocato)	AUTOCANDIDATO (Del. 129 del 18/05/2021)
ODELLO MONICA	(Avvocato)	AUTOCANDIDATO (Del. 265 del 04/04/2023)
BELLION MARCO CESARE	(Ex Consigliere Reg.)	AUTOCANDIDATO (Del. 64 del 03/03/2020)
SCANDEREBECH DEODATO	(Ex Consigliere Reg.)	AUTOCANDIDATO (Del. 61 del 23/12/2024)

Durata in carica: ciascun componente resta in carica 6 anni

Compensi: ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone, per ogni giornata di presenza di € 220 più rimborso spese (art. 5 legge regionale n. 25/2006).

Requisiti: magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati con almeno quindici anni di esercizio, ex Consiglieri regionali.

¹ Art. 3 (Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati e successive modificazioni:

- a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
- c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

3. I componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE

C/o Consiglio regionale del Piemonte – Piazza Solferino 22 – Torino – 10121 tel. 0115757901

email: garante detenuti@cr.piemonte.it pec: garante detenuti@cert.cr.piemonte.it

È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

DESIGNAZIONE DEL GARANTE

(Legge regionale n. 28/2009¹)

FORMAIANO MONICA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 105 del 22-07-2025)

Nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 30/07/2025

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2030**

Compensi: Indennità mensile lorda di euro 2.500,00 oltre rimborso spese di viaggio documentate oltre trattamento di missione dei Consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale

Requisiti: persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che siano comunque distinte in attività di impegno sociale. Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio

¹ Art. 2 (Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale.

2. La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.

4. Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.

7. Il Consiglio Regionale dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.

8. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito.

GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

c/o Consiglio regionale del Piemonte – Piazza Solferino 22 – Torino – 10121 tel. 0115757303

e-mail: garante.infanzia@cr.piemonte.it pec: garante.infanzia@cert.cr.piemonte.it

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31, il Garante promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione; vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva; rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali; vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori; segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile; concorre alla vigilanza sull'assistenza ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia); fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale attività di formazione per le persone interessate a svolgere funzioni di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni; concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato; accoglie le segnalazioni relative a casi di violazione dei diritti di cui sopra e fornisce informazioni sulle modalità della loro tutela ed esercizio; segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti, conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza; segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico; svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni; promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti e ne favorisce la conoscenza; esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi; collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.

ELEZIONE DEL GARANTE

(Art. 8, Legge regionale n. 31/2009¹)

RAVALLI GIOVANNI

AUTOCANDIDATO

(Eletto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 23-12-2024)

Durata in carica: **termine legislatura ed è rieleggibile una sola volta**²

Compensi: Indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00 nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale secondo criteri e limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza, oltre trattamento di missione riservato ai Consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale. (DCR 36 del 3.12.2019).

Requisiti (art. 7, l.r. 31/2009): il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;

¹ Art. 8 (Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

² Art. 9 (Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.

2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

Ineleggibilità:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

Incompatibilità:

a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.

La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

La sede dell'ufficio del Garante è presso gli uffici del Difensore civico regionale tel. 0115757178

e-mail: garante.animali@cr.piemonte.it pec: garante.animali@cert.cr.piemonte.it

1. Il Garante ha il compito di:

- a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
- b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;
- d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;
- e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
- f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili);
- g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi simili;
- h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
- j) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

ELEZIONE DEL GARANTE

(Articolo 19, legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6¹)

GUISO PAOLO

AUTOCANDIDATO

(Eletto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 238 del 28-07-2022)

Durata in carica: **il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.**

Scadenza: **2027**

Compensi: Indennità mensile lorda di € 2.500,00 oltre rimborso spese

Requisiti: nominato dal Consiglio regionale tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

¹ Art. 19. (Garante per i diritti degli animali)

1. E' istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.

4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.

“Palazzo di Giustizia Bruno Caccia” C.so Vittorio Emanuele II, n. 130
<http://www.comune.torino.it/giunta/enti/enti-citta/associazione-torino-giustizia.shtml>
 e-mail: associazionetorinogiustizia@gmail.com
 Tel. 011 4327531/3/4/5 – fax 011 4327582 - 4328705

- la realizzazione di programmi per il tramite dell'erogazione di servizi, diretti all'attuazione degli obiettivi indicati all'art. 2;
- attività culturali: convegni conferenze, dibattiti, seminari, lezioni diretti ad informare la collettività sui progetti del Tribunale di Torino volti a: potenziamento della tutela dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per il personale amministrativo e giudicante e per i professionisti che operano negli Uffici giudiziari di Torino;
- attività editoriale: pubblicazione dei documenti inerenti all'attività svolta, carta dei servizi, sito web.

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO IN RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI ADERENTI (CITTA' DI TORINO E REGIONE PIEMONTE)
(Art. 13, Statuto dell'Ente¹)

GIORGIO GIULIA **AUTOCANDIDATO**
 (Designato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 194 del 2-07-2025)

N.B.: designazione congiunta in rappresentanza della Regione Piemonte del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino.

Requisiti: Nessun requisito specifico richiesto

Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea di cui almeno uno in rappresentanza degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai, **uno in rappresentanza degli Enti Territoriali**, tre in rappresentanza dei soci privati ed uno, che avrà la funzione di Presidente, sarà nominato tra i Magistrati a riposo. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri. I membri del Consiglio direttivo **svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni**. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

INFORMAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM.

c/o Consiglio Regionale – Piazza Solferino 22 – 10121 Torino – tel. 5757131
e-mail: info.corecom@cr.piemonte.it pec: corecom@cert.cr.piemonte.it

Il Comitato è organo con funzioni di consulenza, propositive, di gestione e di controllo nel settore della informazione e comunicazione regionale e locale.

ELEZIONE DI 3 COMPONENTI FRA I QUALI IL CONSIGLIO STESSO ELEGGE IL PRESIDENTE (Artt. 3, e 5, legge regionale n. 1/2001 e s.m.i.¹)

LILLI VINCENZO (**Presidente**)

BRIAMONTE MARCO

CASERIO ALESSIA

(Nominati con D.P.C.R. n. 10 del 13-12-2021)

AUTOCANDIDATO

AUTOCANDIDATO

AUTOCANDIDATO

Durata in carica: **5 anni** - data d'insediamento

Scadenza: **13/12/2026**

Compensi: Vedi articolo 9, l.r. 1/2001².

¹ **Art. 3.** (Composizione e durata in carica)

1. Il **CO.RE.COM.** è costituito da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del **CO.RE.COM.** sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del **CO.RE.COM.**, il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del **CO.RE.COM.** Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.

4. I componenti del **CO.RE.COM.** sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del **CO.RE.COM.**

6. (abrogato)

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del **CO.RE.COM.** si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del **CO.RE.COM.**:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del **CO.RE.COM.**, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.

Art. 5. (Decadenza)

1. I componenti del **CO.RE.COM.** decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del **CO.RE.COM.** medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti del **CO.RE.COM.** decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.

3. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del **CO.RE.COM.**, alla contestazione all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del **CO.RE.COM.** e all'Autorità.

6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del **CO.RE.COM.** medesimo.

(omissis)

² **Art. 9** (Indennità di funzione e rimborsi)

1. L'indennità mensile di funzione ai componenti del **CO.RE.COM.**, per dodici mensilità, è così determinata:

a) al Presidente un importo pari a 2.589,51 euro;

b) al Vicepresidente un importo pari a 1.726,34 euro;

c) all'altro componente un importo pari a 1.726,34 euro.

2. Nel caso in cui il Presidente del **CO.RE.COM.** sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del **CO.RE.COM.** si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle

Requisiti: scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici ed economici e tecnologici.

Incompatibilità (articolo 4, l.r. 1/2001)

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM.

vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM.

4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza tra la residenza e la sede di svolgimento delle sedute per un quinto del costo di un litro di benzina.

5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM. medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITA' EDITORIALI E DELL'INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE

c/o Assessorato alla Cultura - Piazza Piemonte, 1 Torino TO – 10127 tel. 011432-1620

Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi.

La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi.

La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere all'accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura ai disabili sensoriali.

NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI, DI CUI UNO DI MINORANZA (Art. 11, l.r. n. 18/2008¹)

SACCHETTO CLAUDIO

FRATELLI D' ITALIA

POMPEO LAURA

MOVIMENTO 5 STELLE

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 4-12-2024)

Durata in carica: **termine legislatura**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ **Art. 11.** (Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione periodica locale)

(Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale)

La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale per l'attuazione degli interventi di legge.

La Commissione collabora alla definizione delle attività di cui all'articolo 7, nonché per altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica locale.

La Commissione è composta da:

a) l'Assessore competente in materia di attività produttive o suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) due Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;

c) (...)

d) fino a quattro rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale e online da queste designati.

La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi in via straordinaria su convocazione del presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato competente in materia di cultura.

LAVORO E INDUSTRIA

COMITATO REGIONALE I.N.P.S. PER IL PIEMONTE

c/o Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale – Divisione 3 – Via Flavia 6 – 00187 Roma – tel. 06-46831
e-mail: dgprevidenzadiv5@lavoro.gov.it Comitato Regionale - Via Froila 2 – 10121 Torino Sito internet: www.lavoro.gov.it
pec: regione.piemonte@postacert.inps.gov.it pec dgprevidenza.div2@pec.lavoro.gov.it e-mail: DGPrevidenza.Div2@pec.lavoro.gov.it

Il Comitato regionale dell'INPS ha i seguenti compiti: coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale; mantenere il collegamento con l'ente regionale ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale; mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi; presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale; decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4; svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE (Art. 42, legge n. 88/89¹)

SALVIONI STEFANO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 300 del 24-10-2023)

Nominato con D.M. Lavoro e politiche sociali del 12.03.2024.

Durata in carica: 4 anni dalla data dell'insediamento

Scadenza: **2028**

Compensi: gettone di presenza di €. 27,89 lorde a seduta (€ 6,41 per ritenute erariali)

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 42 (Comitati Regionali)

A norma dell'art. 42, modificativo del primo e del terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, ciascun Comitato regionale è composto da:

- 1) 12 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
- 2) 3 rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3) 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;
- 4) **un rappresentante dell'Ente regione;**
- 5) il dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro o dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- 6) il dirigente della locale Ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
- 7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
- 8) i presidenti dei Comitati provinciali della regione.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Restano in vigore il secondo ed il quarto comma dell'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

In ordine alla nuova composizione dell'organo collegiale di cui trattasi, com'è agevole notare, sono state apportate le seguenti modifiche:

- è aumentato da 9 a 12 il numero dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, in analogia con quanto previsto per il Consiglio di amministrazione e per i Comitati provinciali;
- è ridotto da 4 a 3 il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro;
- sono chiamati a far parte del Comitato 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi ed il rappresentante dell'ente regione, non contemplati nella precedente normativa;
- sono ridotti da 2 a 1 i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

In particolare, la norma dispone che il Ministero del lavoro sia rappresentato dal dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro o dal dirigente dell'Ispettorato regionale del lavoro.

Analogamente, il Ministero del tesoro è rappresentato dal dirigente della locale Ragioneria regionale dello Stato o da un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato.

- L'INPS è rappresentato dal dirigente della sede regionale, il quale fa parte del Comitato non più con voto consultivo, ma con voto deliberante;
- sono infine chiamati a far parte dell'Organo collegiale di cui trattasi anche i presidenti dei Comitati provinciali della Regione.

Per quanto attiene ai criteri fissati per l'individuazione dei posti attribuibili alle parti sociali è stata soppressa la limitazione, per i lavoratori dipendenti, alle OO.SS. presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La nuova disciplina, pertanto, stabilisce nei riguardi di tutte le parti sociali interessate (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e datori di lavoro) il criterio secondo cui la nomina è effettuata su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Al riguardo, al fine di realizzare una ripartizione dei posti attribuibili ad ogni settore produttivo e, per ogni settore, alle OO.SS. più rappresentative, i dirigenti degli Uffici regionali del lavoro avranno cura, di volta in volta, di acquisire per ogni regione tutti gli elementi ritenuti necessari per la valutazione della consistenza locale dei vari settori produttivi e del diverso grado di rappresentatività, per ciascun settore delle confederazioni sindacali o delle aderenti associazioni, trasmettendo a questo Ministero apposita, dettagliata relazione, corredata, ove del caso, della documentazione relativa.

CONSIGLIERE/I DI PARITÀ REGIONALI

c/o Assessorato al Lavoro – Piazza Piemonte, 1 Torino TO – 10127 – tel. 011-4325961 e-mail: segreteriaacp@regione.piemonte.it
pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it

Le Consigliere ed i Consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

- a) *rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;*
- b) *promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;*
- c) *promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;*
- d) *sostegno delle politiche attive di lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;*
- e) *promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;*
- f) *collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;*
- g) *diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;*
- h) *verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;*
- i) *collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.*

DESIGNAZIONE DI UNA/UN CONSIGLIERA/E DI PARITÀ EFFETTIVA/O E DI UNA/UN SUPPLENTE (Articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 198 dell'11.04.2006¹)

CERRATO CHIARA (effettiva) AUTOCANDIDATO
(Designata con delibera del Consiglio Regionale n. 323 del 5/03/2024)
Nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25.03.2025

AGUS CATERINA ANGELA (supplente) AUTOCANDIDATO
(Designata con delibera del Consiglio Regionale n. 106 del 22/07/2025)
Nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 162 del 20.11.2025

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **consigliera di parità effettiva: marzo 2029; consigliera di parità supplente: novembre 2029**

¹ Art. 12. Nomina.

1. A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.

2. **La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.**

3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. (34)

4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Art. 14. Mandato

1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni **ed è rinnovabile per una sola volta**. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

Requisiti: le Consigliere e i Consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione (art. 13, d.lgs. 198/2006¹).

Compensi: Consigliera di parità effettiva € 507 mensili; Consigliera di parità supplente € 253,50 mensili - DGR del 14/06/2022 (art. 13, d.lgs. 198/2006).

¹ Art. 13. *Requisiti e attribuzioni.*

1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

c/o Assessorato – Internazionalizzazione – Gabinetto Presidenza Giunta Regionale - emigrazione – Piazza Piemonte, 1 Torino TO – 10127
10121 Torino tel. 011- 432-3358 432-3147 e-mail: emigrazione@regione.piemonte.it pec: fondieuropei@cert.regionepiemonte.it

La Consulta regionale dell'emigrazione ha il compito di esprimere parere alla Giunta Regionale sulla proposta di programma annuale degli interventi e sui problemi d'inserimento nelle attività produttive e nella vita sociale dei cittadini immigrati e dei lavoratori che rientrano dall'estero. Inoltre, formula proposte sul potenziamento dei servizi sociali esistenti in ciascuna zona, segnala l'opportunità di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli immigrati, e delle loro famiglie, nell'ambito della competenza regionale, segnala alla Giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati, propone la convocazione di conferenze regionali e la partecipazione a conferenze nazionali sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione; esprime parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa Consulta dai competenti Organi della Regione; segnala alla Giunta Regionale iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni in campo scolastico-linguistico, sanitario, abitativo, ed a salvaguardare i diritti civili degli immigrati stranieri.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE
(Art. 4, legge regionale n. 1/87 come modificata dalla l.r. n. 64/89¹)

BARTOLI SERGIO
RAITERI SILVIA
MARRO GIULIA

LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE
FRATELLI D'ITALIA
ALLEANZA VERDI SINISTRA

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 04-12-2024)

Durata in carica: **Termine legislatura**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri regionali

¹ **Art. 4. (Consulta regionale)**

Presso la Giunta Regionale è istituita, con decreto del Presidente della Giunta, la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. La Consulta è istituita all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dall'elezione della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

La Consulta è composta:

- a) dall'Assessore regionale con delega in materia di movimenti migratori che la presiede e da un altro Assessore designato volta per volta dal Presidente della Giunta Regionale in relazione alle materie da trattare;
- b) da un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
- c) dal Presidente della Commissione permanente regionale avente competenza in materia di movimenti migratori;
- d) da tre rappresentanti delle Amministrazioni Comunali della Regione designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- e) da 6 rappresentanti delle Organizzazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale, che svolgano attività in Italia ed all'estero a favore degli immigrati¹ -emigrati-frontalieri e loro famiglie;
- f) da 4 rappresentanti delle Organizzazioni con sede in Piemonte che operano a favore dei piemontesi emigrati all'estero e delle loro famiglie;
- g) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni più significative e consistenti, espressione delle maggiori comunità di immigrati da altre regioni in Piemonte, aventi sede e che abbiano effettivamente operato all'interno della regione. Dette Organizzazioni debbono essere costituite con Statuto rogato con atto notarile;
- [h) da tre rappresentanti delle Associazioni più significative degli immigrati stranieri che hanno sede e svolgono una loro effettiva attività da almeno un anno in Piemonte a favore dei propri membri e delle loro famiglie;]
- i) da cinque rappresentanti degli Istituti di Patronato ed Assistenza sociale a carattere nazionale maggiormente rappresentativi che assistono anche all'estero gli immigrati, emigrati e le loro famiglie;
- l) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- m) da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte;
- n) da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- o) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro.

Alla nomina dei membri della Consulta di cui alle lettere d), e), f), g), [h)]³, i), l), m), n), si provvede a norma della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti delle maggiori comunità italiane all'estero e, ogni qualvolta sia ritenuto utile, rappresentanti di Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in esame; la Consulta può avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.

Le funzioni di segreteria della Consulta sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato cui compete l'esercizio della delega in materia di movimenti migratori.

FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA (GIÀ TORINO WIRELESS)

Sede legale: Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino tel. 011-19501401

Sede operativa: via vela 3 – 10128 Torino

Sito internet: www.torinowireless.it e-mail: info@piemonteinnova.it

pec: piemonteinnova@pec.piemonteinnova.it

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione nella regione Piemonte di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico, nella specie costituito dalla Regione Piemonte, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore.

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita e lo sviluppo sul territorio piemontese di nuove imprese operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE

(Art. 6 Statuto della Fondazione¹)

Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013

MORIONDO ROBERTO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 334 del 27-03-2024)

Durata in carica: 3 anni – scade con l'approvazione del bilancio consuntivo.

Scadenza: 2027

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

1

Art. 6 Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

2. **Quattro consiglieri sono nominati, uno ciascuno:** i) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ii) **dalla Regione Piemonte**, iii) dalla Città di Torino e iv), dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. Un ulteriore consigliere è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12. Possono essere nominati o cooptati quali consiglieri, compatibilmente con le leggi vigenti, anche soggetti che ricoprano pubbliche cariche quali ad esempio gli Assessori regionali, provinciali e comunali.

3. Qualora l'Assemblea Ordinaria non provveda alla nomina del consigliere di sua competenza nonostante due successive convocazioni, vi provvederanno congiuntamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.

4. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

5. Il nuovo Consiglio è composto da un consigliere nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori ed indicato obbligatoriamente prima dell'approvazione del predetto bilancio consuntivo e dai quattro consiglieri nominati secondo quanto stabilito dal precedente punto 6.2; in difetto di tempestiva nomina da parte dell'ente interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

6. Ciascun consigliere nominato dovrà accettare per iscritto la carica entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina avuta dal Presidente della Fondazione. In caso di mancata accettazione entro detto termine si intenderà che abbia voluto rifiutare la carica e pertanto l'organo rispettivamente competente a termini del presente statuto dovrà provvedere ad una nuova nomina.

7. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione il soggetto o i soggetti che lo aveva(n) nominato provvede(n) alla sostituzione. Nel caso di nomina avvenuta ai sensi del precedente punto 6.3, competente alla nomina del sostituto è l'Assemblea Ordinaria. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme con i consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

2 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, NOMINATI CONGIUNTAMENTE DALLA REGIONE PIEMONTE, DALLA PROVINCIA DI TORINO, DALLA CITTÀ DI TORINO E DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TORINO
(Art. 14 Statuto della Fondazione¹)

RAYNERI GIOVANNI (**Presidente**) AUTOCANDIDATO
NEGRO BARBARA (**membro effettivo**) AUTOCANDIDATA
(Nominati congiuntamente maggio 2024)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2027**

Compensi: tariffe professionali

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ **Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti**

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui due, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino ed il terzo è nominato dall'Assemblea Ordinaria, nell'ambito degli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

2. Con riguardo al primo Collegio la nomina dei membri è effettuata in sede di atto costitutivo, con le seguenti modalità: due membri, compreso il Presidente, **sono nominati congiuntamente dalla Regione Piemonte**, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, ed il terzo è nominato, di comune accordo, da tutti gli altri Fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo.

3. Il Collegio resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Collegio resta comunque in carica fino al momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi membri. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

Via Avogadro, 30 – 10121 Torino tel. 0115613222 – 011-2271120/182 cell. 3474164358 fax:0112271160
Pec: apl@pec.agenziapiemontelavoro.it

Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a:
a) promuovere la piena occupazione; b) promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati; c) consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione; d) migliorare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, promuovendo la qualità dei servizi per l'impiego, mediante la professionalizzazione degli operatori e la semplificazione delle procedure amministrative e favorendo l'interazione tra operatori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione ed il governo della rete dei servizi regionali e locali del lavoro; e) favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura; f) favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone; g) promuovere la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, alle dipendenze degli organismi di diritto pubblico da queste posseduti o partecipati, nonché del lavoro svolto in seguito a contratti pubblici aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali; h) integrare le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale; i) favorire la crescita professionale e culturale delle persone durante la vita lavorativa e realizzare un sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite; j) intervenire nelle situazioni di crisi aziendali, settoriali e territoriali; k) promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale; l) promuovere le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo; m) promuovere ogni iniziativa volta alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro; n) promuovere iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva; o) favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso apposite misure di politica attiva del lavoro, formazione professionale e campagne informative.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 SU INDICAZIONE DELL'ANCI PIEMONTE, ASSICURANDO LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, E 2 MEMBRI SUPPLEMENTI DI CUI 1 INDICATO DALL'ANCI PIEMONTE (Art. 7, legge regionale n. 34/2008¹)

Effettivi:

MARTINO ALESSANDRO
PETRARULO RAFFAELE
SAVINO ANDREA

ANCI PIEMONTE
AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO

Supplenti:

RONCAROLO DAVIDE
GOLIA ANDREA

ANCI PIEMONTE
AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 110 del 22-07-2025)

Durata in carica: **3 anni (rinnovabile una sola volta)**

Scadenza: **2028**

Compensi per ciascun componente effettivo € 9.380,00 annui lordi, non sono previsti compensi per i membri supplenti.
Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

¹ **Art. 7** (Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore ed il Collegio dei revisori dei conti. *omissis*

5. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili:

a) tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell'Unione delle province piemontesi (UPP), assicurando la rappresentanza della minoranza;
b) due membri supplenti, di cui uno indicato dall'UPP.

6. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

7. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

—— PARCHI E RISERVE NATURALI¹ ——

¹ L'attuale disciplina sugli enti di gestione dei Parchi è contenuta nella **legge regionale 29 giugno 2009, n. 19** recante "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*". L'art. 13 della legge individua, quali organi degli enti di gestione: a) il presidente; b) il consiglio; b-bis) il revisore dei conti; c) la comunità delle aree protette. La citata l.r. 19/2009 ha modificato le competenze relative alle nomine o designazioni negli organi stessi, prevedendo che il Consiglio regionale del Piemonte non ha più alcuna competenza ad effettuare le nomine negli organi dei parchi e delle riserve naturali a livello regionale. Oggi, pertanto, il Consiglio regionale conserva la competenza a designare un membro nei seguenti organi:

- Collegio dei Revisori dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande (art. 9, comma 10, legge 394/1991);
- Collegio dei Revisori del Parco Nazionale Gran Paradiso (art. 2, D.M. 20 novembre 1997, n. 436);
- Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso (art. 2, D.M. 20 novembre 1997, n. 436);
- Comitato scientifico dell'Ente di gestione dei Sacri Monti (art. 38, comma 4, l.r. 19/2015).

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

C/o ARPA - Via San Pio VII – 10135 Torino – tel. 011-8606207 fax 011-8121305
Sito internet: <http://www.pngp.it> e-mail: segreteria@pngp.it pec: parcogranpardiso@pec.pngp.it
pnm@pec.mite.gov.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

(Legge n. 394/1991; art. 2 D.M. 20 novembre 1997 n. 436¹ e Statuto dell'Ente)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

GUGLIELMETTI MAURO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 241 del 28-07-2022)

Durata in carica: 5 anni - Scadenza: **2027**

Compensi: rimborsi spese previsti dalla legge per i dipendenti della P.A., indennità di carica e gettoni di presenza qualora spettanti e nella misura prevista dalla legge

Requisiti: esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità – **Rispetto nella parità di genere**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 COMPONENTE

(Legge n. 394/1991; art. 2 D.M. 20 novembre 1997 n. 436 e Statuto dell'Ente)

VACHA MONICA MARIA BIANCA

AUTOCANDIDATO

(Designata dalla Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 106 del 22-12-2020 sentita la Regione Valle D'Aosta)

Nominata con Decreto dell'Economia e delle Finanze del **03/06/2021**

Durata in carica: 5 anni dal Decreto di nomina

Scadenza: **03/06/2026 - Rispetto nella parità di genere**

Compensi: indennità di carica mensile di € 91,20 lordi - Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ Articolo 2.

1. Sono organi dell'Ente Parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del Parco.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta.

3. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. **I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità e tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:**

- a) due su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta;**
- c) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- f) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco

5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. **Il revisore dei conti di designazione regionale è indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e così successivamente secondo detta alternanza.**

6. Il direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di «direttore di Parco», la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.

7. La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed è costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE

Piazza Pretorio, 6 – 28805 Vogogna (VB) tel. 0324-87540 fax 0324-878573

Sito Internet: www.parcovalgrande.it e-mail: info@parcovalgrande.it

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 COMPONENTE

(Art. 9, comma 10, legge n. 394/1991¹)

DEMICHIELIS DANIELA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 103 del 22-12-2020)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **04/02/2026**

Compensi: compenso di € 1215,96 al lordo degli oneri di legge è da intendersi annuale ed onnicomprensivo.

Requisiti: scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti

Iter avviato per nuova nomina

¹Art. 9

(Collegio dei Revisori)

(omissis)

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; **uno dalla regione** o, d'intesa, dalle regioni interessate.

(omissis)

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale Amministrativa, C.na Valperone 1 - 15020 Ponzano Monferrato (AL) tel. 0141-927120 Fax 0141-927800
Sito Internet: www.sacri-monti.com e-mail: info@sacri-monti.com pec: segreteria@pec.sacri-monti.com

L'Ente di gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità:

conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;
mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

COMITATO SCIENTIFICO DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO (Art. 38, legge regionale n. 19/2015¹)

FECCHIO LORENZO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 102 del 22-12-2020)

(Nominato con Decreto del Presidente dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti n. 13 del 25-05.2022)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: non è prevista la scadenza del mandato.

Requisiti: Esperto in materia di promozione e valorizzazione dei Sacri Monti

Compensi: Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente rendicontate.

¹ Art. 38. (Altri strumenti di gestione e valorizzazione)

1. Concorrono alla gestione e alla valorizzazione dei Sacri Monti:

a) il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, di seguito denominato Centro di documentazione;

b) il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi;

c) i comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi.

2. Il Centro di documentazione, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, persegue le seguenti finalità:

a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;

b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;

c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;

d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti che, per garantire il funzionamento, si avvale del personale dell'Ente stesso. Le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.

4. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato scientifico composto da quattro membri esperti, **di cui uno designato dalla Regione**, uno dall'Università degli Studi di Torino, uno dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno dall'Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato scientifico è nominato dall'Ente di gestione dei Sacri Monti che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione. **Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente rendicontate.**

5. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite. Con apposito atto del Presidente, sentito il Consiglio, è approvato il regolamento per il funzionamento del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, che, tra l'altro, prevede modalità e forme di collaborazione con il Centro per la conservazione e il restauro della Venaria Reale.

6. Per ciascun Sacro Monte è istituito un Comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica. Il comitato consultivo e di indirizzo formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'Ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento. Il Comitato consultivo e di indirizzo elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.

SANITÀ ED ASSISTENZA

CONSIGLIO REGIONALE DI SANITÀ ED ASSISTENZA – CO.RE.SA.

c/o Assessorato alla Sanità Piazza Piemonte, 1 Torino TO – 10127 tel. 011-4323837 011-4321529

Settore Sistemi Organizzativi e risorse umane delle SSR

e-mail: coresa.segreteria@regione.piemonte.it

(Artt. 3 e 4, legge regionale n. 30/84 e s.m.i.¹)

Il Consiglio regionale di sanità e assistenza partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria con funzioni di parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale e della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria. Le competenze specifiche sono elencate all'art. 4, commi 2 e 3, della L.r. 6 agosto 2007, n. 18.

ELEZIONE DI 26 ESPERTI

BONANSEA MARIA CRISTINA	AUTOCANDIDATO
CASTELLO ANTONIO	AUTOCANDIDATO
CILIA GIANFRANCO	AUTOCANDIDATO
CRESCIMANNO ENRICO	AUTOCANDIDATO
DI NATALE CHIARA	AUTOCANDIDATO
FREDA PAOLA	AUTOCANDIDATO
GARAVELLI MARINA	AUTOCANDIDATO
GIRAUDO DAVIDE	AUTOCANDIDATO
IPPOLITI MAURIZIO	AUTOCANDIDATO
MAGRASSI SILVIA ALESSANDRA	AUTOCANDIDATO
MARINO ALBERTO	AUTOCANDIDATO
MASSARO GIOVANNA	AUTOCANDIDATO
PATROSSO MARIA CRISTINA	AUTOCANDIDATO
RAGONESI GAETANO	AUTOCANDIDATO
RUA' RICCARDO	AUTOCANDIDATO
SCIAROTTA DANIELE	AUTOCANDIDATO
TREDANARI ANGELO	AUTOCANDIDATO
ALO' ALESSIO	AUTOCANDIDATO
CIUFFREDA LIBERO	AUTOCANDIDATO
ZOLA PAOLO	AUTOCANDIDATO
TESSA LIANA	AUTOCANDIDATO
(eletti con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51 del 23-12-2024)	

GADALETA MARIO	AUTOCANDIDATO
(eletto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 13-05-2025)	

¹ Art. 3. (Composizione)

[1] Il CORESA è composto da quaranta esperti. Un esperto è designato ai sensi dell'articolo 4, quarto comma così come integrato dall'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23. Un esperto viene designato dall'Università e un esperto viene designato dal Politecnico. **Il Consiglio regionale elegge trentasette esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie ed assistenziali**, la cui individuazione è compiuta, con le modalità della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. La elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi.

[2] La presentazione della candidatura di ogni esperto compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'articolo 4, quarto comma deve indicare la materia di specifica competenza ed essere accompagnata da un curriculum dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli scientifici, o professionali, per funzioni tecniche assolate in materia di igiene e sanità o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto.

[3] Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali.

[4] Ai lavori del Consiglio regionale di sanità e assistenza possono partecipare gli Assessori interessati.

[5] In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilità di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalità procedurali previste dai commi primo, secondo e terzo.

Art. 4. (Nomina)

[1] Il Consiglio regionale di sanità e assistenza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per la durata di un quinquennio coincidente con la legislatura regionale.

[2] La nomina del Consiglio regionale di sanità e assistenza deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio regionale.

[3] Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale relativo alla nomina deve essere corredato, per ciascun componente, della specificazione della materia di competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della presente legge.

[4] Tra i membri del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza deve essere previsto un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con l.r. 21/85 e successive modificazioni.

BAGNASCO GABRIELE	AUTOCANDIDATO
CICCONI GIOVANNINO	AUTOCANDIDATO
VACCANEO MAURO	AUTOCANDIDATO
VANNUCCI MATTEO LEONE	AUTOCANDIDATO

(eletti con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 82 del 13-05-2025)

Nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 24 novembre 2025

Durata in carica: Termine legislatura
 Compensi: non sono previsti compensi
 Requisiti: specifica competenza

**ELEZIONE DI 9 DEGLI 11 ESPERTI¹ PREVISTI SCELTI SULLA BASE DI ROSE DI TRE NOMI INDICATE
 DALLE ORGANIZZAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI**

VANNELLI LUCA	AVIS
NASTASI ROCCO	CARITAS
TIRAPELLE ALBERTO	OPI
RONCAROLO ALDO (Delibera n. 120 del 30/09/2025)	CISL
MAZZOLI EMILIANO	UIL
VALFRE' ENRICA	CGIL

(Eletti con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 52 del 23-12-2024)

BALDI UGO	ORDINE MEDICI VETERINARI
CESANO CHIARA	ORDINE FARMACISTI PROVINCIA TORINO
RIVETTI CHIARA	ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI TO

(Eletti con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 83 del 13-05-2025)

Nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 24 novembre 2025

Durata in carica: Termine legislatura
 Compensi: non sono previsti compensi
 Requisiti: specifica competenza

¹ A.N.F.F.A.S. Torino e ANPAS unitamente a CRI non hanno trasmesso alcun nominativo.

Via Bologna 148 – 10154 Torino – tel. 011-2686308/219 fax 011-2487770 e-mail: direzione.segreteria@izsto.it
Sito internet: <https://www.izsplv.it/it/>

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DESIGNAZIONE DI 1 COMPONENTE**

137

Requisiti: I componenti del consiglio devono essere muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e sono scelti fra soggetti aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione (art. 3 dell'Accordo):

- a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate;
- b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;
- c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo, secondo comma.

COLLEGIO DEI REVISORI DESIGNAZIONE DI 2 MEMBRI

(Art. 2, legge regionale n. 13/2014; art. 10 dell'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale¹)

PRUNAI STEFANO

AUTOCANDIDATO

BONADEO CORRADO

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 111 del 22-07-2025)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: ai componenti un'indennità annua lorda di € 12.800,00 – al Presidente indennità annua lorda di € 15360,00

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ Art. 10. (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione Piemonte. I revisori dei conti sono scelti - ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze - tra i soggetti iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, vigila sulla gestione amministrativa, contabile e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

a) esamina il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;

b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto;

d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché al direttore generale.

3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.

5. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall' articolo 3, comma 13, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per i componenti il collegio dei revisori delle unità sanitarie locali.

“FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA – FPO”

Strada Provinciale 142 – 10060 Candiolo - tel. 011-9933633 Sito internet: www.fprconlus.it/FPRC/conoscere/ircc.cfm

E mail: segreteria.direzione generale.FPO@IRCC.it

La Fondazione opera nell’ambito del settore oncologico per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) *continuare e sviluppare a Candiolo una struttura sanitaria di assistenza e di ricerca clinica e traslazionale, stabilmente inserita nella rete oncologica regionale, dotata di posti letto in misura sufficiente a consentire una gestione efficiente ed efficace ed il soddisfacimento ottimale della domanda in coerenza con la programmazione socio-sanitaria regionale;*
- b) *svolgere attività di assistenza sanitaria, di alta specialità, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell’ambito di strutture proprie, dai clienti messe a disposizione della Fondazione o da questa assunte in gestione;*
- c) *sviluppare la ricerca, clinica e traslazionale, negli ambiti di attività istituzionale, in forma integrata con l’assistenza sanitaria;*
- d) *coordinare la propria attività di ricerca nel campo biomedico con la ricerca di base che la Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro – ONLUS continuerà a svolgere direttamente e/o attraverso rapporti con altri enti;*
- e) *elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell’assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica;*
- f) *partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale, della Unione Europea e della cooperazione Internazionale;*
- g) *svolgere ogni altra attività strumentale funzionale al perseguimento delle proprie finalità, anche costituendo enti e società, o partecipando a enti o società già costituiti;*
- h) *svolgere le attività previste dalle leggi in materia e, in particolare, dal d.lgs. n. 288/03.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 2 MEMBRI IN SOSTITUZIONE DEI SIGNORI ANDRION E GATTI (dimissionari)

(Art. 10 Statuto Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

SEMBENELLI ALESSANDRO

AUTOCANDIDATO

CICCARELLI ENRICA

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 154 del 27-07-2016)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza organo: 2017

Compensi: ai Consiglieri di Amministrazione spetta un compenso definito di comune accordo tra i Fondatori: in prima attuazione nell’atto costitutivo e successivamente di volta in volta anteriormente alla nomina dei consiglieri

Requisiti: comprovati requisiti di elevata professionalità e di onorabilità nonché di qualificata e comprovata competenza ed esperienza gestionale oppure di organizzazione dell’assistenza sanitaria o della ricerca.

N.B.: In attesa di riforma statutaria

¹ **Art. 10 Statuto (Consiglio di Amministrazione: composizione)**

1. Consiglio di Amministrazione: composizione:

Il consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, 5 dei quali nominati dalla Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro - ONLUS e due nominati dalla Regione Piemonte.

2. I Fondatori si faranno carico di verificare la sussistenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dagli stessi o di comune accordo nominati, di comprovati requisiti di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata e comprovata competenza ed esperienza gestionale oppure di organizzazione dell’assistenza sanitaria o della ricerca.

3. In caso di sostituzione nel corso del mandato, o di tardiva nomina, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. Il Consigliere cessato in corso di mandato sarà sostituito da altro Consigliere nominato dallo stesso ente che aveva nominato quello cessato.

COLLEGIO DEI REVISORI
DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO
(Artt. 15 Statuto Fondazione¹)

CARRERA ERNESTO AUTOCANDIDATO
(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 27-11-2014)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2017**

Compensi: compenso annuo in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per i componenti di collegio sindacale delle Aziende Sanitarie Regionali

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

N.B.: In attesa di riforma statutaria

¹ *Art. 15 (Collegio Sindacale)*

1. **Il Collegio Sindacale è composto tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione**, due – di cui uno con funzioni di Presidente – su proposta della Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro – ONLUS, **uno su proposta della Regione**.
2. **Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.**
3. **I membri del collegio restano in carica tre anni e possono essere confermati.**
4. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico – patrimoniale della stessa, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consultivo, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa.
5. Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per i componenti di Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie Regionali

AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità, Assessorato alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia.

Ministero della salute: tel. 0659945292 Pec: segreteria@sanita.it

(Legge regionale n. 10 del 24/01/1995 modificata dall'articolo 1, comma 2, l.r. n. 15/2014¹)

Il Collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 14 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, e, a norma dell'art. 3 ter del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.: verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; vigila sull'osservanza della legge; accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

¹ Art. 13 (Nomina e funzionamento del Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è organo delle Aziende sanitarie regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. **Il Collegio sindacale è nominato** dal direttore generale dell'Azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992, designati rispettivamente:

- a) **uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio**, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
- b) uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) uno dal Ministero della salute.

2 bis. I requisiti per la nomina dei componenti dei Collegi sindacali devono garantire elevati standard di qualificazione professionale e sono definiti previa intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, relativamente al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. (abrogato)

4. Non possono far parte del collegio:

- a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale;
- b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima;
- c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'azienda;
- d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219 comma 2.

5. Il provvedimento di nomina è notificato, entro tre giorni, ai componenti del Collegio nonché alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza.

6. Il Collegio sindacale, nella prima seduta, convocata dal direttore generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

7. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni. I revisori possono essere riconfermati. **

8. In caso di venir meno di uno o più componenti del Collegio sindacale, per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il direttore generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In caso di venir meno di più di due componenti, il Collegio deve essere interamente ricostituito.

9. Qualora il Collegio non sia stato ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la cessazione, per inerzia del direttore generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il Collegio è costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.

(omissis)

13. Ai membri del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

**** N.B.: L'elenco dei soggetti idonei ha validità triennale a partire dal 29 ottobre 2024, con scadenza il 28 ottobre 2027.**

I criteri generali di designazione, individuati nella seduta della Commissione consultiva per le nomine n. 5 del 19/12/2014, sono i seguenti: esperienza, almeno quinquennale, di revisione legale presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, ovvero collaborazione, per la stessa durata temporale, ad un'attività di revisione legale, analogamente maturata in materia di contabilità economica ordinaria, presso una società di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. N. 39/2010 (società di revisione legale); l'esperienza di revisione legale, come dettagliata al punto precedente, deve essere stata maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; assenza, in capo al designando, di alcuno dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del Capo VIII (Sanzioni amministrative e penali) del d. lgs. n. 39/2010; l'attività revisionale, affinché possa essere considerata utile indice valutativo dei candidati, deve essere stata effettivamente prestata in qualità di titolare (non essendo sufficiente la titolarità di funzioni supplenti).

AZIENDA OSPEDALIERA “ORDINE MAURIZIANO DI TORINO”

Largo Turati 62 – 10137 Torino Telefono: 011-5081111
PEC: aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it
Sito web: <https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1>

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

DI RUSSO DAVIDE

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 23-12-2024)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 febbraio 2025, n. 17

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 18.200,00 lordi annui – (3° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE “CUNEO 1”

A.S.L. CN1 – Struttura Semplice Servizio Ispettivo – Segreteria Organi e Uffici Collegiali – via Carlo Boggio 12 – 12100 Cuneo – telefax: 0171-1865270 – pec: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it - posta elettronica: marco.fulcheri@aslcn1.it - tel.: 0171-450247 - 0171450248

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

CAVIGLIOLI MARCO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 23-12-2024)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2025, n. 21

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 19.110,00 lordi annui – (2° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE “CITTÀ” DI TORINO¹”

Via San Secondo 29- 10128 Torino

Tel: 011.5661566 – 011.4393111 Tel: 011.7095.1 – 240.1111

PEC: protocollo@pec.aslcittaditorino.it Sito web: <https://www.aslcittaditorino.it/>

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

ZICCARDI MARCO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 23-12-2024)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 febbraio 2025, n. 24

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 20.141,81 lordi annui – (1° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE “TORINO 3”

Via Martiri XXX Aprile n. 30 – Collegno (TO)

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

SCAVONE SARA

AUTOCANDIDATO

(Individuata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 23-12-2024)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 febbraio 2025, n. 26

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 19.110,00 lordi annui – (2° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE “TORINO 4”

Sede Legale: Via Po, 11 – 10034 Chivasso (TO) PEC: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

Telefoni: Chivasso - 011 9176666 Ciriè - 011 92171 Ivrea - 0125 4141

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

NICOSIA GIUSEPPE

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 99 del 22-07-2025)

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 741 del 9 settembre 2025 è stato nominato il Collegio Sindacale straordinario

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 19.110,00 lordi annui – (2° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

¹ N.B.: ASL NATA DALL'ACCORPAMENTO DI AZIENDA SANITARIA LOCALE “TORINO 1” E AZIENDA SANITARIA LOCALE “TORINO 2”.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA

Via Venezia 6 Alessandria 15021

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

DUTTO LORENZO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 23-12-2024)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 febbraio 2025, n. 25

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 19.110,00 lordi annui – (2° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

Sede legale: corso Bramante, 88 - 10126 Torino Telefono: 011 633 1633

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE D'INTESA CON IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DE GREGORIO ALBERTO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 del 22-07-2025)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 agosto 2025, n. 66

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 20.141,81 lordi annui – (1° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI

Sede Legale Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI - Centralino: Tel. +39 0141.481111

e-mail: urp@asl.at.it PEC: protocollo@pec.asl.at.it

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

PORTA ANDREA

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 92 del 22-07-2025)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 agosto 2025, n. 67

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 18.200,00 lordi annui – (3° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

**AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE
ARRIGO DI ALESSANDRIA**

Via Venezia, 16 15121 – Alessandria Tel. 0131.206111 info@ospedale.al.it PEC: asoalessandria@pec.ospedale.al.it

**COLLEGIO SINDACALE
INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE**

SCAZZOLA MARCO **AUTOCANDIDATO**
(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 94 del 22-07-2025)
Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 agosto 2025, n. 68

Durata in carica: 3 anni Scadenza: **2028**
Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 19.110,00 lordi annui – (2° fascia)
Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE “TORINO 5”

ASL TO 5 Piazza Silvio Pellico 1, Chieri (TO)
urp@aslto5.piemonte.it Pec: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

**COLLEGIO SINDACALE
INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE**

CONTE ALESSANDRO **AUTOCANDIDATO**
(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 22-07-2025)
Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 settembre 2025, n. 77

Durata in carica: 3 anni - Scadenza: **2028**
Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 18.200,00 lordi annui – (3° fascia)
Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Padiglione G. Largo Bellini - Novara

**COLLEGIO SINDACALE
INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE**

ANDRETTA DANIELE **AUTOCANDIDATO**
(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 23-12-2024)
Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 febbraio 2025, n. 27

Durata in carica: 3 anni - Scadenza: **2028**
Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 19.110,00 lordi annui – (2° fascia)
Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI

Sede legale: Corso Mario Abbiate 21 - 13100 Vercelli PEC: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it
Centralino Vercelli: 0161593111 Centralino Borgosesia: 0163426111

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

CANDELI TINO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 22/07/2025)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 settembre 2025, n. 73

Durata in carica: 3 anni **Scadenza: 2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 18.200,00 lordi annui – (3° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE “CUNEO 2”

Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba – Bra Sede Legale e Amministrativa: Via Vida n.10, 12051 Alba (CN) E-mail (PEC): aslcn2@legalmail.it

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

DURANDO LORENZO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 del 22-07-2025)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 agosto 2025, n. 64

Durata in carica: 3 anni **Scadenza: 2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 € 18.200,00 lordi annui – (3° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ASLVCO - Sede Legale: Via Mazzini, 117 - 28887 – Omegna e-mail: protocollo@pec.aslvco.it
Tel. 0323-868111 Fax: 0323-643020 Tel. H Domodossola 0324-4911 Tel. H Verbania 0323-5411

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

BISOGLIO SERGIO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 22-07-2025)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 settembre 2025, n. 74

Durata in carica: 3 anni - **Scadenza: 2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 18.200,00 lordi annui – (3° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

Via Antonio Carle, 5 · 12100 Cuneo tel. 0171 641111

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

BRIGNOLO GIANPAOLO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98 del 22-07-2025)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 agosto 2025, n. 63

Durata in carica: 3 anni - Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 19.110,00 lordi annui – (2° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA

Viale Roma, 7 – 28100 Novara (NO) – Centralino Borgomanero e area nord: 03228481 – Centralino Novara e area sud: 0321374111

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

DURANDO CLAUDIO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 96 del 22-07-2025)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 agosto 2025, n. 65

Durata in carica: 3 anni - Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 € 18.200,00 lordi annui – (3° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA “SAN LUIGI GONZAGA” DI ORBASSANO

Regione Gonzole 10 - Orbassano

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

DEUSEBIO LUCA

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 23-12-2024)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 febbraio 2025, n. 16

Durata in carica: 3 anni Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 18.200,00 lordi annui – (3° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 Ponderano (Biella) Tel. 01515151 – 800000500
PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

PARAGGIO AMEDEO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 22-11-2022)

(Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 15/12/2022)

Durata in carica: 3 anni - Scadenza: **12 febbraio 2026**

Compensi: Vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 18.200,00 lordi annui – (3° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra)

AZIENDA SANITARIA ZERO

Via S. Secondo, 29 bis, 10128 Torino TO PEC: protocollo@pecaziendazero.piemonte.it e-mail: direzione.generale@aziendazero.piemonte.it

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

MILANESE ALBERTO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 101 del 22-07-2025)

Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 settembre 2025, n. 72

Durata in carica: 3 anni - Scadenza: **2028**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 20.141,81 lordi annui – (1° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA”

Piazza Polonia, 94, 10126 Torino Telefono: 011 633 1633 Sito: <https://www.cittadellasalute.to.it/>
e-mail: dirmedoirm@cittadellasalute.to.it

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

MILANESE ALBERTO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 324 del 12-03-2024)

Durata in carica: 3 anni - Scadenza: **2027**

Compensi: Vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995 - € 18.200,00 lordi annui (3° fascia)

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (vedi sopra).

FONDAZIONE D.O.T. - DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI ONLUS

via Santena, 19 – 10126 Torino - Sito internet: <https://www.fondazionedot.it/wp/> e-mail: info@fondazionedot.it
PEC: segreteria@pec.fondazionedot.it

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica, persegue i suoi scopi prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte ed è rivolta allo svolgimento di attività nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e pertanto non potrà svolgere attività diverse da quelle di seguito indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

È scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale quali lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della medicina dei trapianti, la promozione e lo sviluppo delle pratiche terapeutiche legate al trapianto, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, l'informazione dei cittadini ed il sostegno della rete di donazione e di trapianto di organi, tessuti e cellule e dei soggetti interessati dall'attività di donazione e di trapianto.

La Fondazione potrà promuovere e sviluppare, attraverso la collaborazione con università, organismi, enti di ricerca od altri enti, tutte le attività che favoriscano il raggiungimento di questo scopo assumendo le necessarie iniziative e curandone la realizzazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 MEMBRO

(Art. 15 Statuto della Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

COZZA GIUSEPPE

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 247 del 22-11-2022)

Durata in carica: I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consultivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati una sola volta, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato nel rispetto dei poteri di pubblica autorità in base al Codice civile e alle leggi speciali.

Scadenza: **30 aprile 2026**

Compensi: Non sono previsti compensi, salvo diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Requisiti: Adeguata capacità professionale e comprovata esperienza nell'attività di ricerca o assistenziale preferibilmente nel settore della medicina dei trapianti.

Iter avviato per nuova nomina

¹Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri. Ogni Fondatore ha diritto a nominare un membro.

I componenti del Consiglio nominati dai fondatori devono aver maturato specifiche esperienze e possedere adeguata capacità professionale e dunque essere in possesso di comprovata esperienza nelle attività di ricerca o assistenziale preferibilmente nel settore della medicina dei trapianti.

Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione sarà nominato in sede di atto costitutivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consultivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati una sola volta, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato nel rispetto dei poteri di pubblica autorità in base al Codice civile e alle leggi speciali.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza del Consigliere, il fondatore che ha nominato il Consigliere cessato (deve) provvedere a sostituirlo. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statuari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

OSSERVATORIO PER L'ATTUAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA

C/o Direzione regionale sanità e welfare - Piazza Piemonte, 1 Torino TO – 10127

La Regione, in attuazione degli articoli 31 e 53 della Costituzione, nonché dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 11, commi 2 e 3 dello [Statuto](#), nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, istituisce il Fattore famiglia quale specifico strumento integrativo per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione e dai soggetti aventi titolo negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI,
DI CUI DUE DELLA MAGGIORANZA E UNO DELLA MINORANZA
(Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2019¹)

CAMERONI DANIELA
CASTELLO SALVATORE
VALLE DANIELE

FRATELLI D'ITALIA
LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE
PARTITO DEMOCRATICO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 04-12-2024)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2027**

Compensi: ai membri dell'Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.

Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ Art. 5.

(Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio provvedimento l'Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia, di seguito denominato Osservatorio e, sentita la commissione consiliare competente, ne approva il regolamento che ne disciplina il funzionamento e ogni ulteriore aspetto non previsto dal presente articolo.

2. L'Osservatorio, che **dura in carica tre anni**, è composto dalle associazioni regionali operanti negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3, individuate con il provvedimento di cui al comma 1, **da tre consiglieri regionali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale**, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'assessore regionale competente o suo delegato con funzione di presidente.

3. Ai membri dell'Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.

4. L'Osservatorio è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Agli adempimenti dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disciplinate dall'ordinamento regionale.

5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) esprime il parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative di cui all'articolo 4, nonché su ogni provvedimento regionale che incida sugli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3;

b) effettua il monitoraggio degli impatti del Fattore famiglia sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette una relazione annuale alle commissioni consiliari competenti;

c) formula alla Giunta regionale proposte di estensione del Fattore famiglia ad ambiti di applicazione ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 3.

A.P.S.P. - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – CASA BENEFICA

Via Saluzzo n. 44 - 10125 Torino (TO) - Tel. [0116692897](tel:0116692897) e-mail: segreteria@casabenefica.it –
PEC: casabenefica.presidente@postecert.it apspcasabenefica@legalmail.it
Sito web: www.casabenefica.it

L'azienda ha lo scopo di promuovere il benessere della persona, la prevenzione del disagio ed il miglioramento della qualità della vita, soprattutto nei soggetti più fragili. A tale fine individua la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi erogati, rispettandone la dignità, la riservatezza e il diritto di scelta in ogni fase della vita.

Casa Benefica opera nel rispetto dello spirito dei padri fondatori adeguando di tempo in tempo il proprio servizio alle diverse esigenze e ai nuovi bisogni, coniugando e facendo propri gli indirizzi psico-pedagogici ed educativi più attuali. L'azienda di norma progetta ed eroga servizi educativi e socio-assistenziali sul territorio di Torino e Provincia, collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche Locali, e il Terzo Settore.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI UN MEMBRO

(Art. 10, Statuto¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

FERRERO GIOVANNI

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 119 del 23/09/2025)

Durata in carica: quinquennio **2025 - 2030**

Scadenza: **2030**

Compensi: non sono previsti compensi salvo eventuali rimborsi spese

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

Le cause ostative alla nomina e le cause di incompatibilità sono contenute nell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"².

¹ Art. 10 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente scelto dall'Assemblea dei Soci. I consiglieri sono nominati rispettivamente: **1 (uno) dalla Regione Piemonte**, 1 (uno) dalla Città Metropolitana di Torino, 1 (uno) dal Comune di Torino ed i restanti 2(due) dall'Assemblea dei Soci, di cui uno nominato dal Presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica per 5 anni e per non più di 2 mandati consecutivi.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da liquidarsi dall'organo competente individuato nell'apposito Regolamento.

² Art. 14. (Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità)

1. Ferme restando le cause di inconferibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190), non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
- e) chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

2. Ferme restando le cause di incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013, la carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

- a) componente della giunta o del consiglio regionale; componente della giunta o del consiglio provinciale; sindaco, assessore e consigliere comunale o metropolitano di comuni o della città metropolitana appartenenti all'ambito territoriale dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali ove insiste l'azienda; amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste l'azienda;
- b) dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con l'azienda;
- c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.

3. Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

4. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.P.S.P. “S. ANTONIO ABATE”

Corso Italia, 7 – 13039 Trino (VC) tel. 0161801186

Pec: apsprino@registerpec.it e-mail: direzione@apsprino.it

Sito web: <https://apsprino.it/>

Lo scopo dell'Azienda è quello di programmare, organizzare, gestire ed erogare, in forma diretta o in collaborazione o per conto di altri soggetti supplici (ASL, Regione Piemonte, Comune) o privati, servizi e prestazioni socio-assistenziali c/o socio-sanitari in regime residenziale e/o semiresidenziale destinati a persone anziane e/o disabili in condizioni di autosufficienza, parziale autosufficienza e non autosufficienza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 MEMBRO

(Art. 7, Statuto dell'Ente¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

DI NATALE FRANCESCO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 23-12-2024)

Durata in carica: **4 anni**

Scadenza: **2028**

Compensi: Le cariche di consigliere sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

Le cause ostative alla nomina e le cause di incompatibilità sono contenute nell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”².

¹ **Art. 7 – Composizione del Consiglio di Amministrazione**

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica quattro anni, composto da cinque membri, compreso il Presidente, e nominati come segue:

- **1 membro è nominato dalla Regione;**
- 2 membri sono nominati dal Comune di Trino;
- 2 membri sono nominati dalle Confraternite del Santissimo Sacramento e di San Lorenzo nelle persone dei loro Priori quali membri nati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto resterà in carica fino a che non si sia insediato, in base alle disposizioni di leggi vigenti, il nuovo organo amministrativo.

Entro 15 giorni dalla notifica della nomina ai nuovi Consiglieri e all'Azienda, i componenti del Consiglio di Amministrazione neominati sono convocati dal Presidente uscente per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli decaduti rimangono in carica per il rimanente periodo di validità del Consiglio.

I Consiglieri che, senza un giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri possono essere delegati per l'espletamento di incarichi, preferibilmente su questioni per le quali hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

Le cariche di consigliere sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati.

² Vedi AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – CASA BENEFICA.

FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

Corso Trento 13 – 10129 Torino Tel. 011-595292 – 0115681490 fax 0115801652

Sito: www.educatoriodellaprovvienza.it

PEC: educatoriodellaprovvienza@pec.it e-mail: segreteria@educatoriodellaprovvienza.it

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha lo scopo di svolgere, promuovere e favorire, attività formative, educative, culturali e di sostegno in favore della famiglia, dell'adolescenza, della gioventù, degli adulti, tenendo conto delle emergenze sociali proprie d'ogni epoca storica. A tal fine promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo sociale e culturale, sia presso la propria sede istituzionale, sia a livello territoriale. Le funzioni dell'Educatore della Provvidenza sono svolte in armonia con gli atti di programmazione emanati dalla Regione Piemonte in materia di politiche sociali e culturali. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità. La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può altresì promuovere: l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della stessa; partecipare ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui esplica la propria attività, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali. Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, dell'ascolto e dell'accoglienza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 2 COMPONENTI

(Art. 12 Statuto della Fondazione¹)

Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013

GATTO GERARDO
BASSIGNANA LUIGINA

AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 118 del 23-09-2025)

Durata in carica: quinquennio **2025/2030** - Scadenza: **2030**

Compensi: non sono previsti compensi salvo eventuali rimborsi spese

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

Le cause ostative alla nomina e le cause di incompatibilità sono contenute nell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"² e nell'articolo 12 dello Statuto.

¹ ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, scelti fra persone di specchiata moralità, **dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati senza soluzione di continuità**. I consiglieri sono così individuati e nominati:

• due dalla Regione Piemonte

- uno dall'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Torino;
- due dall'Assemblea dei Sostenitori.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d. coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 Codice civile;
- e. chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione. La carica di Presidente, Vicepresidente vicario o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:
 - Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, componenti di Circoscrizione, del Comune di Torino;
 - Presidente, componente della Giunta o del Consiglio regionale;
 - Presidente, componente della Giunta o del consiglio della Città Metropolitana di Torino;
 - amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione;
 - dirigente in attività di servizio del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino;
 - dirigente e funzionario in attività di servizio della Regione Piemonte;
 - direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento;
 - dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali;
 - dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

omissis

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

omissis

² Vedi A.P.S.P. - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – CASA BENEFICA.

“PERCORSI DI ACCESSO ALLO SCREENING E ALLA DIAGNOSI PRENATALE E INTRODUZIONE DEL NIPT NELL’AGENDA DI GRAVIDANZA”

La Regione, nel rispetto della normativa nazionale, mira ad aumentare il livello di sicurezza della gravidanza e, di conseguenza, a migliorare la qualità della vita delle partorienti, garantendo il diritto alla libera scelta e rendendo maggiormente accessibili le prestazioni di screening e di diagnosi prenatale esistenti ed erogate dal sistema sanitario, pubblico e privato. La Regione promuove lo sviluppo di nuove tecnologie come base per riorganizzare i percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e favorisce una gestione degli stessi più equa, sicura e moderna. La Regione promuove, inoltre, come obiettivi primari la tutela della vita del nascituro e il benessere della madre. Il primo, attraverso la possibilità di individuare precocemente, in modo non invasivo e con maggiore precisione l'eventuale presenza di patologie e riducendo la necessità di ricorrere alla diagnosi invasiva. Il secondo con attività di informazione e counseling rivolte alla gestante e alla sua famiglia

TAVOLO SCIENTIFICO

**NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI 1 DI MAGGIORANZA E 1 DI OPPOSIZIONE APPARTENENTI ALLA IV COMMISSIONE
(Art. 10, L.r. n. 10/2023¹)**

BIGLIA DEBORA	FORZA ITALIA
NALLO VITTORIA	STATI UNITI D'EUROPA PER IL PIEMONTE

(Nominate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 04-12-2024)

Durata in carica: termine legislatura
Compensi: non sono previsti compensi
Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ Art. 10. (Istituzione del Tavolo scientifico permanente sullo screening e diagnosi prenatale)

1. La Giunta regionale, al fine di valutare periodicamente l'impatto derivante dall'introduzione della presente legge e l'evoluzione scientifica dei test di screening e diagnostici, anche a seguito di nuove raccomandazioni ministeriali, istituisce un Tavolo scientifico permanente presso l'assessorato di competenza.
2. Il Tavolo scientifico è composto:
 - a) dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato;
 - b) dal direttore della direzione sanità della Regione o da un suo delegato;
 - c) dal responsabile del settore regionale di competenza;
 - d) dal direttore sanitario della azienda o delle aziende pubbliche o private individuate dalla Giunta regionale per l'erogazione del test di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
 - e) dai direttori sanitari delle aziende ospedaliere contenenti punti nascita;
 - f) dai responsabili dei centri di diagnosi prenatale ubicati presso i punti nascita delle aziende ospedaliere pubbliche piemontesi;
 - g) dal responsabile della struttura semplice dipartimentale (SSD) di ecografia ostetrica e ginecologica e diagnosi prenatale della Città della salute e della scienza di Torino;
 - h) dal direttore della struttura complessa di genetica medica U della Città della salute e della scienza di Torino;
 - i) dal direttore della struttura complessa di biochimica clinica della Città della salute e della scienza di Torino;
 - l) dal responsabile della struttura semplice (SS) di screening prenatale e neonatale della Città della salute e della scienza di Torino;
 - m) dal responsabile della SSD di epidemiologia clinica e valutativa della Città della salute e della scienza di Torino;
 - n) da due medici ginecologi responsabili dei consultori piemontesi;
 - o) da due medici ginecologi, due medici genetisti, un data manager, uno psicologo, due specialisti tecnici di diagnostica analitica biochimica dello screening prenatale delle anomalie cromosomiche e da due biologi con comprovata esperienza maturata nelle strutture pubbliche o private, nominati dalla Giunta regionale;
 - p) da un rappresentante del settore medico-scientifico indicato dalle associazioni del terzo settore di secondo livello inerenti la disabilità maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
 - q) **da due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di minoranza, componenti della commissione consiliare competente in materia di sanità, nominati dal Consiglio regionale.**
3. Il Tavolo, che è presieduto dall'assessore regionale di competenza, è convocato con cadenza semestrale a decorrere dal novantunesimo giorno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini delle valutazioni del Tavolo, le aziende sanitarie regionali o le aziende private individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), sono tenuti a fornire alla direzione regionale di riferimento, con cadenza semestrale a decorrere dal novantunesimo giorno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i dati numerici dei test di cui agli articoli 5 e 7, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare la composizione del Tavolo.
6. La **partecipazione ai lavori del Tavolo avviene a titolo gratuito** e ai componenti non competono compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.

TRASPORTI

ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE

Sede c/o Direzione Cultura e Commercio, 1 Torino TO – 10127

e-mail: amministrazione@museoferroviariopiemontese.it savigliano@museoferroviariopiemontese.com
pec: amministrazione-mfp@sicurposta.com Sito internet: www.museoferroviariopiemontese.it/

L'Associazione, istituita con Legge regionale 26 luglio 1978, n. 45, ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha lo scopo di provvedere attraverso l'istituzione e gestione di tale Museo, al reperimento ed alla conservazione di materiale ferroviario di peculiare interesse per la cultura locale, con particolare riferimento al materiale rotabile ed ai sistemi di trazione che hanno caratterizzato la storia dei mezzi di comunicazione del Piemonte, soprattutto per ciò che concerne le ferrovie concesse e la trazione trifase.

CONSIGLIO DIRETTIVO

(Artt. 9 e 12 dello Statuto dell'Ente¹)

NOMINA DEL PRESIDENTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

DE MARIA CLAUDIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 25 del 23-12-2024)

NOMINA DI 5 COMPONENTI

CALLERI DI SALA GUIDO

AUTOCANDIDATO

MALAVASI FABIO

AUTOCANDIDATO

TRABUCCO UMBERTO GIOVANNI

AUTOCANDIDATO

IORIO ROBERTO

AUTOCANDIDATO

RAVERA CHIARA

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 25 del 23-12-2024)

Durata in carica: 5 anni e comunque non oltre la durata del Consiglio regionale

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto – Compensi: non sono previsti compensi

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 1 REVISORE DEI CONTI

(Art. 14 dello Statuto dell'Ente²)

SCAVONE SARA

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 23-12-2024)

Durata in carica: 5 anni e comunque non oltre la durata del Consiglio regionale

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Compensi: non sono previsti compensi

¹ Art. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell'Associazione e da:

- 1) **5 componenti nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 2 nominativi;**
 - 2) un componente nominato dal Consiglio comunale di Torino;
 - 3) il Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o suo delegato, previo consenso dell'Amministrazione;
 - 4) il Presidente dell'Azienda Unificata dei Trasporti del Comprensorio di Torino o suo delegato;
 - 5) un rappresentante delle Associazioni Piemontesi di amatori di ferrovia e di ferromodellisti con statuto costituito con atto pubblico.
- Sono designati dai Soci due Consiglieri per ciascuna delle due categorie di soci di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 3.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio Regionale. Essi sono rieleggibili.

Art.12 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio regionale e rappresenta legalmente l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Sovrintende al funzionamento dell'Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e a quelle che gli siano delegate dai competenti Organi sociali.

In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro del Consiglio Direttivo da lui delegato.

² Art.14

(Revisore dei conti)

I revisori dei conti, in numero di due, sono nominati uno per ciascuno dal Consiglio regionale e dell'Assemblea dei Soci; essi durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio regionale.

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA

Piazzale Funivie, 6 – 13900 Biella Oropa (BI) tel. e fax 0152455929 Sito Internet: www.funivieoropa.it
Pec: funivieoropa@pec.it e-mail: info@funivieoropa.it

La Fondazione nasce a seguito della trasformazione in Fondazione della FUNIVIE OROPA S.p.A. ex art. 2500 septies c.c. La Fondazione in questione opera sul territorio della Regione Piemonte ed ha per scopo la valorizzazione turistica della Conca di Oropa nella sua concezione più ampia e generale e, in particolare, l'attività di gestione degli impianti di trasporto a fune di persone ivi ubicati su territorio di proprietà del Santuario di Nostra Signora di Oropa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DI UN CONSIGLIERE (Art. 7 Statuto della Fondazione¹)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

MONTELEONE DOMENICO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 127 del 21-10-2025 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2030**

Compensi: non sono previsti compensi, fatto salvo eventuali rimborsi spese preventivamente riconosciuti e approvati dal Consiglio di Amministrazione e regolarmente documentati.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ (Art. 7) - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente.

I primi undici consiglieri, oltre al Presidente, sono nominati come segue:

tre consiglieri dal Consiglio Comunale di Biella;

due consiglieri dal Consiglio Provinciale di Biella;

due consiglieri della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella;

un consigliere dalla Camera di Commercio di Biella;

due consiglieri dal Santuario di Nostra Signora di Oropa;

un consigliere della Regione Piemonte.

I suddetti Consiglieri avranno facoltà, con deliberazione da assumersi con le maggioranze di statuto, di integrare la composizione dell'organo amministrativo fino arrivare ad un massimo di quindici membri, come sopra indicato, assicurando in Consiglio anche la rappresentanza dei soci privati già partecipanti alla trasformata società per azioni in misura non inferiore a due consiglieri eletti da apposita assemblea riservata ai soci privati, quali risultanti dal libro soci della trasformata società per azioni alla data della trasformazione.

Al consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli riservati dal presente statuto al Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso di deliberazioni riguardanti modifiche statutarie o lo scioglimento della fondazione occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In questo ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione deve essere fatta con atto scritto contenente l'ordine del giorno da trattare da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo anche telematico. L'avviso deve essere recapitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza l'avviso può essere inviato anche a mezzo telegramma o telefax due giorni prima della data fissata per la riunione.

Sono ritenute valide le riunioni anche non convocate purché vi sia l'intervento di tutti i consiglieri.

Il consiglio può essere convocato presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono trascritti su un apposito registro tenuto a norma di legge e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Qualora lo ritenga opportuno o qualora sia obbligatorio ai sensi delle norme di leggi vigenti, il Presidente può far redigere il verbale da un Notaio.

I Consiglieri nominati ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f) del secondo comma del presente articolo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Gli eventuali Consiglieri nominati successivamente ad integrazione del Consiglio scadono comunque con gli altri alla fine del quinquennio, indipendentemente dalla data di nomina.

La carica di consigliere di amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato conferito.

TUTELA AMBIENTE

COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLA REGIONE PIEMONTE

Sede c/o Direzione Ambiente – Settore Sviluppo sostenibile Biodiversità e aree naturali – Piazza Piemonte, 1 Torino TO – 10127 tel. 011-4321387
fax 4324579 e-mail: biodiversita@regione.piemonte.it pec: progettazione.green@cert.regione.piemonte.it
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

La Commissione esprime pareri e supporta la Giunta regionale nelle finalità previste dalla L. r. 30 maggio 1980, n. 69.

NOMINA DI 3 RAPPRESENTANTI (Art. 8, legge regionale n. 69/80¹)

ELIA EZIO	AUTOCANDIDATO
GABUTTI ALBERTO	AUTOCANDIDATO
VIGNA BARTOLOMEO	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 28 del 23-12-2024)

NOMINA DI 2 ESPERTI SENTITA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (Art. 8, legge regionale n. 69/80)

PASCHETTO ANNA	UNIVERSITA' DI TORINO
MOTTA MICHELE	UNIVERSITA' DI TORINO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 23-12-2024)

Durata in carica: Termine legislatura
Compensi: L.r. n. 33/76 - gettone di presenza di € 7.75 a seduta
Requisiti: esperti in materia speleologica

¹ Art. 8.

E' istituita la Commissione Regionale tecnico-consultiva composta da:

- l'Assessore alla Pianificazione Territoriale e ai Parchi Regionali o suo delegato, che la presiede;
- **tre rappresentanti del Consiglio Regionale, nominati dal Consiglio** stesso con voto limitato a due nominativi;
- quattro esperti del settore designati dall'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi e due esperti designati dal Club Alpino italiano;
- **due esperti nominati dal Consiglio Regionale, sentita l'Università' degli Studi di Torino.**

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario addetto all'Assessorato Pianificazione Territoriale e Parchi Regionali.
La Commissione è' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO" – ONLUS

Via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino – tel. 346 8910600 fax 011-5714751
Sito internet: www.fondazioneambiente.org e-mail: info@fondazioneambiente.org

La Fondazione, quale Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale (ONLUS), opera nel territorio della Regione Piemonte, persegue il fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla dimensione locale, mediante attività di ricerca scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione. Sono scopi istituzionali della Fondazione la promozione e lo svolgimento di studi e ricerche, la organizzazione di attività di formazione e seminariali, di eventi di diffusione di idee e conoscenze, premi di laurea, stage formativi realizzati nel campo della tutela e la valorizzazione dell'ambiente, nonché mediante la partecipazione attiva dell'approntamento ed alla gestione delle attività connesse al predetto ambito.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO
(Art. 14 Statuto Fondazione¹)

PETRARULO RAFFAELE

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 275 del 03-05-2023)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **3 maggio 2026**

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Compensi: ai componenti compenso annuo di € 3000 – al Presidente compenso annuo di € 4500

N.B.: In attesa di comunicazioni da parte dell'Ente

¹ **Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica tre esercizi e comunque fino alla approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del proprio mandato. È composto da tre membri effettivi **nominati i primi due uno dalla Regione Piemonte**, e uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e il terzo, con funzioni di Presidente, dalla provincia di Torino. Ove uno o più dei predetti enti non partecipasse più alla Fondazione la relativa nomina del Revisore sarà di spettanza dell'Assemblea dei partecipanti. I revisori possono essere riconfermati con le stesse modalità della loro nomina, alla scadenza di ciascun mandato.
2. Il Collegio dei Revisori redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali e può effettuare verifiche di cassa.
3. I revisori hanno facoltà di partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, e possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.
4. **L'opera dei revisori è retribuita con un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE (ARPA)

V. Pio VII, 9 – 10135 Torino – numero telefonico: 011-19680111

Sito internet: www.arpa.piemonte.it e-mail: urp@arpa.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

protocollo@pec.arpa.piemonte.it

L'ARPA è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione. L'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute. L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale. La vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'ARPA garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI

(Artt. 8 e 14, legge regionale 26 settembre 2016 n. 18¹)

AIMAR FABIO

AUTOCANDIDATO

FEA ANDREA

AUTOCANDIDATO

CARRERA ERNESTO

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 23-12-2024)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **dicembre 2027**

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali **I suoi componenti possono essere rinominati una sola volta.**

Compensi: Ai membri del Collegio dei Revisori di ARPA spettano le indennità previste dalla D.G.R. n. 35-6630 del 16/03/2018. Presidente € 15.857,44 lordi annui, membro effettivo € 13.214,54 lordi annui.

¹ Art. 8. (Organi dell'ARPA e articolazione territoriale)

(Organi dell'ARPA e articolazione territoriale)

1. Sono organi dell'ARPA:

a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori.

2. L'ARPA è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, in numero massimo di quattro, e nei rispettivi servizi territoriali che assicurano la copertura omogenea delle sue attività su tutto il territorio regionale

Art. 14. (Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da **tre membri effettivi nominati con deliberazione del Consiglio regionale. I suoi componenti possono essere rinominati una sola volta** 2. Ai fini di cui al comma 1, i revisori devono essere iscritti nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta un'indennità annua la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale.

Appendice legislativa

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

(omissis)

Art. 37

Commissione consultiva per le nomine

1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
2. bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.

(omissis)

LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, n. 39
Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti
tra la Regione ed i soggetti nominati

Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 marzo 1995, Suppl. n. 12.

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, convenzioni o Statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e quelli in Commissioni giudicatrici di concorso.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, Regolamenti, Statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilità di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alla presente legge.

3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.

Art. 2.

1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui all' articolo 130 della Costituzione, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio Regionale, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

2. Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle Società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vicepresidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta Regionale.

3. Le nomine attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta Regionale sentita

la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi dell' articolo 24 dello Statuto nel rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 72, commi 3 e 6, dello Statuto.

Art. 3.

1. Fatte salve le competenze in materia di programmazione e controllo sui risultati attribuite al Consiglio Regionale dallo Statuto della Regione, sono assegnate alla Giunta Regionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento e controllo sugli Enti strumentali e Società a partecipazione regionale.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 4.

1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta Regionale che vi provvede con proprio decreto.

Art. 5.

1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo 4, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione, non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione e il loro numero, il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione consiliare competente per materia, sentito l'Assessore competente, procede alla loro individuazione.

2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validità anche per le nomine da effettuarsi successivamente.

Art. 6.

1. Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2. La Commissione consultiva per le nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del candidato.

3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.

4. Il parere della Commissione consultiva per le nomine fa specifico riferimento ai requisiti richiesti ai candidati per la nomina da effettuarsi.

Art. 7.

(abrogato)

Art. 8.

1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sul Bollettino Ufficiale l'elenco, predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio Regionale. Tale elenco dovrà indicare:

- a) l'Ente o l'organismo e l'incarico cui si riferisce la nomina;
- b) la data entro cui dovrà essere effettuata;
- c) l'eventuale titolare del potere di designazione ai sensi dell'articolo 4;
- d) i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico;
- e) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli Enti.

2. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 la Commissione consultiva per le nomine verifichi la necessità di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità del comma 1 all'integrazione degli elenchi.

3. L'Ufficio di Presidenza dispone anche la pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferma degli organi in scadenza al termine della legislatura.

4. La Giunta Regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni.

Art. 9.

1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perché esprima il proprio parere.

3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verifichino fatti nuovi, la Commissione può accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati già presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi.

4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte, fatta salva la possibilità di disporre la riapertura dei termini per un periodo non

inferiore a quindici giorni per la raccolta di ulteriori candidature.

5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.

6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole, fatta salva la possibilità di disporre il rinvio in Commissione per un supplemento di istruttoria o per l'eventuale riapertura dei termini di cui al secondo periodo del comma 4.[7]

7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Regionale.

Art. 10.

1. Nel caso in cui una persona nominata dal Consiglio Regionale ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico per dimissioni, per incompatibilità o per altra causa, la Commissione consultiva per le nomine provvede immediatamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1° Tale pubblicazione è disposta d'ufficio dal Presidente della Commissione.

2. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva per le nomine esprime il parere previsto dall'articolo 9, comma 4.

3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, a seguire le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11.

1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a pena di irricevibilità, a cura del proponente, dal curriculum personale del candidato da cui risulti:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

2. Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali).

3. Il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti devono recare in calce la firma autenticata del candidato.

Art. 12.

1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato a cura del Presidente dell'organo che vi ha provveduto.

Art. 13.

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo; ". [9]

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina; [10]

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Art. 13 bis.

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di

cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

Art. 14.

1. Quando, successivamente alla nomina, intervengono condizioni previste come causa di ineleggibilità o vengono meno alcune delle condizioni per le quali si è proceduto alla nomina, l'organo che ha proceduto alla nomina od alla designazione procede con propria deliberazione alla dichiarazione di decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto.

2. Nel caso si verifichino, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro quindici giorni.

3. Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, è dichiarata la decadenza del nominato o designato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 15.

1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicate ai nominati da parte della Giunta Regionale.

3. In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 o di grave inadempimento dei doveri che sono propri dell'incarico ricevuto, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono assumere i provvedimenti per la revoca, sentita, per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, la Commissione consultiva per le nomine.

Art. 16.

1. Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 12, comma 3, dello Statuto della Regione, gli amministratori di nomina regionale sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazione avanzate dai Consiglieri regionali e dalla Giunta Regionale, per il tramite dell'organo che li ha nominati.

2. Per le Società a partecipazione regionale le disposizioni del comma 1 si applicano in quanto compatibili con le leggi dello Stato.

3. Sino all'entrata in vigore di specifica normativa, per le Società delle quali la Regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale è convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformità agli atti programmatici di indirizzo della Regione.

Art. 17.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, per le nomine di rispettiva competenza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sugli organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Art. 18.

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo scaduti devono essere rinnovati, obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge, con l'eccezione di cui all'articolo 19.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene esercitata, con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, che procedono alla nomina tenendo anche conto delle candidature presentate ai sensi della presente legge nonchè, se previsto, del parere eventualmente espresso dalla Commissione consultiva per le nomine. [12]

3. I nominati hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla comunicazione della intervenuta nomina.

4. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro rinnovazione, gli organi amministrativi decadono.

5. La normativa di cui al presente articolo si applica anche in tutti i casi in cui compete alla Regione la nomina di singoli rappresentanti o il parziale rinnovo

degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo. In tale caso il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1.

Art. 19.

1. Per quanto riguarda gli organi che hanno come scadenza il termine della legislatura, le candidature dovranno pervenire entro trenta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio, e gli organi competenti dovranno provvedere alle nomine entro novanta giorni a partire dalla stessa data.[13]

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, gli organi scaduti di cui si deve provvedere alla rinnovazione, rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1.

3. Gli stessi termini si applicano ai casi di nomine di competenza del Consiglio che vengano comunque a scadere dopo lo scioglimento dello stesso.

4. Se, in tale periodo, il Consiglio Regionale deve procedere a nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza la Giunta Regionale assume la relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, osservando, per quanto applicabili, le disposizioni della presente legge.

Art. 20.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni disposizione contraria e, in particolare, la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale), la legge regionale 22 luglio 1986, n. 29 (Interpretazione autentica dell' articolo 8, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10), la legge regionale 30 luglio 1986, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10) e la legge regionale 17 aprile 1990, n. 29 (Norme per l'applicazione della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 , modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 29 , durante il periodo di cessato esercizio delle funzioni del Consiglio Regionale connesso al suo rinnovo).

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 40.

Sospensione del periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39. “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.

ART. 1

1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

ART. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

Art. 79

Votazione per le nomine

1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.
2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.
3. Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.
4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che

hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto nel comma 3. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

5. Il Presidente, in conformità della graduatoria di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3 e 4, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.

6. L'Ufficio di Presidenza predispone le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui ai commi 1 e 3.

7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi di legge.

ESTRATTO DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

(omissis)

Capo II - Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646. Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti

Articolo 15

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; [7] [19] [20]

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; [8]

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b); [9] [21] [23]

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; [10]

[e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; [11] [22]]

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.[12] [13]

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.[14]

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale; [20]

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una

misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. [15] [23]

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.[16] [20]

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.[17]

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del

passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.[24]

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies. [18]

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Note:

[5] Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012.

[6] Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 13 dicembre 1999, n. 475.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 13 dicembre 1999, n. 475.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 13 dicembre 1999, n. 475.

[10] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 13 dicembre 1999, n. 475.

[11] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 13 dicembre 1999, n. 475.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 13 dicembre 1999, n. 475.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile - 6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali: di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato (lettere a), b), c), e d)); di coloro i quali, in relazione ai delitti indicati nella lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio (lettera e)); di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo (lettera f)).

[14] Comma inserito dall'art. 1, comma 2, L. 13 dicembre 1999, n. 475; a norma del comma 3 del citato articolo, tale disposizione si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1, L. 12 gennaio 1994, n. 30 e, successivamente, dall'art. 1, comma 4, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30.

[17] Comma così modificato dall'art. 4, L. 12 gennaio 1994, n. 30.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

[19] *omissis*

[20] *omissis*

[21] *omissis*

[22] *omissis*.

[23] *omissis*.

[24] *omissis*.

[25] Per le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, vedi gli artt. 58, 59 e 94, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del Codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1994, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 444 (Gazz. Uff. 16 luglio 1994, n. 165). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179, non convertiti in legge.

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici [4].
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.
3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

Note:

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

2. Scadenza e ricostituzione degli organi.

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
3. Proroga degli organi - Regime degli atti .[5]
 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni [6], decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo [7].
 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Note:

[5] In deroga ai termini di cui al presente articolo vedi l'art. 31-bis, comma 5, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[6] Per l'ulteriore proroga del presente termine vedi l'art. 33, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

[7] In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 5, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8. Una ulteriore deroga era stata disposta dall'art. 1, D.L. 8 agosto 2002, n. 187, non convertito in legge.

4. Ricostituzione degli organi.

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.
2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

5. Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli.

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.
2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 [8].
3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse [9].

Note:

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

[9] Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi.
 1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di

controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

8. Norme finali e transitorie.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere costituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi

presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

9. Adeguamento della normativa regionale.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti [10].

Note:

[10] Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Capo I Principi generali

Art. 1 Definizioni

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei

Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali; [2]

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti

della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Note:

[2]La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo-4 giugno 2024, n. 98 (Gazz. Uff. 5 giugno 2024, n. 23 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).

Art. 2 Ambito di applicazioni

In vigore dal 14 maggio 2025

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-bis. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.[3]

Note:

[3]Comma aggiunto dall'art. 12-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione[5]

In vigore dal 14 maggio 2022

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; [4]

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Note:

[4]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L. 12 aprile 2022, n. 35.

[5]Vedi, anche, la Deliberazione 17 aprile 2019, n. 447.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

In vigore dal 27 marzo 2024

1. A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:[6]

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.[7]

1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti.[7]

Note:

[6]Alinea così modificato dall'art. 21, comma 2, lett. a), L. 5 marzo 2024, n. 21.

[7]Comma aggiunto dall'art. 21, comma 2, lett. b), L. 5 marzo 2024, n. 21.

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale[11] [12]

Abrogato dal 24 agosto 2025

[1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.[8]

[2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che

conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione [9].[10]]

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.]

Note:

[8]Sull'applicabilità dell'incompatibilità di cui al presente comma vedi l'art. 13-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[9]La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo-4 giugno 2024, n. 98 (Gazz. Uff. 5 giugno 2024, n. 23 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).

[10]Comma abrogato dall'art. 21, comma 5-quinquies, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

[11]Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L. 8 agosto 2025, n. 122.

[12]Vedi, anche, l'Atto 26 marzo 2025, n. 2.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali[13]

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che

nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Note:

[13]Vedi, anche, l'Atto di segnalazione 7 febbraio 2019, n. 3.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale [14]

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali [15]

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del

soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Note:

[14]Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l'art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[15]Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali [16]

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Note:

[16]Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico [17]

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali [19] [18]

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Note:

[17]Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l'art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[18]Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[19]In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali[20]

In vigore dal 14 maggio 2025

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello

nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.[21]

Note:

[20]Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[21]Comma aggiunto dall'art. 12-bis, comma 1, lett. b), D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali [22]

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio

dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Note:

[22]Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali [24] [23]

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Note:

[23]Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[24]In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

Capo VII Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.[25]

Note:

[25]Per il regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità previsto dal presente comma, vedi la Deliberazione 18 luglio 2018, n. 657.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

In vigore dal 21 agosto 2013

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. [26]

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. [27]

Note:

[26]Comma così modificato dall'art. 54-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[27]Comma così sostituito dall'art. 54-ter, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni

In vigore dal 4 maggio 2013

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva

possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità[28]

In vigore dal 4 maggio 2013

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Note:

[28]Vedi, anche, il Comunicato 3 giugno 2025.

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976, N. 33.
Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso
l'Amministrazione Regionale

Art. 1.

Ai membri e ai Segretari di Commissioni, Consigli, Comitati o collegi, comunque costituiti od operanti nell'ambito della amministrazione regionale, previsti da leggi statali o regionali, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L.20.000 per i presidenti e di L.15.000 per i componenti ed i segretari.

Art. 2.

Il gettone di cui al precedente articolo non compete:
a) ai dipendenti della Regione Piemonte;
b) ai pubblici amministratori in relazione ai propri compiti di istituto.
Per il gettone spettante ai dipendenti di altri enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le vigenti norme che ne disciplinano il trattamento economico.
A ciascun componente o segretario, anche se facente parte di piu' Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi, non puo' essere corrisposto dalla Regione un numero di gettoni superiore a 8 per ogni mese.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai componenti o segretari di Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami inerenti la ammissione o la promozione nell'ambito del ruolo del personale regionale.

Art. 3.

Alle persone indicate nei precedenti articoli, che per partecipare alle sedute debbono recarsi in Comune diverso da quello di residenza, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennita' per il proprio mezzo di trasporto con le modalita' e nella misura chilometrica prevista dall' art. 15 della legge 18-12-1973, n.836, e l'indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalita' di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.
Per i dipendenti della Regione Piemonte e degli altri Enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le norme che ne regolano il trattamento economico di missione.

Art. 4.

S'intendono abrogate eventuali norme, regolanti la materia, in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto dalla legge regionale 26 giugno 1973, n. 14.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 84 - 96 - 226 - 380 - 424 - 425 - 679 - 680 - 726 - 818 - 822 ed 892 e dallo stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi.

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, n. 28

Norma in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale.

CAPO I Finalità

Art. 1 (Finalità)

Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la Regione detta norme in materia di pubblicità e trasparenza di dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e di cariche di nomina regionale, al fine di incrementare i livelli di trasparenza, nonché in attuazione dell' articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), e dall' articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 .

(omissis)

CAPO III

TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEI DATI RELATIVI A NOMINATI OPERANTI PRESSO LA REGIONE PIEMONTE

Art. 7 (Ambito soggettivo e adempimenti)

1. Sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria e degli altri dati di cui al presente Capo i soggetti che ricoprono cariche presso la Regione, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettano al Presidente della Regione, alla Giunta o al Consiglio regionali ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), per le quali percepiscono dalla Regione Piemonte compensi, comunque denominati, diversi dal rimborso spese, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 depositano, entro tre mesi dalla nomina, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

3) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

4) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata;

5) gli eventuali incarichi ricoperti nel tempo;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. I soggetti di cui al comma 1, negli anni successivi a quello di nomina, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, depositano una dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo l'ultima dichiarazione, nonché copia della dichiarazione dei redditi di cui al comma 3, lettera b), con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, sono esclusi dagli obblighi di cui al presente Capo i componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale, nominati ai sensi della l.r. 39/1995, che ricevono un compenso ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

Art. 8 (Pubblicazione dei dati)

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e le variazioni di cui al comma 3, sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente. Sono inoltre pubblicate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), e da eventuali quadri ulteriori riportanti i redditi percepiti, non indicati nel quadro riepilogativo.

2. Sono, inoltre, pubblicati d'ufficio, per ciascun soggetto, l'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati e le informazioni relative al trattamento economico, alle indennità e agli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta.

3. Le dichiarazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicati, dopo la cessazione della carica, per

un anno e con le modalità previste dall' articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013 .

Art. 9 (Diffida e sanzioni)

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi del presente Capo, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni.
2. In caso di inosservanza della diffida, della stessa è fatta menzione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Consiglio. Se il soggetto diffidato non trasmette le informazioni e i dati richiesti entro la successiva scadenza coincidente con l'aggiornamento annuale di cui all'articolo 7, comma 3 il Presidente del Consiglio lo diffida nuovamente. In caso di inosservanza della seconda diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia all'organo che ha proceduto alla nomina per la dichiarazione di decadenza.
3. La decadenza è dichiarata con lo stesso atto con cui è stata effettuata la nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

CAPO IV TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEI DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI DI ENTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA REGIONE PIEMONTE E AI TITOLARI DI CARICHE DI NOMINA REGIONALE

Art. 10 (Anagrafe degli amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte)

1. E' pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e resa accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei seguenti amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione:
 - a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della Regione;
 - b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
 - c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, se queste superano la somma annua di euro 258.228,45.
2. L'elenco di cui al comma 1, aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, riporta, per ciascun soggetto, il nominativo, l'ente di appartenenza e la carica ricoperta. L'obbligo della pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria, di cui all' articolo 15 della l. 441/1982 , è

assolto con il collegamento all'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente presso cui è esercitata la carica.

3. Al fine della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, la Giunta regionale comunica entro il 30 giugno di ogni anno le persone e gli enti che rientrano nella previsione delle lettere a), b) e c).

Art. 11 (Anagrafe dei nominati)

1. E' pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e reso accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei nominati costituita dall'elenco dei soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995
2. Per ciascun soggetto sono indicati:
 - a) la carica ricoperta e l'ente di appartenenza;
 - b) l'organo che ha proceduto alla nomina e la data di nomina;
 - c) le informazioni relative al trattamento economico spettanti in funzione della carica ricoperta.
3. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale le nomine effettuate ai sensi della l.r. 39/1995 nonché le intervenute cessazioni dalle cariche, nei termini previsti dall' articolo 37, comma 2 bis, dello Statuto . La comunicazione contiene, altresì, i dati anagrafici e i recapiti dei soggetti nominati nonché le informazioni inerenti il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica.
4. Nei bandi o negli avvisi pubblici relativi alla presentazione delle candidature previste dalla l.r. 39/1995 è data comunicazione degli obblighi di cui all'articolo 12.

Art. 12 (Deposito della situazione patrimoniale e tributaria)

1. I soggetti nominati di cui all'art. 11, comma 1 non tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria ai sensi del capo III e non rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), depositano presso la Presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla nomina:
 - a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente
 - 1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;
 - 2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;
 - b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
2. Ogni anno, e fino alla cessazione dalla carica, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 dichiarano le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente e depositano copia della dichiarazione dei redditi.

3. Le dichiarazioni depositate ai sensi del presente articolo sono conservate presso gli uffici del Consiglio regionale fino alla cessazione dalla carica e non sono oggetto di pubblicazione.

4. Del mancato deposito delle dichiarazioni è fatta menzione nell'Anagrafe dei nominati di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Modulistica e tutela della riservatezza)

1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge sono effettuate su moduli predisposti a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. La pubblicazione delle dichiarazioni previste è realizzata conformemente alle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali eccedenti e non pertinenti le finalità della legge e dei dati sensibili.